

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	33
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	40
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	108

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia (FdI); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	140
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	141
AFFARI SOCIALI (XII)	»	178
AGRICOLTURA (XIII)	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	201
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO	»	224
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	227

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 13 dicembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.40 alle 13.45, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 13.45.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, fa presente che il Comitato ha svolto una istruttoria in relazione ad una questione prospettata dall'onorevole Nicola Ciraci, che rappresenta di essere stato designato, con decreto del Presidente della Provincia di Lecce del 4 maggio 2017, quale rappresentante della Provincia di Lecce in seno al Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce per il triennio 2016/2019.

Il Comitato ha rilevato come il procedimento di nomina non si sia perfezionato in quanto non risulta che alla designazione dell'ente territoriale abbia fatto seguito, ad oggi, il provvedimento ministeriale di nomina.

Poiché, allo stato, l'incarico in questione non risulta conferito, il Comitato ha ritenuto di non aprire l'istruttoria su una questione sulla quale la Giunta non potrebbe deliberare. Alla Giunta non spetta infatti il compito di fornire pareri preventivi sulla conferibilità degli incarichi.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 14.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	4
AVVERTENZA	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come nelle precedenti sedute la Giunta abbia rilevato la necessità di acquisire documenti relativi alla vicenda rappresentata dall'on. Fabio Rampelli e rileva come tale documentazione non risulti ancora acquisita.

Paola CARINELLI (M5S) sottolinea come, in difetto di elementi documentali, la Giunta non possa esprimere le valutazioni richieste dalla Presidente della Camera. Ritiene quindi, anche in vista del-

l'imminente conclusione della legislatura, che la Giunta debba valutare l'opportunità di concludere l'esame della questione qualora la documentazione richiesta non fosse acquisita in tempi brevi.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ritiene che, ove dovesse perdurare la mancanza di riscontri documentali, la Giunta, nel corso della prossima seduta, potrebbe concludere l'esame della questione.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Violeta Bulc, sulle prospettive della politica dei trasporti dell'Unione europea nei settori stradale, ferroviario e delle reti transeuropee (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5

AUDIZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica, Altero MATTEOLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Altero MATTEOLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Violeta Bulc, sulle prospettive della politica dei trasporti dell'Unione europea nei settori stradale, ferroviario e delle reti transeuropee.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Altero MATTEOLI, *presidente*, dopo un breve indirizzo di saluto, ringrazia la Commissaria Bulc per la sua disponibilità e introduce l'audizione.

La commissaria Violeta BULC svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Altero MATTEOLI, *presidente*, svolge una breve comunicazione sull'ordine dei lavori. Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Lodovico SONEGO (Art.1-MDP), Marco SCIBONA (M5S), la deputata Romina MURA (PD), nonché i senatori Jonny CROSIO (LN-Aut), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Daniele Gaetano BORIOLI (PD), ai quali risponde la commissaria Violeta BULC.

Altero MATTEOLI, *presidente*, ringrazia ancora una volta la commissaria Bulc per il suo importante contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Esame e rinvio*)

6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2797 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice per la III Commissione*, nel ricordare che la Convenzione in esame, è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (*The Hague Conference on Private International Law – HCCH*), organismo intergovernativo del quale fanno parte 82 Stati e l'Unione europea, segnala che tale Conferenza persegue l'obiettivo della progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale

privato mediante l'elaborazione di trattati multilaterali, volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali.

Ricorda che i Paesi membri si riuniscono ogni quattro anni in sessione plenaria, per negoziare e adottare progetti di convenzioni, che devono poi essere ratificati dagli Stati. In base allo Statuto, gli organi principali della Conferenza sono: il Consiglio, l'Assemblea permanente con sede all'Aja, e il Segretariato, incaricato di mantenere i contatti con i governi degli Stati membri attraverso organi nazionali designati da ciascun governo.

Sottolinea che l'origine della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti risale alla decisione, adottata il 29 maggio 1993 dagli Stati rappresentati alla diciassettesima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, di includere nell'ordine del giorno della diciottesima sessione il riesame della Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, e di estendere possibilmente il campo di applicazione della nuova convenzione al fine di includere la protezione degli adulti incapaci.

Segnala, tuttavia, che la diciottesima sessione della Conferenza ha redatto la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata con la legge 18 giugno 2015, n. 101, ma non ha avuto il tempo di esaminare il caso degli adulti.

Attraverso il lavoro prima di una commissione speciale, si è pervenuti all'adozione unanime da parte degli Stati membri della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti. In quanto essenzialmente negoziate dagli stessi esperti governativi incaricati di valutare se le soluzioni adottate dalla convenzione del 1996 potevano essere estese alla protezione degli adulti, le strutture dei due atti convenzionali sono del tutto simili.

Ritiene che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e in vigore dal 3 maggio 2008 per 175 Paesi, tra cui l'Italia, dove è stata resa esecutiva, insieme al Protocollo opzionale, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, rappresenti una tappa importante nell'evoluzione della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo. In essa si riafferma che tutte le persone, qualunque sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; si chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e si identificano le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; si identificano, altresì, le aree di violazione di tali diritti e quelle nelle quali la loro protezione va rafforzata.

Segnala che nella Convenzione, per la prima volta, l'individuo disabile è considerato come soggetto singolarmente e socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli sono più attribuite in maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari, quali istruzione dei fanciulli o lavoro.

Fa presente che nella relazione illustrativa, che accompagna il disegno di legge in

esame, è sottolineata, in particolare, la rilevanza dei procedimenti di controllo e garanzia offerti dalla Convenzione di New York per la tutela dei diritti ivi sanciti, sostanzialmente riconducibili all'attività del Comitato sui diritti delle persone disabili, che è l'organo preposto a tal fine, competente sia a svolgere attività consultiva e a controllare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati, sia anche ad esaminare ricorsi proposti da individui e da associazioni di categoria.

Segnala che anche l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di New York e che, quasi contemporaneamente, la Commissione ha adottato la Strategia sulla disabilità 2010-2020, finalizzata all'ampliamento dei principi in essa contenuti.

Sottolinea che la Convenzione è in vigore sul piano internazionale dal 1° gennaio 2009, il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica da parte di Stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data del 2 ottobre 1999 (articoli 53 e 57 della Convenzione). I tre Paesi che hanno determinato tale risultato sono stati Francia, Germania e Regno Unito; successivamente la Convenzione è stata ratificata (o accettata o approvata) da Svizzera, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca, Austria, Principato di Monaco e, da ultimo, Lettonia, per un totale di 10 Stati. L'Italia ha firmato la Convenzione il 31 ottobre 2008. Altri Paesi che l'hanno firmata in quello stesso anno – Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Polonia – non risultano averla ancora ratificata, come pure i Paesi Bassi, la cui firma risale al 13 gennaio 2000.

Con riferimento al contenuto, segnala che la Convenzione si compone di un breve preambolo e di 59 articoli suddivisi in sette capitoli.

Il capitolo I (articoli da 1 a 4) riguarda il campo di applicazione della Convenzione, definendo gli oggetti della Convenzione e le persone alle quali si applica, enumerando le misure di protezione che

rientrano nel campo di applicazione della Convenzione ed indicando le materie escluse da tale campo.

In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione riferendosi esplicitamente, nell'individuazione dei soggetti, all'adulto che necessita di tutela (e senza quindi fornire la definizione di « incapace » – contrariamente a quanto rinvenibile all'articolo 1 della Convenzione di New York – al fine di evitare variabili interpretative, viene precisato nella relazione governativa): ai sensi dell'articolo 2 adulto è chi abbia compiuto i diciotto anni (paragrafo 1) e necessita di tutela qualora presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1).

Il capitolo II (articoli 5-11) riguarda la competenza giurisdizionale. L'articolo 5 stabilisce che competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto siano le autorità sia giudiziarie sia amministrative dello Stato di residenza. In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

L'articolo 6 prevede che, per gli adulti rifugiati e gli adulti trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, la competenza all'adozione delle misure di protezione siano esercitate dalle autorità dello Stato sul cui territorio essi si verranno a trovare. All'articolo 7 viene riconosciuta la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità.

Le autorità dello Stato competenti, ai sensi degli articoli 5 o 6, potranno, nell'interesse dell'adulto, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere l'adozione di misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto: allo Stato di cui l'adulto sia cittadino; allo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;

ad uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto; allo Stato le cui autorità siano state scelte per scritto dall'adulto per l'adozione di misure tendenti alla sua protezione; allo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione; allo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione (articolo 8).

L'articolo 9 riguarda le misure di protezione adottate dallo Stato in cui si trovino i beni dell'adulto. Le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11).

Segnala che il capitolo III (articoli 13-21) ha per oggetto la legge applicabile. In particolare, sottolinea che l'articolo 13 stabilisce che, nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati applicano generalmente la propria legge (paragrafo 1); quando, tuttavia, la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (paragrafo 2).

Il capitolo IV (articoli 22-27) disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato contraente di misure di protezione adottate in un altro Stato contraente, operando una chiara distinzione tra il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o la registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione effettiva. L'articolo 22, in particolare, sancisce che le misure volte alla protezione dell'adulto adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; la norma individua, altresì, alcuni limitati casi in cui il riconoscimento può essere negato. Gli articoli 25, 26 e 27 riguardano l'esecuzione di tali misure.

Il capitolo V (articoli 28-37) riguarda la cooperazione e il capitolo VI (articoli 38-52) contiene le disposizioni generali, destinate ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio della convenzione, nonché a

proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti in conformità con la stessa.

Infine, il capitolo VII (articoli 53-59) contiene le clausole finali.

Concludendo, pone l'accento sulla rilevanza della Convenzione in esame, che mira a rafforzare nelle situazioni rilevanti sul piano internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti.

Auspica pertanto un celere *iter* di esame del provvedimento.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, soffermandosi sul contenuto del disegno di legge di ratifica della Convenzione, recante norme di adeguamento dell'ordinamento interno, segnala che lo stesso si compone di 5 articoli, di cui i primi tre dedicati alle consuete formule concernenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Evidenzia che l'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della giustizia come Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti.

Inoltre, una modifica di adeguamento del quadro normativo nazionale è introdotta con riguardo alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Segnala che l'articolo 4 del disegno di legge, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) con il riferimento agli « adulti », novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura.

Segnala che la Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di « incapace », anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di 18 anni (articolo 2) che « a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali » non siano in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1).

Segnala che, mentre, in forza dell'articolo 43 della citata legge del 1995, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace, le misure di tutela previste dalla legge italiana – ovvero quelle in materia di amministratore di sostegno – non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione di tali misure da parte del giudice nazionale sarà possibile solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Sottolinea che tale tipo di competenza « urgente » è ribadita dall'articolo 44 della legge n. 218 del 1995, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età.

Segnala che l'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Conven-

zione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7).

Ricorda che l'opzione sulla competenza, come spiega la relazione del Governo al disegno di legge, deriva dalla « considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza sul piano internazionale della Convenzione in oggetto ». Segnala che, in base al rinvio alla Convenzione contenuto nel nuovo articolo 43, il criterio della residenza abituale ai fini della legge applicabile vale *erga omnes*, quindi anche nei confronti di Stati non parte della Convenzione. Ricorda che quando le autorità italiane possano, ai sensi della Convenzione, come nelle fattispecie di cui agli articoli 7 e 8, adottare misure a tutela di un cittadino all'estero si applica la disciplina del decreto legislativo n. 71 del 2011, che prevede l'intervento delle autorità consolari (articoli 29 e seguenti). Queste ultime dovranno trasmettere al Pubblico ministero presso il tribunale competente ogni utile dato istruttorio al fine dell'adozione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei cittadini italiani all'estero;

competente a pronunciarsi è il tribunale di ultima residenza in Italia del cittadino. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione AIRE.

Tutto ciò premesso, si associa all'auspicio della collega Zampa per una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni, in vista di una calendarizzazione in Aula entro la fine della legislatura.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, anche a nome della presidente della II Commissione, onorevole Ferranti, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 18 dicembre alle ore 16.

Le Commissioni concordano.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, presenta e illustra, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, onorevole Sani, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S) valuta con favore il recepimento di taluni rilievi da lui espressi, nella precedente seduta, nelle condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dai relatori.

Manifesta, invece, l'orientamento contrario del suo Gruppo alla condizione di cui al punto 5), che limita l'ambito di applicazione del requisito dell'assenza di conflitti di interesse, posto in capo agli organismi di controllo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *d*), dello schema di decreto in oggetto, escludendo dal possesso di tale requisito le associazioni degli operatori senza scopo di lucro.

Ricorda, in proposito, che la formulazione del requisito era stata efficacemente indicata dalla Conferenza Unificata e recepita dal Governo, mediante apposita modifica del testo originario dello schema dell'atto. Evidenzia che, a suo avviso, la

modifica oggetto della richiamata condizione, produrrebbe l'effetto di svuotare di significato un punto fondamentale della disciplina in esame. Preannuncia, quindi, che qualora la condizione di cui al punto 5) non sia oggetto di riformulazione, il suo Gruppo non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Ribadisce, infine, quanto già osservato nella seduta del 5 dicembre scorso, con riferimento all'opportunità – ai fini di garantire una coerenza normativa – di modificare l'articolo 517-*quater* del codice penale, che punisce, con la reclusione, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, inserendovi anche la contraffazione dei prodotti biologici.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) richiamando la posizione espressa dalla Conferenza Unificata, che ha condizionato l'espressione dell'intesa sullo schema di decreto legislativo in titolo all'accoglimento delle proposte emendative formulate, chiede ai relatori di integrare la proposta di parere inserendovi la previsione della clausola di salvaguardia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Schullian, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, fa presente che nella parte premissiva della proposta di parere inserirà un riferimento ai rilievi espressi dalla Conferenza Unificata, oggetto di condivisione da parte delle Commissioni (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *relatore per la XIII Commissione*, rispondendo alle osservazioni svolte dal collega Gallinella, evidenzia che la finalità della condizione formulata al punto 5) del dispositivo della proposta di parere, è quella di consentire ai consorzi di tutela, che sono associazioni senza

scopo di lucro di secondo livello che operano proprio con l'obiettivo di tutelare le produzioni biologiche, di svolgere l'attività di controllo. Osserva, infatti, che, ove non si prevedesse l'esclusione delle associazioni di operatori che non abbiano fine di lucro dal possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *d*) dello schema di decreto, si produrrebbe l'effetto paradossale di escludere propri questi organismi dallo svolgimento delle attività di controllo, che rappresentano invece una delle loro ragioni costitutive.

Filippo GALLINELLA (M5S) preso atto del chiarimento fornito dal relatore, onorevole Sani, suggerisce di riformulare la condizione in questione facendo esplicito riferimento ai consorzi di tutela.

Luca SANI, *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, accoglie la proposta di modifica avanzata, riformulando il secondo periodo della condizione di cui al punto 5) nei seguenti termini: « Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano scopo di lucro » (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dai relatori, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dai relatori, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato il provvedimento in oggetto;
premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale »;

in particolare, l'articolo 5 della legge richiamata delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla semplificazione e al riordino della vigente disciplina in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali;

il provvedimento, come si desume dalla relazione illustrativa, è diretto ad armonizzare e razionalizzare la normativa relativa ai controlli in materia di produzione biologica e contro le frodi alimentari, al fine di meglio tutelare i consumatori e di rimuovere gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Ulteriore obiettivo perseguito dallo schema di decreto legislativo è quello di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, in modo da evitare duplicazioni di procedimenti e verifiche;

in tale ambito, sono, tra l'altro, previste sanzioni amministrative pecunia-

rie, volte a rendere tale sistema di controlli più cogente ed efficace;

contestualmente alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, attraverso il provvedimento in discussione si dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), relativa alla disciplina sanzionatoria di atti normativi dell'Unione europea;

nello specifico, il sistema sanzionatorio delineato dal provvedimento è diretto a rendere più efficace l'apparato normativo previsto a garanzia dell'adempimento degli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore biologico previsto dal Regolamento n. 834 del 2007 (articoli da 27 a 31), nonché dal Regolamento n. 889 del 2008 (articoli 63 e seguenti), fondato su misure amministrative interdittive;

tali sanzioni non sono di natura penale, bensì amministrativo-pecuniaria, fatte salve, in ottemperanza alle disposizioni della legge delega, le norme penali vigenti (« salvo che il fatto costituisca reato »);

come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo individua esclusivamente condotte, diverse da quelle di rilevanza penale, corrispondenti a violazioni di obblighi connessi, da un lato, « ad un efficace svolgimento dell'azione di controllo da parte degli organismi preposti » e, dall'altro, « ad un corretto assoggettamento a tale azione da parte degli operatori del settore »;

ritenuto che il provvedimento in esame completa il quadro di riforma delineato dalla proposta di legge Fiorio C. 302, approvata in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, con la quale i forniscono nuovi strumenti innovativi per incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

considerato con favore che in sede di Conferenza Unificata è stata raggiunta un'intesa il 26 ottobre 2017, poi, integrata, nelle proposte emendative, il 24 novembre 2017;

ritenuto, al riguardo, particolarmente apprezzabile quanto stabilito nella Conferenza unificata con riferimento ai requisiti richiesti agli organismi di controllo, laddove si richiede che gli stessi non possano detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;

considerato, tuttavia, opportuno escludere dall'aggiunta richiesta dalla Conferenza Unificata le associazioni di operatori che non abbiano fine di lucro, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette;

rilevato che:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, identificandolo nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione, senza far riferimento alla disciplina del sistema sanzionatorio configurato dagli articoli 8 e seguenti;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, alla lettera e), reca la definizione di « organismo di controllo », tale ritenendosi un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 834 del 2007;

il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 27 luglio 2017, rileva che tale nozione differisce, in parte, da quella prevista dalla lettera p) del richiamato Regolamento, che, nel riferirsi ad attività « nel settore della produzione biologica », ha una portata più generale ed onnicomprensiva;

nel caso di specie, appare condivisibile una definizione più dettagliata come quella riportata all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo;

al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della norma e all'eventuale contrasto della stessa con la normativa europea, appare comunque necessario limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie, escludendo quelle già contenute, in una identica formulazione, nel Regolamento n. 834 del 2007 e sopprimendo, conseguentemente, le lettere d), f) e g) dell'articolo 2;

ritenuto che:

l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo, prevedendo che le attività di autorizzazione e vigilanza vengano assegnate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre quelle di vigilanza e controllo siano attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

la norma determina il rischio di sovrapposizioni nello svolgimento delle predette attività;

considerato che:

l'articolo 4 del provvedimento definisce i requisiti degli organismi di controllo, disponendo, al comma 1, che gli enti, che devono essere accreditati in conformità della norma UNI, CEI, EN 17065:2012, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero nella quale devono specificare, tra l'altro, le misure

che intendono applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

tale disposizione risulta di difficile comprensione, dal momento che le misure da applicare devono essere tassativamente indicate con atto normativo primario o di rango secondario e sono, comunque, indicate nelle disposizioni successive, non potendosi, in tale ambito, configurare alcun margine di discrezionalità da parte dell'organismo di controllo;

risulta, pertanto, necessario modificare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in modo da sostituire il riferimento alle misure che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle procedure che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

valutato che:

L'articolo 5 chiarisce le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi delegati allo scopo;

in particolare, nello svolgimento dell'attività di controllo gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico. In caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano infrazioni, irregolarità e inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3);

le infrazioni sono « inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e dell'affidabilità dell'operatore » (comma 4). In caso di accertamento di una o più infrazioni l'organismo di controllo dispone la sospensione della certificazione per una o più attività o l'esclusione dell'operatore dal

sistema di controllo. La sospensione comporta il divieto per l'operatore di porre in commercio i prodotti interessati con indicazioni riferite al biologico, nonché l'eliminazione dei riferimenti relativi alla produzione biologica per i prodotti già immessi nel mercato. L'esclusione comporta, invece, il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi nel mercato (comma 5). A tale riguardo, dovrebbe essere meglio precisato l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che la sospensione della certificazione ovvero l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo siano riferite ai soli prodotti non conformi;

i commi 6 e 8 del medesimo articolo 5 definiscono, inoltre, rispettivamente, le irregolarità, tali considerandosi le « inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione » e che si « caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa », e le inosservanze, che corrispondono, invece, ad infrazioni di « lieve entità »;

il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo in discussione come ben evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere già richiamato, presenta alcuni profili di criticità: in primo luogo, la definizione di « inosservanza » contenuta nel comma 8, non trovando corrispondenza alcuna nell'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007, potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi, inficiando la chiarezza del dettato normativo; in secondo luogo, per le irregolarità non è contemplato, diversamente da quanto previsto per le inosservanze, alcun meccanismo di diffida, che invece appare opportuno inserire anche per garantire il principio di proporzionalità di cui all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2017;

dovrebbe, inoltre, essere chiarito se le misure di carattere sanzionatorio indi-

viduate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità o inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10, queste ultime adottate, non dagli organismi di controllo, bensì, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

valutato altresì che:

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), possono risultare applicabili solo successivamente alla piena operatività del Sistema informativo biologico (SIB);

all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere;

al comma 5 del medesimo articolo, appare, inoltre, necessario indicare la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione. Appare, inoltre, opportuno, in caso di revoca dell'autorizzazione, prevedere che i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni;

al comma 6, è opportuno specificare i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere a), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, b), c), e d), il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe es-

sere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;

osservato che:

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo per l'inosservanza degli obblighi cui sono tenuti. Le sanzioni sono applicate solo a chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale). Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni;

in particolare, un primo catalogo di violazioni da parte degli organismi di controllo, individuate dal comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre le violazioni previste dai commi 2 e 3, sono punite, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro e con quella da 1.000 a 6.000 euro;

come rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, andrebbe valutata la possibilità di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche agli organismi di controllo e non solo a coloro che rivestono «funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione» e dovrebbe essere, altresì, valutata l'opportunità di riconsiderare l'entità delle sanzioni in questione, che, data la loro tenuità, potrebbero risultare prive di effetti deterrenti;

compatibilmente ai criteri generali di cui all'articolo 32 della legge delega (legge n. 234 del 2012), le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame dovrebbero, quindi, essere opportunamente ricalibrate, incrementando la loro entità per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3;

quanto all'eventuale applicazione, nella direzione indicata dal Consiglio di Stato, delle sanzioni amministrative diret-

tamente a carico degli enti, piuttosto che esclusivamente a carico delle persone fisiche che rivestono funzioni di controllo, rappresentanza e direzione degli organismi di controllo, l'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 già prevede, in via generale, un obbligo solidale dell'ente ai fini del pagamento della sanzione. L'articolo 8, inoltre, fa salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione (articolo 7) nei confronti dei predetti organismi,

osservato altresì che

l'articolo 10 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, in misura crescente in ragione della gravità della violazione commessa;

anche in questo caso, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel più volte richiamato parere, emerge la particolare tenuità delle sanzioni previste, in particolare nei limiti minimi. Ciò parrebbe costituire un incentivo all'elusione o alla violazione delle prescrizioni imposte agli operatori del settore biologico, specie « se raffrontate ai costi da sostenere per garantire l'autenticità della filiera produttiva »;

considerato che:

l'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne individua il procedimento di applicazione, prevedendo che l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni sia il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (comma 1);

nell'ipotesi che più violazioni della stessa disposizione (commesse dagli organi di controllo o dagli operatori) siano commesse, anche in tempi diversi, con più azioni e omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, si prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato dettata dal codice penale (articolo 81), applicandosi la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (comma 2);

la legge n. 689 del 1981, legge di riferimento sulle sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato, e quindi del cumulo giuridico delle pene, soltanto in relazione ad illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 8, secondo comma);

come rilevato dal parere del Consiglio di Stato, andrebbero, quindi, valutate le conseguenze della mancanza di una specifica delega in tal senso da parte del legislatore; ciò, in relazione alla possibile applicazione, nei casi indicati, della disciplina del cumulo materiale delle pene, meno favorevole al trasgressore. La Corte costituzionale (ordinanza n. 270/2015), infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge n. 689 del 1981, ha ritenuto nella legittima discrezionalità del legislatore configurare un particolare trattamento sanzionatorio per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;

per tali ragioni, appare necessario sopprimere la disposizione contenuta al comma 2 del predetto articolo 11;

il medesimo articolo, inoltre, al comma 3, rinvia per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981 e delle relative norme di attuazione, non specificando, tuttavia, a quali disposizioni della citata legge si fa espresso rinvio;

considerato infine che:

l'allegato 2, al punto *a*), richiede, in merito ai requisiti di adeguatezza delle strutture delle risorse strumentali, che l'organismo di controllo debba dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo. Tale previsione risulta di difficile applicazione per le caratteristiche che attualmente riveste la struttura dei medesimi organismi;

il medesimo allegato, al punto *b*), paragrafo 1), richiede per la formazione del personale che vengano svolte almeno tre visite di addestramento per singole

attività. Tale previsione non risulta giustificata per il personale amministrativo, ma solo per quello che svolge attività di controllo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, laddove si definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, venga previsto che il contenuto dello stesso riguardi altresì la disciplina sanzionatoria;

2) all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le lettere *d)*, *f)* e *g)*;

3) all'articolo 3 venga meglio specificato il rapporto tra l'attività di autorizzazione e vigilanza assegnata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e quelle di vigilanza e controllo attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al fine di evitare inefficienze e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività;

4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo: *a)* sia previsto in maniera più specifica l'obbligo per gli organismi di controllo di seguire la procedura di controllo standard nonché di applicare le misure di controllo e precauzionali da imporre agli organismi soggetti a controllo; *b)* sia sostituito il riferimento alle « misure » che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle « procedure » che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

5) all'articolo 4, comma 6, sia sostituita la lettera *d)* con la seguente: *d)* assenza di partecipazioni qualificate dirette o indirette nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di con-

trollo. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni degli operatori che non abbiano fine di lucro;

6) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 5, secondo periodo, si specifichi che le misure della sospensione della certificazione ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo o della soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico si riferiscono ai prodotti non conformi; *b)* al comma 7, dopo le parole: « è assoggettato l'operatore » inserire le seguenti: « previa diffida di irregolarità sanabile »; *c)* al comma 8, sia meglio specificata la definizione di « inosservanza »;

7) all'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, sia previsto che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute sia subordinata all'entrata a regime del Sistema informativo biologico (SIB);

8) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, si preveda che il Ministero, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere; *b)* al comma 5, sia indicata la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione; sia, inoltre, previsto che, in caso di revoca dell'autorizzazione, i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni; *c)* al comma 6, siano specificati i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere *a)*, limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, *b)*, *c)*, e *d)*, il

rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;

9) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, quanto meno raddoppiando l'entità minima per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo;

10) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10, rimodulandone l'entità nei termini seguenti:

« ART. 10.

(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro ».

11) all'articolo 11, sia soppresso il comma 2 e al comma 3, sia specificato a quali disposizioni della legge n. 689 del 1981 si intenda fare rinvio;

12) sostituire il punto A) dell'allegato 2, prevedendo come requisito di adeguatezza delle strutture degli organismi di controllo la sola dotazione di un referente regionale in tutte le regioni dove gli stessi sono chiamati ad operare, sopprimendo l'obbligo, previsto alla lettera a), di dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo;

13) modificare il punto B.I, paragrafo 1), prevedendo per le sole attività destinate al controllo l'obbligo di effettuare almeno tre visite di addestramento per singole attività;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le misure sanzionatorie individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità e inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10;

b) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 13, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non aggiornati in merito alle indicazioni dell'organismo di controllo, a condizione che tale informazione venga integrata mediante apposita etichetta avente le caratteristiche normativamente prescritte ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato il provvedimento in oggetto;
premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale »;

in particolare, l'articolo 5 della legge richiamata delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla semplificazione e al riordino della vigente disciplina in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali;

il provvedimento, come si desume dalla relazione illustrativa, è diretto ad armonizzare e razionalizzare la normativa relativa ai controlli in materia di produzione biologica e contro le frodi alimentari, al fine di meglio tutelare i consumatori e di rimuovere gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Ulteriore obiettivo perseguito dallo schema di decreto legislativo è quello di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, in modo da evitare duplicazioni di procedimenti e verifiche;

in tale ambito, sono, tra l'altro, previste sanzioni amministrative pecunia-

rie, volte a rendere tale sistema di controlli più cogente ed efficace;

contestualmente alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, attraverso il provvedimento in discussione si dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), relativa alla disciplina sanzionatoria di atti normativi dell'Unione europea;

nello specifico, il sistema sanzionatorio delineato dal provvedimento è diretto a rendere più efficace l'apparato normativo previsto a garanzia dell'adempimento degli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore biologico previsto dal Regolamento n. 834 del 2007 (articoli da 27 a 31), nonché dal Regolamento n. 889 del 2008 (articoli 63 e seguenti), fondato su misure amministrative interdittive;

tali sanzioni non sono di natura penale, bensì amministrativo-pecuniaria, fatte salve, in ottemperanza alle disposizioni della legge delega, le norme penali vigenti (« salvo che il fatto costituisca reato »);

come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo individua esclusivamente condotte, diverse da quelle di rilevanza penale, corrispondenti a violazioni di obblighi connessi, da un lato, « ad un efficace svolgimento dell'azione di controllo da parte degli organismi preposti » e, dall'altro, « ad un corretto assoggettamento a tale azione da parte degli operatori del settore »;

ritenuto che il provvedimento in esame completa il quadro di riforma delineato dalla proposta di legge Fiorio C. 302, approvata in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, con la quale i forniscono nuovi strumenti innovativi per incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

condivisi i rilievi formulati sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza Unificata e valutata favorevolmente l'intesa raggiunta in tale sede il 26 ottobre 2017, poi, integrata, nelle proposte emendative, il 24 novembre 2017;

ritenuto, al riguardo, particolarmente apprezzabile quanto stabilito nella Conferenza unificata con riferimento ai requisiti richiesti agli organismi di controllo, laddove si richiede che gli stessi non possano detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;

considerato, tuttavia, opportuno escludere dall'aggiunta richiesta dalla Conferenza Unificata le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette;

rilevato che:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, identificandolo nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione, senza far riferimento alla disciplina del sistema sanzionatorio configurato dagli articoli 8 e seguenti;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, alla lettera *e*), reca la definizione di « organismo di controllo », tale ritenendosi un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agri-

coltura biologica, conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 834 del 2007;

il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 27 luglio 2017, rileva che tale nozione differisce, in parte, da quella prevista dalla lettera *p*) del richiamato Regolamento, che, nel riferirsi ad attività « nel settore della produzione biologica », ha una portata più generale ed onnicomprensiva;

nel caso di specie, appare condivisibile una definizione più dettagliata come quella riportata all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo;

al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della norma e all'eventuale contrasto della stessa con la normativa europea, appare comunque necessario limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie, escludendo quelle già contenute, in una identica formulazione, nel Regolamento n. 834 del 2007 e sopprimendo, conseguentemente, le lettere *d*), *f*) e *g*) dell'articolo 2;

ritenuto che:

l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo, prevedendo che le attività di autorizzazione e vigilanza vengano assegnate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre quelle di vigilanza e controllo siano attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

la norma determina il rischio di sovrapposizioni nello svolgimento delle predette attività;

considerato che:

l'articolo 4 del provvedimento definisce i requisiti degli organismi di controllo, disponendo, al comma 1, che gli enti, che devono essere accreditati in conformità della norma UNI, CEI, EN 17065:2012, devono presentare istanza di

autorizzazione al Ministero nella quale devono specificare, tra l'altro, le misure che intendono applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

tale disposizione risulta di difficile comprensione, dal momento che le misure da applicare devono essere tassativamente indicate con atto normativo primario o di rango secondario e sono, comunque, indicate nelle disposizioni successive, non potendosi, in tale ambito, configurare alcun margine di discrezionalità da parte dell'organismo di controllo;

risulta, pertanto, necessario modificare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in modo da sostituire il riferimento alle misure che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle procedure che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

valutato che:

l'articolo 5 chiarisce le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi delegati allo scopo;

in particolare, nello svolgimento dell'attività di controllo gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico. In caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano *infrazioni*, irregolarità e inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3);

le infrazioni sono « inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e dell'affidabilità dell'operatore » (comma 4). In caso di accertamento di una o più infrazioni l'organismo di controllo dispone la sospen-

sione della certificazione per una o più attività o l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione comporta il divieto per l'operatore di porre in commercio i prodotti interessati con indicazioni riferite al biologico, nonché l'eliminazione dei riferimenti relativi alla produzione biologica per i prodotti già immessi nel mercato. L'esclusione comporta, invece, il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi nel mercato (comma 5). A tale riguardo, dovrebbe essere meglio precisato l'ambito di applicazione della disposizione, prevenendo che la sospensione della certificazione ovvero l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo siano riferite ai soli prodotti non conformi;

i commi 6 e 8 del medesimo articolo 5 definiscono, inoltre, rispettivamente, le irregolarità, tali considerandosi le « inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione » e che si « caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa », e le inosservanze, che corrispondono, invece, ad infrazioni di « lieve entità »;

il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo in discussione come ben evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere già richiamato, presenta alcuni profili di criticità: in primo luogo, la definizione di « *inosservanza* » contenuta nel comma 8, non trovando corrispondenza alcuna nell'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007, potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi, inficiando la chiarezza del dettato normativo; in secondo luogo, per le irregolarità non è contemplato, diversamente da quanto previsto per le inosservanze, alcun meccanismo di diffida, che invece appare opportuno inserire anche per garantire il principio di proporzionalità di cui all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2017;

dovrebbe, inoltre, essere chiarito se le misure di carattere sanzionatorio individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità o inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10, queste ultime adottate, non dagli organismi di controllo, bensì, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

valutato altresì che:

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *g*), possono risultare applicabili solo successivamente alla piena operatività del Sistema informativo biologico (SIB);

all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere;

al comma 5 del medesimo articolo, appare, inoltre, necessario indicare la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione. Appare, inoltre, opportuno, in caso di revoca dell'autorizzazione, prevedere che i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni;

al comma 6, è opportuno specificare i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere *a*), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse

dei propri rappresentanti, *b*), *c*), e *d*), il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;

osservato che:

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo per l'inosservanza degli obblighi cui sono tenuti. Le sanzioni sono applicate solo a chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale). Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni;

in particolare, un primo catalogo di violazioni da parte degli organismi di controllo, individuate dal comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre le violazioni previste dai commi 2 e 3, sono punite, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro e con quella da 1.000 a 6.000 euro;

come rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, andrebbe valutata la possibilità di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche agli organismi di controllo e non solo a coloro che rivestono «funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione» e dovrebbe essere, altresì, valutata l'opportunità di riconsiderare l'entità delle sanzioni in questione, che, data la loro tenuità, potrebbero risultare prive di effetti deterrenti;

compatibilmente ai criteri generali di cui all'articolo 32 della legge delega (legge n. 234 del 2012), le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame dovrebbero, quindi, essere opportunamente ricalibrate, incrementando la loro entità per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3;

quanto all'eventuale applicazione, nella direzione indicata dal Consiglio di Stato, delle sanzioni amministrative direttamente a carico degli enti, piuttosto che esclusivamente a carico delle persone fisiche che rivestono funzioni di controllo, rappresentanza e direzione degli organismi di controllo, l'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 già prevede, in via generale, un obbligo solidale dell'ente ai fini del pagamento della sanzione. L'articolo 8, inoltre, fa salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione (articolo 7) nei confronti dei predetti organismi;

osservato altresì che:

l'articolo 10 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, in misura crescente in ragione della gravità della violazione commessa;

anche in questo caso, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel più volte richiamato parere, emerge la particolare tenuità delle sanzioni previste, in particolare nei limiti minimi. Ciò parrebbe costituire un incentivo all'elusione o alla violazione delle prescrizioni imposte agli operatori del settore biologico, specie « se raffrontate ai costi da sostenere per garantire l'autenticità della filiera produttiva »;

considerato che:

l'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne individua il procedimento di applicazione, prevedendo che l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni sia il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (comma 1);

nell'ipotesi che più violazioni della stessa disposizione (commesse dagli organi di controllo o dagli operatori) siano commesse, anche in tempi diversi, con più azioni e omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, si prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato

dettata dal codice penale (articolo 81), applicandosi la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (comma 2);

la legge n. 689 del 1981, legge di riferimento sulle sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato, e quindi del cumulo giuridico delle pene, soltanto in relazione ad illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 8, secondo comma);

come rilevato dal parere del Consiglio di Stato, andrebbero, quindi, valutate le conseguenze della mancanza di una specifica delega in tal senso da parte del legislatore; ciò, in relazione alla possibile applicazione, nei casi indicati, della disciplina del cumulo materiale delle pene, meno favorevole al trasgressore. La Corte costituzionale (ordinanza n. 270/2015), infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge n. 689 del 1981, ha ritenuto nella legittima discrezionalità del legislatore configurare un particolare trattamento sanzionatorio per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;

per tali ragioni, appare necessario sopprimere la disposizione contenuta al comma 2 del predetto articolo 11;

il medesimo articolo, inoltre, al comma 3, rinvia per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981 e delle relative norme di attuazione, non specificando, tuttavia, a quali disposizioni della citata legge si fa espresso rinvio;

considerato infine che:

l'allegato 2, al punto a), richiede, in merito ai requisiti di adeguatezza delle strutture delle risorse strumentali, che l'organismo di controllo debba dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo. Tale previsione risulta di difficile applicazione per le caratteristiche che attualmente riveste la struttura dei medesimi organismi;

il medesimo allegato, al punto *b*), paragrafo 1), richiede per la formazione del personale che vengano svolte almeno tre visite di addestramento per singole attività. Tale previsione non risulta giustificata per il personale amministrativo, ma solo per quello che svolge attività di controllo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, laddove si definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, venga previsto che il contenuto dello stesso riguardi altresì la disciplina sanzionatoria;

2) all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le lettere *d*), *f*) e *g*);

3) all'articolo 3 venga meglio specificato il rapporto tra l'attività di autorizzazione e vigilanza assegnata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e quelle di vigilanza e controllo attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al fine di evitare inefficienze e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività;

4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo: *a*) sia previsto in maniera più specifica l'obbligo per gli organismi di controllo di seguire la procedura di controllo standard nonché di applicare le misure di controllo e precauzionali da imporre agli organismi soggetti a controllo; *b*) sia sostituito il riferimento alle « misure » che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle « procedure » che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;

5) all'articolo 4, comma 6, sia sostituita la lettera *d*) con la seguente: *d*) assenza di partecipazioni qualificate dirette o indirette nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere nel

loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

6) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 5, secondo periodo, si specifichi che le misure della sospensione della certificazione ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo o della soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico si riferiscono ai prodotti non conformi; *b*) al comma 7, dopo le parole: « è assoggettato l'operatore » inserire le seguenti: « previa diffida di irregolarità sanabile »; *c*) al comma 8, sia meglio specificata la definizione di « inosservanza »;

7) all'articolo 6, comma 1, lettera *g*), sia previsto che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute sia subordinata all'entrata a regime del Sistema informativo biologico (SIB);

8) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, si preveda che il Ministero, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere; *b*) al comma 5, sia indicata la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione; sia, inoltre, previsto che, in caso di revoca dell'autorizzazione, i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni; *c*) al comma 6, siano specificati i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre

anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere *a)*, limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, *b)*, *c)*, e *d)*, il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;

9) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, quanto meno raddoppiando l'entità minima per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo;

10) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10, rimodulandone l'entità nei termini seguenti:

« ART. 10.

(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti

rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro »;

11) all'articolo 11, sia soppresso il comma 2 e al comma 3, sia specificato a quali disposizioni della legge n. 689 del 1981 si intenda fare rinvio;

12) sostituire il punto A) dell'allegato 2, prevedendo come requisito di adeguatezza delle strutture degli organismi di controllo la sola dotazione di un referente regionale in tutte le regioni dove gli stessi sono chiamati ad operare, sopprimendo l'obbligo, previsto alla lettera a), di dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo;

13) modificare il punto B.I, paragrafo 1), prevedendo per le sole attività destinate al controllo l'obbligo di effettuare almeno tre visite di addestramento per singole attività;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le misure sanzionatorie individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità e inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10;

b) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 13, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non aggiornati in merito alle indicazioni dell'organismo di controllo, a condizione che tale informazione venga integrata mediante apposita etichetta avente le caratteristiche normativamente prescritte ».

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci adottato come testo base</i>) ...	31

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento presentato</i>)	32
ERRATA CORRIGE	30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato, che è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ne illustra il contenuto. Propone che le Commissioni lo adottino come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, si associa.

Le Commissioni concordano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo pomeriggio alle ore 17 e di rinviare il seguito dell'esame alle ore 17.15.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 17.25.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che è pervenuto un solo emendamento.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del

collega Boccuzzi, relatore per la XI Commissione, invita al suo ritiro altrimenti formula un parere contrario.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere conforme.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra il suo emendamento e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.1 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo unificato verrà inviato alle Commissioni consultive. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 924 del 6 dicembre 2017, a pagina 207, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: « 14.35 » sono sostituite dalle seguenti « 15.05 ».

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro.**

**TESTO UNIFICATO C. 3830 PELLEGRINO E C. 3963 CAROCCI
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la

sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale »;

b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici ».

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

EMENDAMENTO PRESENTATO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale dopo aver effettuato la prima comunicazione alle autorità competenti della necessità degli interventi strutturali e di manutenzione di cui al presente comma.

1. 1. Rizzetto.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo base</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di correzioni di forma approvata</i>)	39

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente della IX Commissione Deborah BERGAMINI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate

telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Le Commissioni iniziano la discussione del provvedimento.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato e delle proposte di legge C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta, di cui è disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Ricorda che le Commissioni hanno già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo dal 20 settembre 2017 e hanno adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4619.

Ricorda altresì che nella seduta del 18 ottobre scorso le Commissioni hanno approvato gli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 in una nuova riformulazione, l'emendamento Minnucci 2.6, anch'esso riformulato e, infine, gli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8.

Avendo quindi acquisito i prescritti pareri delle Commissioni, in data 16 novembre 2017 è stato ulteriormente approvato l'emendamento 1.1000 dei Relatori, volto a recepire un'osservazione posta nel parere del Comitato per la legislazione, conferendo mandato ai relatori medesimi a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha consentito nella seduta odierna.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Invita i relatori per la IX e per la X Commissione, rispettivamente, Michele Mognato e Lorenzo Basso, a svolgere la relazione introduttiva, se ritengono anche rinviando alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Mognato, rinuncia a svolgere la relazione illustrativa, rinviando alle considerazioni già svolte nell'ambito dell'esame in sede referente e propone alle Commissioni di adottare quale testo base, per il seguito dell'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge approvata dal Senato, come ulteriormente modificata dall'approvazione degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si riserva di intervenire successivamente.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee

generali e pone in votazione la proposta dei relatori.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4619, risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*).

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Mognato, in considerazione dell'andamento del dibattito fin qui svoltosi in sede referente, nonché del clima costruttivo che si è potuto constatare fra i diversi Gruppi parlamentari, invita a valutare la disponibilità dei Gruppi medesimi a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire tempestivamente all'approvazione del provvedimento.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, prende atto dell'assenso dei Gruppi a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte che si procederà alla votazione del testo articolo per articolo e quindi alla votazione finale.

Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate dai Gruppi e dei deputati in missione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, non essendo stati presentati ordini del giorno, chiede se vi sono deputati che intendano intervenire in sede di dichiarazioni di voto finale.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento in esame. Nel richiamare le considerazioni già espresse nel corso dell'esame in sede referente, osserva che sarebbe stato preferibile che le Commissioni, a seguito di una più corretta valutazione dei tempi, avessero approvato il testo trasmesso dal Senato senza appor-

tarvi alcuna correzione, trattandosi di un testo ampiamente condivisibile. Osserva infatti che lo scioglimento delle Camere, ormai prossimo, rende alquanto difficile che l'altro ramo del Parlamento possa approvarlo in via definitiva. Esprime pertanto rammarico che tale provvedimento non sia stato approvato a ottobre, potendo già oggi essere una legge dello Stato ed esplicare i propri effetti.

Franco BORDO (MDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento all'esame delle Commissioni, che a suo giudizio apporta modifiche rilevanti all'ordinamento e utili per i cittadini. Auspica pertanto che si realizzino le condizioni volte a permetterne l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento.

Mario TULLO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame, ringrazia i relatori per il lavoro svolto e tutti i colleghi per lo spirito costruttivo che ha animato i lavori delle Commissioni e che ha portato all'approvazione di alcune opportune modifiche al testo trasmesso dal Senato. Auspica anch'egli che l'altro ramo del Parlamento possa approvare il testo in via definitiva prima dello scioglimento delle Camere.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che la proposta è volta ad apportare al titolo del

provvedimento alcune modifiche conseguenti alla nuova formulazione dell'articolo 2, a seguito dell'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma dei relatori (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Indice, quindi, la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

Le Commissioni approvano all'unanimità, con votazione nominale finale, la proposta di legge C 4619, approvata dalla 8° Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica: «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato», con modificazioni e con il seguente nuovo titolo «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», con l'assorbimento delle proposte di legge C. 3617 Liuzzi ed altri e C. 4007 Quaranta ed altri, che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

TESTO BASE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato,

ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente

legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due

codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA APPROVATA

Al titolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: un prefisso unico nazionale con le seguenti: prefissi nazionali;

b) dopo le parole: a scopo inserire la seguente: statistico,.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	41
---	----

RISOLUZIONI:

7-01396 Toninelli: Sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00283</i>)	41
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	49
5-12922 Parisi e altri: Sull'adozione di interventi correttivi della disciplina sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017	44
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	50
5-12918 Toninelli e altri: Sul contrasto del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni criminali in Liguria	44
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	51
5-12919 D'Attorre e Roberta Agostini: Sullo stato di attuazione delle norme sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con più di 3.000 abitanti	44
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	53
5-12920 Plangger e Bueno: Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165	44
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	54
5-12921 Fiano e Fabbri: Sull'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni e sull'accesso alla banca dati dei veicoli rubati	45
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	55
5-12923 Costantino e altri: Sul concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, svolto a partire dal 2015	45
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	56

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Atto n. 482.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che sta predisponendo una proposta di parere che presenterà nella prossima seduta. Invita i colleghi a farle conoscere le loro osservazioni al fine di valutare il loro inserimento nella suddetta proposta.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al Presidente e alla relatrice se è possibile anticipare informalmente il contenuto della proposta di parere prima della prossima seduta. Chiede al rappresentante del Governo di informare la Commissione in merito al riordino delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, replicando al deputato Cozzolino, osserva che lo schema in esame, che dispone il riparto delle risorse, è la necessaria premessa per il successivo provvedimento sul riordino delle carriere che sarà portato a breve in Consiglio dei ministri. In sostanza, col provvedimento in esame si irrobustisce il potere d'acquisto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo specialmente ai livelli più deboli, mentre col riordino delle car-

riere da una parte si intende facilitare la progressione di carriera e nel contempo s'intende accorciare la tempistica della progressione medesima.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in merito a quanto richiesto dal deputato Cozzolino, assicura che, come è usuale, la proposta di parere della relatrice, ove predisposta in tempi compatibili, sarà portata informalmente a conoscenza dei componenti della Commissione prima della prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.**RISOLUZIONI**

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01396 Toninelli: Sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00283).

La Commissione inizia la discussione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione. Evidenziato come sia già stato avviato un percorso esplorativo dall'OSCE in Italia, auspica che il Governo assuma conseguenti iniziative volte a garantire la presenza degli osservatori di tale organismo, assicurandone l'ammissione anche all'interno dei seggi elettorali. Ricordato che tali iniziative sono state assunte anche nell'ambito dei Paesi occidentali democratici più evoluti, si augura che il Governo possa dare seguito a tale impegno al fine di

garantire il corretto svolgimento delle elezioni politiche.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, rilevata anzitutto la necessità di una modifica normativa, al fine di assicurare un simile intervento, fa notare che le iniziative che l'OSCE può assumere sono varie, comportando, a seconda della scelta intrapresa, ambiti operativi differenti, anche di portata limitata, come ricorda essere già avvenuto in passato. Auspica, dunque, una riformulazione della risoluzione che tenga conto di tali aspetti. Facendo riferimento, infine, ad alcune delle iniziative passate richiamate nella risoluzione, ricorda che quella assunta in occasione delle elezioni politiche del 2013 di fatto non si concretizzò per ragioni organizzative e finanziarie.

Emanuele FIANO (PD), nel condividere i principi sottesi alla risoluzione in esame, fa notare che è già in atto un confronto tra Governo e OSCE volto all'assunzione di idonee iniziative, anche normative, volte a perseguire le finalità richiamate da tale atto di indirizzo. Ricorda, infatti, che l'OSCE ha effettuato nei giorni scorsi una missione esplorativa in Italia per valutare la situazione, in vista delle elezioni politiche del 2018, in prospettiva della formulazione di eventuali osservazioni. Ritiene opportuno che di tale dato la risoluzione tenga conto. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, fa poi notare che l'atto di indirizzo potrebbe essere volto all'assunzione da parte dell'Esecutivo anche di una iniziativa normativa volta ad assicurare tale intervento.

Danilo TONINELLI (M5S), richiamando il recente caso riguardante lo svolgimento delle elezioni amministrative ad Ostia, fa notare che in Italia risulta opportuno attivare l'intervento richiamato dalla risoluzione, per assicurare il quale il suo gruppo si dichiarerebbe a favore anche di una modifica normativa.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI ritiene opportuno specificare meglio l'impe-

gnolo che si richiede al Governo, tenuto conto che le iniziative di competenza dell'OSCE possono essere di diversa natura, determinando un ambito operativo più o meno ampio. Si augura, in ogni caso, che non si intenda dare l'impressione che sussista un'incapacità del Paese nell'assicurare il corretto svolgimento delle elezioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce del presente dibattito, ritiene opportuno sospendere brevemente la discussione sulla risoluzione in oggetto, al fine di favorire un confronto tra i gruppi e il Governo e giungere all'elaborazione di un testo condiviso.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.55.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione, a condizione che sia riformulata nel senso di modificare la parte delle premesse – espungendo il terzo punto e aggiungendo, infine, la considerazione che l'OSCE ha effettuato nei giorni scorsi una missione esplorativa in Italia per valutare, in vista delle elezioni politiche del 2018, l'ambiente pre-elettorale e formulare eventuali osservazioni – nonché la parte dispositiva, specificando che si impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di accogliere tempestivamente le raccomandazioni che l'OSCE formulerà in merito all'invio di osservatori elettorali in occasione delle prossime elezioni politiche.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), condividendo le considerazioni testé svolte, a nome del suo gruppo, riformula la risoluzione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva all'unanimità il testo della risoluzione 7-01396 Toninelli nella nuova formulazione (*vedi allegato 1*), che assume il numero 8-00283.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere.

Avverte che la Commissione dovrebbe passare al voto sul conferimento del mandato al relatore, il deputato Parisi, a riferire sul provvedimento all'Assemblea. Constatata l'assenza del relatore, ritiene opportuno rinviare tale voto a una prossima seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva, infatti, da un punto di vista giuridico, che se il Governo era a conoscenza dell'arresto del sindaco, oggetto dell'interrogazione in titolo, era necessario avviare la valutazione in merito alla sua sospensione dalla carica, in quanto non costituisce elemento giustificatorio il suo rilascio su cauzione. Sul piano politico, invece, sottolinea come la gravità dei reati contestati al sindaco di Gallipoli dovevano assolutamente indurlo a portarli a conoscenza della cittadinanza.

5-12922 Parisi e altri: Sull'adozione di interventi correttivi della disciplina sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017.

Mariano RABINO (SC-ALA CLP-MAIE), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mariano RABINO (SC-ALA CLP-MAIE) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-12918 Toninelli e altri: Sul contrasto del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni criminali in Liguria.

Alberto ZOLEZZI (M5S) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, volta in particolare a rilevare l'inerzia dell'amministrazione di Sestri Levante in relazione alla chiusura di centri scommesse situati in quel Comune, inerzia che giustificerebbe, a suo avviso, l'invio di una Commissione d'accesso nel medesimo Comune. In via più generale, l'interrogazione in titolo è volta a conoscere dal Governo informazioni relative all'infiltrazione della criminalità organizzata in Liguria.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua esauriente risposta. Invita, tuttavia, a mantenere alta l'attenzione sull'infiltrazione della criminalità organizzata in Liguria. Sull'inerzia dell'amministrazione di Sestri Levante, rileva come solo il 14 giugno veniva notificato il provvedimento di chiusura del centro scommesse in questione, emanato il 22 aprile, al termine, tra l'altro, della stagione delle scommesse legate al calcio.

5-12919 D'Atorre e Roberta Agostini: Sullo stato di attuazione delle norme sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con più di 3.000 abitanti.

Roberta AGOSTINI (MDP) in qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberta AGOSTINI (MDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esauriente e per i dati forniti. Osserva che l'interrogazione nasce dalla segnalazione di numerose consigliere di parità sul mancato rispetto della norma dettata dalla legge n. 56 del 2014 e dai numerosi ricorsi alla giustizia amministrativa per il mancato rispetto di quella norma. Osserva in proposito che si tratta di una disposizione stringente, ma che non prevede sanzioni e ritiene che sarebbe opportuna una riflessione su questo punto.

5-12920 Plangger e Bueno: Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Renata BUENO (Misto-DI) in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, che nasce dalla necessità di un'interpretazione della disposizione della legge elettorale per la Camera e per il Senato riguardante limitazioni per le candidature nella circoscrizione Estero. Nel ritenere che si tratti di una norma discriminatoria dei diritti politici degli italiani residenti all'estero, ricorda che il Governo aveva accolto come raccomandazione un ordine del giorno che lo impegnava a valutare gli effetti di quella norma e perlomeno ad escludere dalla sua applicazione coloro che hanno ricoperto cariche amministrative.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Renata BUENO (Misto-DI), replicando, rileva come nel territorio italiano sia possibile per i sindaci candidarsi alle elezioni politiche, fatto che conferma la natura discriminatoria della norma oggetto dell'interrogazione. Osserva come la risposta del rappresentante del Governo non chiarisca chi possa candidarsi nella circoscrizione Estero, cosa che crea non pochi problemi in vista della presentazione delle liste.

5-12921 Fiano e Fabbri: Sull'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni e sull'accesso alla banca dati dei veicoli rubati.

Marilena FABBRI (PD) in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, volta ad evidenziare alcune criticità nel rapporto tra Forze di polizia e polizia locale, rapporto che il decreto-legge sulla sicurezza urbana intendeva invece rafforzare. La prima criticità riguarda l'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni; ricorda infatti come il decreto legge demandava a un decreto del Ministro dell'interno, non ancora emanato, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni e la ripartizione delle risorse. Osserva inoltre come una circolare del Ministero dello sviluppo economico abbia stabilito che le procedure per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni non devono essere difformi da quelle previste per soggetti privati. Un'ultima criticità riguarda la venuta meno della possibilità automatica di accesso della polizia locale alla banca dati dei veicoli rubati.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni fornite, ma ribadisce la contraddizione tra lo spirito del decreto-legge

e le criticità evidenziate dall'interrogazione in titolo. Ritornando all'accesso alla banca dati dei veicoli rubati, è ora disposto un accesso puntuale e non più massivo della polizia locale, che rischia di vanificare il contributo dato da questa alle investigazioni delle Forze di polizia. Pur comprendendo le motivazioni di un accesso non più automatico, rileva la necessità di ripristinare forme di collaborazione in questo campo tra Forze di polizia e polizia locale, una collaborazione che ha dato molti frutti.

5-12923 Costantino e altri: Sul concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, svolto a partire dal 2015.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che trova elusiva al pari di quella fornita dal Ministro dell'interno a una sua interrogazione a risposta immediata in Assemblea. Osserva che i fatti riguardanti il concorso oggetto dell'interrogazione in titolo sono ben noti, dai compiti copiati agli errori di ortografia o a citazioni grossolanamente erranee. Ricorda che lo stesso Capo della polizia ha definito il concorso un « pastrocchio » e la dimostrazione di come non si debba fare un concorso. Ricorda altresì come l'Avvocatura dello Stato abbia consigliato il riesame degli elaborati per evitare una quasi certa soccombenza dell'Amministrazione in sede giudiziaria. Ricorda, infine, come la stessa Commissione presieduta dal prefetto Piantadosi abbia evidenziato la ne-

cessità di salvaguardare il buon andamento e l'eguaglianza sostanziale dei concorrenti. Da qui, a suo avviso, nascerebbe la necessità per l'Amministrazione di esercitare il potere di autotutela, annullando il concorso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

7-01396 Toninelli: Sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

premesso che:

il rinnovo delle Camere è un momento cruciale per qualsiasi democrazia perché rappresenta lo strumento con cui vengono scelti i rappresentanti del popolo in Parlamento;

nessun Paese può dirsi esente da fenomeni illeciti, brogli, violazioni, palesi o latenti, del procedimento elettorale in tutte le fasi del suo svolgimento, ivi comprese le fasi conclusive delle operazioni di voto e scrutinio e la disciplina della cosiddetta « par condicio »;

alla luce di quanto sino ad ora esposto, l'attività di monitoraggio elettorale costituisce una componente fondamentale della politica dell'Unione europea ed essa ha avuto e ha ad oggetto eventi elettorali di tutti i Paesi, a prescindere dal loro tasso di sviluppo democratico. Si ricorda, a questo proposito, la presenza di osservatori nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna;

si ritiene opportuno sollecitare l'attenzione dell'attività di monitoraggio elettorale svolta dalle organizzazioni internazionali per il tramite di osservatori;

con il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, fu disposta espressamente l'ammissione della presenza ai seggi elettorali di osservatori dell'Osce in occasione delle elezioni politiche del medesimo anno;

successivamente, un nuovo decreto-legge adottato dal Governo il 15 febbraio 2008 e convertito dal Parlamento il 29

febbraio 2008, ha nuovamente aperto la porta agli osservatori dell'Osce per il monitoraggio delle elezioni politiche;

il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, ha espressamente disposto l'ammissione di osservatori elettorali internazionali presso gli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 2013, anche indicando le procedure di accreditamento;

con il documento della riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della Csce (oggi Osce), i Paesi membri, come si legge al punto 8, hanno sottoscritto e convenuto che presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto, essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla Csce le istituzioni e le organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali;

a luglio 2016 con decisione unanime, i 57 Paesi membri dell'Osce hanno conferito all'Italia la presidenza per il 2018, proprio l'anno in cui ci saranno le elezioni politiche in Italia;

considerato che l'OSCE ha effettuato nei giorni 11-13 dicembre 2017 una missione esplorativa in Italia per valutare,

in vista delle elezioni politiche del 2018, l'ambiente pre-elettorale e formulare eventuali raccomandazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di accogliere tempestivamente le raccomandazioni che l'Orga-

nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) formulerà in merito all'invio di osservatori elettorali OSCE in occasione delle prossime elezioni politiche.

(8-00283) « Toninelli, Scagliusi, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni ».

ALLEGATO 2

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, le norme che regolano l'istituto della sospensione degli amministratori locali sono di stretta interpretazione e rivestono un carattere tassativo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

In particolare, accanto alle ipotesi in cui la sospensione è disposta in conseguenza di una condanna non definitiva o di una misura di prevenzione, il predetto Testo unico prevede che la sospensione di diritto consegua quando un amministratore è colpito da una misura di custodia cautelare o da un divieto di dimora laddove lo stesso riguardi la sede dove si svolge il mandato elettorale.

I provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati dalla cancelleria del tribunale o dalla segreteria del pubblico ministero al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

Tanto premesso, in relazione alla vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, sentiti il Ministero degli Affari Esteri e la Prefettura di Lecce, si riferisce quanto segue.

Il 13 giugno scorso, all'Aeroporto Internazionale Ezeiza di Buenos Aires, il dottor Stefano Minerva, sindaco del Comune di Gallipoli, durante le operazioni di imbarco con un volo Alitalia diretto a Roma, è stato fermato dalle Autorità doganali e di polizia argentine, che gli hanno

contestato la tentata esportazione di tre animali da cacciagione morti, rinvenuti nella sua valigia, nonché il tentato contrabbando di specie protette.

Secondo quanto riferito dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, le autorità argentine nell'occasione hanno disposto il fermo cautelativo del dottor Minerva nonché il sequestro della somma di 3.000 euro in contanti, di cui era in possesso. La stessa Ambasciata ha riferito che la locale Autorità giudiziaria, dopo la convalida del fermo, ha disposto la scarcerazione del dottor Minerva, emettendo nei suoi confronti un decreto di uscita dall'Argentina. Il dottor Minerva è ripartito per l'Italia due giorni dopo, il 15 giugno, dopo aver versato una cauzione ed assunto l'impegno di ritornare in quel Paese per la data del processo.

Il 6 ottobre scorso il dottor Minerva è tornato, quindi, a Buenos Aires per affrontare il processo, che si è concluso con una formula di « *assoluzione totale* » e la specificazione della « *circostanza che la formazione del giudizio non lede il buon nome e l'onorabilità di Minerva* ». Nell'occasione, è stata anche restituita la somma di denaro in precedenza sequestrata.

Il Giudice argentino ha stabilito che le specie cacciate non erano protette mentre, in relazione all'accusa di esportazione di animali, ha ravvisato la manifesta buona fede, posto che all'atto del fermo il dottor Minerva aveva assunto un atteggiamento collaborativo e non reticente.

In conclusione, non sembra pertanto che dall'episodio in questione potessero ravvisarsi, ai sensi della legislazione vigente, eventuali profili per l'attivazione delle cautelari misure sospensive nei confronti dell'amministratore locale.

ALLEGATO 3

5-12922 Parisi e altri: Sull'adozione di interventi correttivi della disciplina sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in relazione a quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato in attuazione della cosiddetta Legge Madia, prevede all'articolo 2, comma 1, lettera L, che gli ispettori superiori della Polizia di Stato che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti e per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario.

Al riguardo, si premette che la nuova disciplina ha ridotto il periodo necessario per accedere alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario (che sostituisce la precedente corrispondente denominazione, alla quale si accedeva dopo 12/15 anni di anzianità nella qualifica di ispettore superiore). Pertanto, gli interessati beneficeranno di tale riduzione, potendo accedere alla citata qualifica prima degli ispettori capo promossi con decorrenza 1° gennaio 2017.

Inoltre, gli interroganti lamentano il venir meno della sovraordinazione gerarchica tra gli ispettori superiori non in possesso dei requisiti di anzianità per l'accesso alla qualifica apicale rispetto a quelli di nuovo inquadramento (*ex ispet-*

tori capo) ai sensi della lettera «i» del citato articolo 2, comma 1.

Al riguardo, va evidenziato che il rapporto di sovraordinazione gerarchica in ogni caso permarrà, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, poiché gli ispettori superiori precedentemente inquadrati nella qualifica avranno ovviamente una anzianità maggiore rispetto ai colleghi di nuovo inquadramento.

In merito alla possibilità di partecipare al concorso per 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, si evidenzia che, nelle more dell'adozione del relativo bando, una parte del personale con qualifica di ispettore superiore potrà accedere, avendo maturato i necessari 8 anni, alla qualifica superiore di sostituto commissario; altra parte, se in possesso della laurea triennale, potrà partecipare al concorso per vice commissario della nuova carriera dei funzionari, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Ciò detto, resta fermo che, laddove la fase applicativa del decreto di revisione dei ruoli della Polizia di Stato dovesse far emergere anomalie e criticità funzionali ed ordinamentali, il Governò potrà procedere con lo strumento del decreto correttivo previsto dall'articolo 8 della Legge Madia.

ALLEGATO 4

5-12918 Toninelli e altri: Sul contrasto del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni criminali in Liguria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la legislazione statale subordina, come noto, l'esercizio della raccolta di scommesse ad una autorizzazione del Questore, rilasciata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, previa apposita concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

In Liguria vi è poi la specifica disciplina, fissata dalla legge regionale n. 17/2012 che, perseguendo la finalità della tutela del decoro urbano e della lotta alla ludopatia, pone limiti di distanza minima delle sale da gioco da luoghi sensibili quali scuole, chiese, strutture sportive, ecc..

I due ordini di disciplina coesistono poiché attengono ad interessi pubblici diversi, facenti capo alle rispettive Amministrazioni, statali e territoriali.

Ciò premesso, la Prefettura di Genova ha fatto sapere che il Comune di Sestri Levante ha disposto la chiusura di entrambe le sale citate nell'atto di sindacato ispettivo, ubicate in via Unione Sovietica e in via Nazionale, per il mancato rispetto della richiamata disciplina regionale, con provvedimenti rispettivamente del 6 giugno e del 9 maggio scorsi.

Tuttavia, accogliendo il ricorso del titolare della società L2 srl, il TAR Liguria ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento comunale che riguardava la prima sala, fissando l'udienza di merito per il 16 maggio 2018.

Con riguardo, invece, alla sala gestita dalla BMB srl, il provvedimento comunale di cessazione dell'attività è divenuto definitivo. Lo scorso 16 novembre per-

sonale della Polizia municipale di Sestri Levante, nel corso di un controllo, ha tuttavia accertato che in realtà la sala continuava l'attività di gestione di macchine da gioco, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente si è proceduto alla contestazione delle violazioni accertate e alla chiusura dell'esercizio.

Lo stesso Comune ha riferito che la Polizia municipale eseguirà un nuovo sopralluogo per verificare il completo rispetto del provvedimento di cessazione della raccolta di gioco e valutare l'eventuale autorizzazione alla riapertura del locale per la sola somministrazione di alimenti e bevande.

Vi è da dire, comunque, che entrambe le sale avevano conseguito sia l'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'adesione alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2015, sia la successiva licenza di polizia rilasciata dal Questore di Genova, ai sensi del citato articolo 88.

Più in generale, per quanto concerne l'azione di contrasto dei fenomeni criminali nel levante ligure, che interessano il settore dei giochi e delle scommesse, sono effettivamente documentati investimenti dei proventi di attività illecite anche nel settore della gestione e della locazione di sale da gioco a Sestri Levante da parte di organizzazioni criminali.

Vi è, comunque, una forte attenzione da parte delle forze di polizia sullo specifico settore che, tra l'altro, ha dato luogo, nei mesi scorsi, ad una operazione condotta dalla Questura di Genova in

collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con l'arresto di 4 persone, accusate di appartenere ad una associazione mafiosa di tipo 'ndraghetista.

Anche il Nucleo di Polizia Tributaria di Genova ha riferito che i punti toccati

dall'atto di sindacato ispettivo sono oggetto di approfondimenti giudiziari in atto.

Inoltre, il Gruppo interforze operante in Prefettura ha avviato, all'esito dell'indagine Jackpot, una specifica attività di monitoraggio con finalità di prevenzione antimafia.

ALLEGATO 5

5-12919 D'Attorre e Roberta Agostini: Sullo stato di attuazione delle norme sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con più di 3.000 abitanti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, sul tema dell'equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, la normativa vigente prevede, all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che « gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti ».

Lo stesso testo unico dispone, all'articolo 46, comma 2, che il sindaco e il presidente della provincia nominino i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Da ultimo, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli atti adottati in vigore di tale disposizione trovano in essa un « ineludibile parametro di legittimità » (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 4626/2015), che il sindaco è tenuto ad

una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i sessi e che, laddove non sia possibile, deve rendere adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità (Consiglio di Stato, sentenza n. 406/2016; TAR Calabria, Catanzaro, sentenze nn. 1, 2, 3 e 4/2015).

Il Ministero dell'interno, ancor prima dei pronunciamenti giurisdizionali richiamati, aveva già sollecitato i comuni ad un puntuale rispetto di tali principi, con circolare del 24 aprile 2014.

Va, tuttavia, evidenziato che la citata legge n. 56 del 2014 non prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto della percentuale di genere, e, pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti, adottati in sede di composizione della giunta comunale, possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.

Rappresento, infine, che dall'Anagrafe degli amministratori locali, istituita presso il Ministero dell'interno, si rileva che, alla data del 1° dicembre scorso, nei 3.545 comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, su un totale di 18.029 assessori, 7.397 sono di genere femminile, per una percentuale pari al 41 per cento.

ALLEGATO 6

5-12920 Plangger e Bueno: Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2 della legge 3 novembre 2017, n. 165.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, come hanno ricordato gli Onorevoli interroganti, la legge n. 165 del 2017, di riforma del sistema elettorale, ha previsto espressamente che non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica nella Circoscrizione Estero « gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero ».

Inoltre, come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, in occasione della discussione della citata legge presso questo ramo del Parlamento era stata accolta una raccomandazione con la quale si chiedeva al Governo di valutare gli effetti di tale disposizione al fine di adottare ulteriori iniziative amministrative volte ad escludere dall'incandidabilità coloro che hanno ricoperto « cariche aventi sostanziale natura amministrativa, quali consiglieri di organi comunali comunque denominati ».

Sul punto è necessario osservare che la disposizione in questione, in quanto incidente sulla sfera del diritto di elettorato passivo, è da considerarsi di stretta interpretazione e come tale difficilmente suscettibile di letture estensive o restrittive in via amministrativa.

In ogni caso va ricordato che la valutazione circa la regolarità delle liste e delle candidature presentate è attribuita dalla legge alla piena autonomia dell'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero costituito presso la Corte di Appello di Roma, nonché, in sede di convalida degli eletti, alla Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Concludo segnalando che, nella pubblicazione concernente le « Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la Circoscrizione Estero » il Ministero dell'interno inserirà il modello di accettazione della candidatura nel quale il candidato dovrà dichiarare di non ricoprire o di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello in uno Stato estero.

ALLEGATO 7

5-12921 Fiano e Fabbri: Sull'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni e sull'accesso alla banca dati dei veicoli rubati.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti segnalano la sospensione, a decorrere dal 20 marzo scorso, di un servizio gratuito erogato dal Ministero dell'interno fruibile anche dalle Polizie locali, finalizzato ad ottenere in tempo reale informazioni sulla presenza di veicoli circolanti sul territorio, oggetto di denuncia di furto. Tale circostanza avrebbe creato difficoltà nell'espletamento dei controlli in sede locale e, per tale ragione, chiedono il ripristino del predetto servizio.

Il sistema a cui fa riferimento l'interrogazione consiste verosimilmente nel servizio *Crimnet* di consultazione *on line* dei dati dei veicoli e dei documenti smarriti o rubati nonché delle banconote da ricercare, fornito al pubblico dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso una piattaforma *web* istituzionale.

I dati sulla piattaforma *web* sono disponibili, esclusivamente nell'interesse della persona che ha smarrito ovvero subito il furto. Essi hanno valore puramente informativo poiché non aggiornati in tempo reale con i dati del Centro Elaborazione Dati interforze, che sono ad esclusiva disposizione degli operatori delle Forze di polizia, ai sensi delle legge n. 121 del 1981.

Il servizio *Crimnet*, nelle more di un potenziamento tecnologico complessivo, è stato oggetto di una recente rivisitazione funzionale per elevare gli *standard* di sicurezza e protezione dei dati, in sintonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di consultazione delle predette informazioni.

L'innovazione tecnologica avviata progressivamente negli ultimi mesi ha riguardato l'introduzione di limitazioni tecniche volte ad impedire l'effettuazione di interrogazioni massive e a circoscrivere così l'accesso a singoli utenti.

In particolare, in adesione alle indicazioni del Garante, la fruibilità di tali dati non è indirizzata ad attività di polizia ma alla mera informazione ai cittadini, che sono invitati a rivolgersi alle Forze di polizia per eventuali approfondimenti.

Per tali motivi, appare evidente che il servizio *Crimnet* non può essere posto alla base delle necessità istituzionali delle Polizie locali.

Va, poi, ricordato che il CED del Dipartimento della pubblica sicurezza fornisce le informazioni circoscritte ai veicoli rubati (in particolare targhe e telai) in tempo reale, e senza oneri, alla società Ancitel s.p.a, che offre servizi telematici ai comuni aderenti. Tale ultimo canale è stato strutturato per effettuare interrogazioni puntuali sul singolo « oggetto » in relazione ai servizi di polizia stradale della polizia municipale.

Per quanto concerne, infine, i tempi di emanazione del Decreto del Ministro dell'interno, per la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati all'installazione di sistemi di videosorveglianza, si rappresenta che il relativo schema di provvedimento è stato trasmesso il 9 novembre scorso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del preventivo assenso ai fini del concerto.

ALLEGATO 8

5-12923 Costantino e altri: Sul concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, svolto a partire dal 2015.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, intendo preliminarmente confermare quanto già riferito dal Ministro dell'interno sulla vicenda del concorso interno per la qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, in occasione della risposta al *question time* dell'Onorevole Andrea Maestri, svoltosi nella seduta del 4 ottobre scorso.

Riguardo a quanto evidenziato nell'odierno atto di sindacato ispettivo, va precisato che il Tar Lazio, chiamato a esprimersi sulle impugnative cautelari proposte avverso la graduatoria del concorso, nelle prime udienze camerali di discussione di detti contenziosi, in data 13 e 26 settembre 2017, ha rimarcato l'insussistenza di sufficienti motivi di *fumus boni juris* e ha rilevato che la Commissione di verifica « Piantedosi » appariva « finalizzata non tanto al riesame di tutte le singole posizioni oggetto di ricorsi giurisdizionali quanto, piuttosto, ad un intervento ricognitivo delle regole procedurali seguite ».

Nelle successive udienze camerali di ottobre e di novembre scorsi, pur respingendo le misure cautelari richieste, il T.A.R. ha ordinato all'Amministrazione il deposito di tutti gli atti della Commissione di verifica, ivi compresa la relazione conclusiva.

Ricordo, al riguardo, la predetta Commissione aveva lo scopo di verificare l'omogeneità di applicazione dei criteri di

valutazione adottati sulla base dell'analisi di un campione di elaborati.

L'entità delle incongruenze emerse a seguito della verifica sono state ritenute, dalla stessa Commissione « Piantedosi », frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000).

Peraltro, dai pareri espressi dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, è emersa « l'insussistenza delle diverse doglianze dei ricorrenti, sia con attinenza ad assunti vizi di carattere generale della procedura concorsuale, sia con riferimento al generale corretto esercizio della discrezionalità tecnica ».

In conclusione, tutte le procedure esperite e le verifiche attuate in relazione a tale procedura concorsuale non ne hanno consentito l'annullamento, a differenza del concorso a 559 posti di allievo agente. Ciò a dimostrazione che laddove l'Amministrazione abbia verificato criticità insanabili non ha esitato ad adottare conseguenti provvedimenti in autotutela, come, peraltro, lo stesso Capo della Polizia ha avuto modo di sottolineare, con una nota del 4 ottobre, manifestando piena sintonia con quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in occasione del *Question Time* svolto nella medesima giornata.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti riformulati</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	65
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	67
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.	
Audizione di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
ERRATA CORRIGE	62

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 1.1 e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.2. Invita al ritiro dell'emendamento Dambruoso 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.4, purché riformulato in maniera identica all'emendamento a sua firma 1.5, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 1.6 e 1.7, mentre rac-

comanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.8 e 1.9. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Dambruoso 1.10, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.11 e Agostinelli 1.12. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Bonafede 1.13 e Agostinelli 1.14, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.15. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01, mentre ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI) ritira le proposte emendative a sua firma 1.3, 1.6 e 1.7, mentre accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.10, proposta dalla relatrice.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che siano sospesi brevemente i lavori della Commissione per consentirgli di valutare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.4, proposta dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara, all'esito della valutazione testé effettuata, di non accettare la riformulazione proposta dalla presidente e relatrice della sua proposta emendativa 1.4. In particolare, fa presente di non ritenere condivisibile il riferimento alle condizioni « reddituali » dei coniugi, oltre che a quelle personali ed economiche degli stessi. Evidenzia, inoltre, come a suo avviso, il richiamo al « corso della vita matrimoniale », nella previsione della valutazione da parte del giudice della

ridotta capacità reddituale in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, potrebbe essere lesivo dei diritti di coloro che hanno, ad esempio, convissuto per molti anni prima di contrarre matrimonio. Ritiene, inoltre, necessario prevedere che il tribunale possa predeterminare la durata dell'assegno, « tenuto conto degli elementi di valutazioni indicati ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, alla luce delle osservazioni espresse dal collega Colletti propone di riformulare, in maniera identica, l'emendamento Bonafede 1.4 e la proposta emendativa a sua firma 1.5, espungendo il riferimento alle condizioni « reddituali » dei coniugi (*vedi allegato 1*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non accettare la riformulazione testé proposta dalla presidente e relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Agostinelli 1.1 e 1.2 della relatrice (*vedi allegato 2*), respinge la proposta emendativa Bonafede 1.4 ed approva l'emendamento 1.5 della relatrice, come riformulato, nonché la proposta emendativa 1.8 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 1.9 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.9 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Dambruoso 1.10 nei termini accettati dal proponente e riformulati dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.11, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento Agostinelli 1.12, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che il tribunale possa disporre, con il consenso della parte obbligata e, ove le circostanze lo consentano, la corresponsione in unica soluzione, determinandone le modalità. La medesima proposta emendativa è volta, altresì, a disporre che la corresponsione in un'unica soluzione possa avvenire anche su accordo delle parti, ove ritenuta equa dal tribunale.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.12.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.13, del quale non accetta la riformulazione proposta dalla presidente e relatrice. Nel rammentare che lo stesso propone di sostituire l'attuale comma 10 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, che dispone che l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge al quale lo stesso assegno deve essere corrisposto passa a nuove nozze, con la disposizione che prevede la cessazione dell'obbligo anche in caso di convivenze di fatto ex articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, ritiene che con la riformulazione proposta dalla relatrice, che è volta a sopprimere l'indicazione del comma 36 del citato articolo 1, si potrebbe correre il rischio di non consentire la cessazione di tale obbligo nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto a riceverlo, abbia instaurato una convivenza stabile non registrata. Ciò in ragione del fatto che, sebbene le convivenze di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016 siano di incerta individuazione giurisprudenziale, il richiamo al predetto comma assicurerebbe, comunque, che le disposizioni previste dall'emendamento si applichino a tutte le fattispecie di convivenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Bonafede sull'esistenza di una categoria di conviventi di fatto non disciplinata dalla citata legge n. 76 del 2016, ritiene opportuno il semplice richiamo alle convivenze di fatto senza l'indicazione del citato comma 36.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.13.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 1.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Agostinelli 1.14 ed approva l'emendamento Bonafede 1.15 e l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente* e relatrice, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nel comunicare l'intenzione di voler verificare la sussistenza delle condizioni per poter trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, informa, preliminarmente, di ritirare l'emendamento a sua firma 1.020, quindi, invita al ritiro della proposta emendativa Colletti 01.01, esprimendo, altrimenti parere contrario e raccomanda l'approva-

zione dell'emendamento a sua firma 1.6. Invita, quindi, al ritiro del subemendamento Colletti 0.1.5.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5. Invita, altresì, al ritiro della proposta emendativa Colletti 1.2, esprimendo, altrimenti, parere contrario, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.4 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Colletti 1.3 e 1.1. Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Nuti 1.010 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.09. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nuti 1.0200, 1.03, 1.04, 1.01 e 1.07, mentre formula parere favorevole sulla proposta emendativa Nuti 1.08. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.0110 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.06. Formula, in fine, parere contrario sulla proposta emendativa Nuti 1.050.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia SARTI (M5S) ritira le proposte emendative a sua firma 01.01 e 1.2.

La Commissione, approva l'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.5.1 a sua firma, volto a sopprimere la previsione che subordina l'elargizione, dopo il decreto che dispone il giudizio all'emersione di elementi probatori fondati connessi alla sussistenza dell'evento delittuoso.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel dichiarare di essere disponibile a rivedere la disposizione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, invita nuovamente la collega Sarti a ritirare il subemendamento 0.1.5.1, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.1.5.1 ed approva gli emendamenti 1.5 del relatore, Colletti 1.1 e 1.4 del relatore, nonché Colletti 1.3 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.010, volto ad individuare, tra le organizzazioni legittimate a presentare domanda di elargizione non più quelle iscritte in un registro tenuto a cura del prefetto, bensì quelle iscritte in un registro unico nazionale tenuto presso il Ministero dell'intero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta emendativa Nuti 1.010 ed approva l'articolo aggiuntivo Nuti 1.09 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.0200, volto ad escludere la partecipazione al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura dei rappresentanti delle associazioni antiracket e a prevedere che il presidente del citato comitato non sia stato candidato ad alcuna competizione elettorale svolta nel territorio nazionale nei precedenti venti anni.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nell'evidenziare di aver espresso parere favorevole su tutte le proposte emendative volte a ridurre al minimo i conflitti di interesse all'interno del Comitato, fa presente che il parere contrario su tale proposta emendativa è dettato dalla volontà di non delegittimare il ruolo ineludibile svolto dalle associazioni antiracket.

La Commissione respinge la proposta emendativa Nuti 1.0200.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.03 che dispone che il presidente del comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura sia una persona estranea al mondo della politica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.03.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.04 che modifica la disciplina relativa alla composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nuti 1.04 e Nuti 1.01.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.07, volto a prevedere la rotazione all'interno del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura delle associazioni che ne fanno parte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta emendativa Nuti 1.07 ed approva l'articolo aggiuntivo 1.08 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.0110 volto ad apportare trasparenza nell'erogazione di finanziamenti pubblici da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.0110, approva la proposta emendativa Nuti 1.06 (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.050.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

Audizione di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonella MASSARO, *professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Sofia AMODDIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Antonella MASSARO, *professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 925 del 7 dicembre 2017, a pagina 44, seconda colonna, all'ottava riga, il numero: « 1.16 » è sostituito dal seguente « 1.01 »; e, alla sedicesima riga, il numero: « 1.17 » è sostituito dal seguente: « 1.02 ».

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali, economiche e reddituali in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

1.4. Bonafede, Agostinelli, Colletti.

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e

alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

1.5. Ferranti.

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

1.10 Dambruoso.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sosti-

tuito dal seguente: «L'obbligo di corresponsione dell'assegno in forma periodica cessa nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto a riceverlo, contragga un nuovo matrimonio o un'unione civile o risulti convivente di fatto».

1.13 Bonafede, Agostinelli, Colletti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole: « o viene meno il suo stato di bisogno » sono aggiunte le seguenti: « ovvero risulti convivente di fatto o unito civilmente ».

1.14 Agostinelli, Bonafede, Colletti.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il tribunale dispone con le seguenti: il tribunale può disporre *e, dopo le parole:* di vita, inserire la seguente: rispettive.

1.1. Agostinelli, Bonafede, Colletti.

Al comma 1, sostituire la parola: compensare con la seguente: equilibrare e dopo le parole: di vita aggiungere la parola: rispettive.

1.2. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipen-

denti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venimento della comunione spirituale e materiale.

1.5. La Relatrice (*nuova formulazione*).

Al comma 2, secondo capoverso, dopo la parola: circostanze inserire le seguenti indicate nel settimo comma.

1.8. La Relatrice.

Al comma 2, sopprimere il terzo capoverso.

1.9. La Relatrice.

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

1.10 Dambruoso (*nuova formulazione*).

Al comma 4, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: quattordicesimo.

1.15. Bonafede, Agostinelli, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.01. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e, al comma 5, dell'articolo 14, legge n. 108 del 1996, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «ventiquattro».

1.6. Il Relatore.

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità della intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso».

1.5. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 7-quater, sostituire la parola: contratto con la seguente: accumulato.

1.1. Colletti, Sarti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».

1.4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga».

1.3. Colletti, Sarti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia libe-

ratoria di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

1.09. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, lettera *d*), aggiungere in fine le seguenti parole: « I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto sup-

porto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla ».

1.08. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1 lettera *d*) ».

1.06. Nuti, Di Vita.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione del Ministro Plenipotenziario Carmine Robustelli, Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (*Senior Arctic Official*) (*Svolgimento e conclusione*) 69

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'onorevole Luis Stefanelli, deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela . 70

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Pensionati della Repubblica Bolivariana del Venezuela Residenti nella Repubblica Italiana (APEVEREIT) sulle problematiche concernenti l'attuazione degli accordi italo-venezuelani in materia di sicurezza sociale 70

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione del Ministro Plenipotenziario Carmine Robustelli, Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (*Senior Arctic Official*).

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Plenipotenziario Carmine ROBUSTELLI, *Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (*Senior Arctic Official*)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Gianni FARINA (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I) e Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica il Ministro Plenipotenziario Carmine ROBUSTELLI, *Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (*Senior Arctic Official*)*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

Incontro con l'onorevole Luis Stefanelli, deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.10 alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Pensionati della Repubblica Bolivariana del Venezuela Residenti nella Repubblica Italiana (APEVEREIT) sulle problematiche concernenti l'attuazione degli accordi italo-venezuelani in materia di sicurezza sociale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di divisione Dario Giacomini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno	71
Audizione dell'Ispettore generale della sanità militare, generale ispettore capo Enrico Tomao, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di divisione Dario Giacomini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

Audizione dell'Ispettore generale della sanità militare, generale ispettore capo Enrico Tomao, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.30 alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	73
ALLEGATO 1 <i>(Emendamenti)</i>	77
Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose. C. 4662 Fragomeli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	74
ALLEGATO 2 <i>(Emendamenti)</i>	80
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti, C. 4608 Ruocco, C. 4749 Petrini e C. 4769 Busin <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4769)</i>	75
Sui lavori della Commissione	75
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo <i>(Esame e approvazione del documento conclusivo)</i> .	76
ALLEGATO 3 <i>(Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive

professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame erano stati espressi i

pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 (*vedi allegato 1*). In particolare era stato espresso parere favorevole sull'emendamento 1.8 del relatore, mentre era stato espresso parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passando quindi alle proposte emendative riferite agli altri articoli della proposta di legge, esprime parere favorevole sull'emendamento Pesco 2.1, raccomanda l'approvazione dell'identico emendamento 2.2 del Relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 3.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.3 del Relatore, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 3.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.2, il quale intende stabilire che nei contratti tra le società sportive professionistiche e i procuratori di sportivi professionisti deve essere indicata la percentuale di prestazione del procuratore riferita alle società sportive professionistiche e la percentuale riferita invece agli sportivi professionisti, prevedendo che la deducibilità a fini IRAP da parte delle società sportive delle prestazioni dei procuratori riguarda la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. Ritene infatti che tale specificazione faccia maggiore chiarezza rispetto alla norma introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge, come riscritto dall'emendamento 1.8 del relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, considera fondato il rilievo del deputato Pesco, rivedendo pertanto la valutazione espressa sull'emendamento Pesco 1.2, sul quale esprime parere favorevole.

Avverte quindi che l'approvazione degli emendamenti 1.8 del Relatore e Pesco 1.2 comporterebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Busin 1.1 ed approva gli emendamenti 1.8 del Re-

latore e Pesco 1.2, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Pesco 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Con distinte votazioni, approva quindi gli identici emendamenti 2.1 Pesco e 2.2 del Relatore, respinge l'emendamento Pesco 3.1, approva l'emendamento 3.3 del Relatore e respinge l'emendamento Pesco 3.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

C. 4662 Fragomeli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che sono state presentati due emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 2*).

In sostituzione del relatore, Boccadutri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 del Relatore e Fragomeli 1.2.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva come l'emendamento 1.1 del Relatore sia volto a semplificare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente le misure di prevenzione dell'utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In particolare rileva come la proposta emendativa, la quale raccoglie gli spunti e le osservazioni in tal senso fornite dagli organismi rappresentativi dei professionisti obbligati all'adempimento dei predetti oneri, introduca una previsione in base alla quale il riscontro dei dati identificativi, ai fini della verifica dell'identità del cliente, si considera assolto quando è effettuato attraverso la carta di identità elettronica, non richiedendosi quindi adempimenti ulteriori a carico dei soggetti obbligati, i quali non saranno peraltro obbligati a effettuare tale verifica solo attraverso la predetta carta d'identità elettronica.

Illustra quindi le finalità del suo emendamento 1.2, il quale, intervenendo su un tema molto dibattuto, consente l'utilizzo della carta d'identità elettronica, in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, in tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini della rilevazione della presenza tramite timbratura in entrata e in uscita dal luogo di lavoro. Nel sottolineare come l'introduzione di tale utilizzo della carta d'identità elettronica, non consentendo al titolare della carta stessa la registrazione di timbrature per conto di altri soggetti, avrà ripercussioni positive in termini di sicurezza e di correttezza nei sistemi di rilevazione delle presenze, rileva come l'emendamento non contenga peraltro, a carico delle amministrazioni pubbliche, alcun obbligo circa l'installazione di nuovi dispositivi per la rilevazione delle timbrature.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 del Relatore e Fragomeli 1.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.

C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti, C. 4608 Ruocco, C. 4749 Petrini e C. 4769 Busin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4769).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 4769 Busin, recante disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie in sofferenza nei riguardi delle banche e degli intermediari finanziari, è stata abbinata all'esame delle proposte di legge C. 4352, C. 4424, C. 4607, C. 4608 e C. 4749, in quanto vertente sulla medesima materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che, durante l'audizione informale del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale, svolta dalla Commissione il 30 marzo scorso, aveva posto un quesito relativo alle verifiche fiscali nei confronti della società Gesconet, alla quale lo stesso Comandante generale si era riservato di rispondere successivamente in forma scritta. Dal momento che tale risposta non gli è ancora pervenuta, chiede i motivi di tale ritardo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, si riserva di sollecitare alla Guardia di Finanza la trasmissione della risposta al quesito posto in quell'occasione.

La seduta termina alle 12.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata formulata una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 3*), il quale è stato informalmente trasmesso via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Sebastiano BARBANTI (PD) desidera ringraziare tutti i componenti della Commissione per aver seguito il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva, il quale è stato ampio e impegnativo, anche perché si è concentrato in un lasso di tempo ristretto.

Ringrazia inoltre le strutture di supporto della Commissione per il fondamentale apporto fornito allo svolgimento dell'indagine, nonché ai fini della predisposizione della proposta di documento conclusivo.

Segnala quindi l'opportunità di procedere già nella seduta odierna alla votazione della predetta proposta di documento conclusivo, in considerazione dell'incertezza circa i tempi di lavoro che saranno a disposizione della Commissione nella prossima settimana, in relazione alla discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio: ritiene infatti importante

assicurare la conclusione del notevole lavoro svolto dalla Commissione attraverso l'indagine conoscitiva, che può risultare assai utile per il Paese in prospettiva futura.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, considera importante portare a compimento il lavoro svolto nel corso dell'indagine conoscitiva, il cui impatto legislativo riguarderà evidentemente la prossima legislatura, ma che appare di per sé molto significativo.

Dino ALBERTI (M5S) chiede quando potrebbe essere prevista un'eventuale ulteriore seduta per esaminare la proposta di documento conclusivo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, relativamente alla domanda del deputato Alberti, ritiene che un'ulteriore seduta per l'eventuale seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo potrebbe essere fissata nella giornata di martedì 19 dicembre prossimo, rilevando tuttavia come sussista il concreto rischio che l'andamento dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana impedisca alla Commissione di riunirsi ulteriormente. Invita pertanto a votare la proposta di documento nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 13.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (C. 4365 Bernardo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Busin, Giorgetti.*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 1.

(Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali ».

2. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati « oneri pluriennali » e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

« i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali ».

1. 8. Il Relatore.*(Approvato)*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 1-ter sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;

dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la

percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale di prestazione riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.

1. 2. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

(Approvato)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 1-ter sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;

dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica.

1. 3. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 1, capoverso lettera 1-ter, dopo le parole: ammessi in deduzione inserire le seguenti: purché strettamente inerenti i relativi ricavi di esercizio.

1. 4. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 1-ter:

1) dopo le parole: « ovvero di rinnovi contrattuali » aggiungere le seguenti: « , nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. »;

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti, in egual misura, nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. »;

3) al secondo periodo, dopo le parole: « sportivo professionista tesserato » aggiungere le seguenti: « nei limiti e a condizione che i detti costi concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva ».

b) al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), sostituire le parole: « nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato » con le seguenti: « , a condizione che i detti costi siano stati posti in essere nell'interesse esclusivo della società sportiva »;

c) al comma 2, lettera b), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « I costi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sono ammessi in deduzione nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. I compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo pro-

fessionista tesserato sono deducibili nei limiti e a condizione che concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva ».

1. 5. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), prima delle parole: « i compensi corrisposti » inserire le seguenti: « per gli sportivi professionisti ».

1. 6. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), sopprimere le parole: « nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato ».

1. 7. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***2. 2.** Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la parola: reddito con le seguenti: valore della produzione netta.

3. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.

3. 2. Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose (C. 4662 Fragomeli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: « del regolamento EU n. 901/2014. » è aggiunto il seguente periodo: « Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione di cui alla lettera *a*) del presente comma sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica ».

1. 1. Il Relatore.**(Approvato)***Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'en-

trata in vigore della presente legge, le successive nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

2-ter. Con il decreto del Ministro dell'interno relativo alla completa sostituzione, anche a livello nazionale, della carta d'identità cartacea con la nuova carta d'identità elettronica di cui al comma *2-bis* dell'articolo *7-vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché ulteriori impieghi.

1. 2. Fragomeli.**(Approvato)**

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Le premesse dell'indagine conoscitiva.**

L'affermarsi e lo svilupparsi della tecnologia finanziaria (*financial technology* o FinTech), legata essenzialmente alla digitalizzazione dei servizi finanziari, costituisce uno dei fenomeni più significativi degli ultimi anni e uno dei fattori più importanti per il futuro dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, nonché dell'intera economia mondiale, e merita dunque un approfondimento molto attento.

La rilevanza dell'impatto che il modello organizzativo e di business del FinTech sta avendo e avrà è del resto ampiamente dimostrata anche dal confronto con altri settori economici che hanno già sperimentato la rivoluzione digitale: basti pensare a musica, viaggi e video, dove, in soli 10 anni, sono nati e si sono imposti alla quotidianità siti quali iTunes o Spotify, Expedia o Booking, Netflix, e dove i soggetti imprenditoriali che per primi hanno colto le opportunità fornite da questo fenomeno hanno visto crescere i profitti, dando vita a un mercato molto concentrato. Con particolare riferimento al settore finanziario, in Cina, ad esempio, società come Alipay e Tencent hanno ormai un numero di clienti paragonabile a quelli degli istituti di pagamento tradizionali e gli investimenti privati in società FinTech, che nel 2010 erano pari a 1,8 miliardi di dollari, nel 2015 sono cresciuti sino alla cifra di 19 miliardi.

Tale evoluzione ha inciso molto non solo dal lato dell'offerta di servizi, ma anche dal lato della domanda: infatti, se nel 2009 il 70 per cento dei clienti utilizzava le filiali bancarie, oggi due contatti su

tre con le banche avvengono in via digitale e, secondo alcuni analisti, entro il 2021 quasi 3 miliardi di utenti potranno accedere ai servizi bancari al dettaglio tramite smartphone, tablet, PC e smartwatches, con una crescita del 53 per cento rispetto al 2017.

In questo contesto la Commissione Finanze ha maturato la decisione di procedere a un'indagine conoscitiva su tali tematiche, nella consapevolezza che il legislatore, così come il Governo e le Autorità di vigilanza, devono interrogarsi interrogativo, in modo responsabile e lungimirante, sulle conseguenze della crescita del settore FinTech rispetto al sistema delle banche e dei mercati finanziari e assicurativi nel loro complesso, nonché rispetto all'ordinamento settoriale vigente. Occorre infatti verificare l'adeguatezza del sistema normativo e di vigilanza rispetto a tale evoluzione, al fine di, da un lato, scongiurare lacune e carenze e, dall'altro, evitare che un eccesso di regolamentazione finisca per rendere l'economia italiana inospitale per questo settore, con la conseguenza negativa di avvantaggiare nazioni più competitive. In tale prospettiva appare opportuno tenere conto di due aspetti: quello sociale e quello industriale.

Per ciò che attiene al primo aspetto, è necessario cogliere l'opportunità di incrementare l'inclusione finanziaria sia per le persone fisiche sia per le imprese: ad esempio, il *peer to peer lending* o il *crowdfunding* consentono l'accesso al credito a soggetti non bancabili o diversamente bancabili; il cosiddetto *roboadvisor* (servizio automatizzato di investimento) può rendere più accessibile (in termini di

costo/efficienza) la gestione del *personal finance*; i servizi di *money transfer* e di *payment* rendono meno onerosi e più semplici pagamenti e scambi di denaro, dando un ulteriore impulso all'*e-commerce* e rispondendo all'esigenza dei clienti di avere sempre a disposizione la propria disponibilità finanziaria.

Un altro settore che potrà avvalersi dell'apporto di tali tecnologie è quello assicurativo, nella prospettiva della cosiddetta InsurTech: lo sviluppo dell'*information technology* e l'analisi dei *big data* consentiranno infatti una personalizzazione spinta dei profili di rischio, e quindi di prezzo, dei prodotti assicurativi.

In generale l'indagine conoscitiva è partita dunque dalla convinzione che lo Stato debba governare tali cambiamenti, con lo scopo di mantenere, o meglio accrescere, il benessere della collettività, ripensando necessariamente il modello di sviluppo e le politiche di fronte alla nascita di nuovi settori, nuovi lavori, nuovi modelli di servizio. Un'ulteriore constatazione da cui la Commissione è partita per svolgere la sua attività conoscitiva è che la collaborazione tra banche tradizionali e operatori FinTech è inevitabile, poiché, ad oggi, le prime dispongono delle risorse di cui hanno bisogno i secondi e viceversa.

Tali nuovi paradigmi, mercati e canali necessitano di un adeguato contesto normativo, al fine di garantire la tutela dei risparmiatori, la *privacy* dei dati personali trattati, i processi di conoscenza dei clienti e i presidi per il contrasto al riciclaggio di denaro, nonché l'elaborazione di una cornice regolamentare in grado di garantire la pacifica convivenza tra operatori tradizionali e le nuove *start-up* del settore FinTech.

Tale considerazione di fondo è ulteriormente rafforzata dal fatto che dal 2018 il recepimento della direttiva PSD2 abatterà definitivamente ogni barriera residuale all'operatività delle società FinTech, con la conseguenza che lo spazio lasciato libero dalle banche tradizionali sarà certamente occupato dalle nuove società FinTech, permettendo a nuovi attori di affac-

ciarsi sul mercato e consentendo loro di accedere a informazioni e iniziare ad operare sui conti dei clienti.

In questo ampio e articolato panorama la Commissione Finanze ha ritenuto necessario approfondire tali tematiche attraverso un'indagine conoscitiva, al fine di acquisire una conoscenza del settore, del suo impatto sull'ecosistema finanziario-bancario, nonché degli interventi normativi da realizzare per tutelare i risparmiatori, ridurre i rischi sistemici, creare un contesto favorevole per l'ingresso di nuovi capitali dall'estero e favorire lo sviluppo dell'innovazione nel settore.

Nel corso dell'indagine, che si è articolata in tempi rapidi, nell'arco di meno di tre mesi, sono state svolte trenta audizioni, che hanno consentito di ascoltare numerosi esponenti delle principali società italiane operanti nel settore del FintTech, alcune banche (Banca Intesa, Banca Sella), nonché diversi altri operatori finanziari, le rappresentanze del settore bancario e assicurativo e di quello della consulenza finanziaria (ABI, ANIA e ANASF), Borsa Italiana, alcuni esperti del settore, nonché i rappresentanti dei soggetti regolatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la CONSOB e la Banca d'Italia.

2. Il FinTech: verso una definizione del comparto.

Sebbene manchi una definizione codificata di FinTech, dalle risultanze delle indagini è emersa la pressoché unanime tendenza a qualificare il fenomeno come l'affermarsi e lo svilupparsi della tecnologia finanziaria legata alla digitalizzazione dei servizi finanziari (*financial technology* o FinTech), che coinvolge l'intero ambito dei servizi medesimi.

Le implicazioni tecnologiche di questo fenomeno sono dirompenti, non solo per il sistema finanziario, in quanto da oltre dieci anni si assiste alla trasformazione digitale della domanda di beni e servizi in tutti i settori dell'economia. Si tratta di un fenomeno intersettoriale su base globale (e ciò interessa i settori finanziario, bancario e assicurativo) che nasce e si sviluppa nel

nuovo contesto disegnato dalla tecnologia della comunicazione e dell'informazione.

Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sono emersi suggerimenti e proposte al legislatore ed alle autorità regolatrici. Alcune prospettive sono riferite al particolare settore in cui operano gli *stakeholder* audit; altre invece riguardano, più genericamente, l'intero settore della tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari.

3. Il contesto di mercato.

Nel contesto storico-economico attuale le attività FinTech assumono rilievo in specifici segmenti del settore finanziario, quali i pagamenti al dettaglio, i prestiti di importo contenuto, la gestione del risparmio. Esse sono tuttavia in rapida espansione in particolare in comparti innovativi quali il prestito collettivo (*lending-based crowdfunding*) ed i servizi automatizzati di investimento (*robo-advisor*) e di aiuto alla clientela (*chatbox*).

Ancorché oggi economicamente irrilevante, il *robo-advice* possiede un enorme potenziale di crescita, in quanto può apportare precisi benefici per i risparmiatori *retail*. Nel prossimo futuro, l'estensione dei servizi di gestione delle finanze personali (e la relativa trattazione del rapporto con il cliente) via *internet* ai clienti *retail* con ricchezza finanziaria modesta (cosiddetto *mass-market*), ad oggi non assistiti da un consulente finanziario, dischiude notevoli spazi di mercato alle imprese FinTech. Di fatto il recepimento in Italia della citata direttiva PSD2, consentendo l'accesso ai conti correnti delle banche, apre il mercato dei servizi digitali di *Personal Financial Management* alle imprese FinTech. Si tratta di uno strumento facilmente accessibile (24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana), in grado di creare sia economie di scala sia economie di scopo. Inoltre, grazie al *robo-advisor* il processo di consulenza diventerebbe del tutto tracciabile e trasparente. Vi è dunque per l'utente la possibilità di monitorare i rischi su base continuativa, con un *reporting* di portafoglio disponibile *online*. Ciò incide positi-

vamente anche sull'educazione finanziaria del cliente, coi processi di apprendimento mediante *tool* informativi *online*.

Cresce anche il ricorso a tecnologie quali l'intelligenza artificiale, i dati destrutturati (*Big Data*) e la *Distributed Ledger Technology* (DLT).

I *Big Data* sono banche-dati che ogni giorno immagazzinano, attraverso sofisticati algoritmi, una notevole quantità di informazioni di dettaglio, consentendo di tracciare con crescente precisione preferenze e modelli comportamentali di individui, associazioni e imprese. Le informazioni sono raccolte da una pluralità di fonti: direttamente dalle imprese, dai comportamenti di consumo *on-line*, dai circuiti di socializzazione via *web* (*social media*, *blog*, forum di discussione), da processi computerizzati senza intervento umano o da sensori (i cosiddetti *machine-generated data*), da banche-dati di istituzioni pubbliche, dagli operatori dell'informazione.

Le principali caratteristiche dei *Big Data* sono il volume (la quantità) dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate, la varietà di informazioni processate (ossia ampiezza delle tipologie di dati ed elevata granularità) e la velocità di acquisizione ed analisi tramite processi automatizzati. Possedere ed utilizzare tali dati conferisce un vantaggio competitivo straordinario nell'offerta di beni e servizi mirati sui consumatori, grazie alla capacità d'identificazione delle loro esigenze e alla comprensione delle strategie concorrenziali in atto nei relativi mercati. I cosiddetti *Big Six* del digitale (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon e Alibaba) sono infatti in grado di dominare i mercati di riferimento grazie alla gestione di *Big Data* di tipo relazionale e commerciale acquisiti tramite il presidio dello spazio *web*.

La *Distributed Ledger Technology* – DLT è la tecnologia sottostante alle transazioni di valute virtuali. Essa si basa su uno schema decentrato, che prevede lo scambio diretto di messaggi tra i nodi della rete e la registrazione delle transazioni in un univoco registro informatico (*distributed ledger*) distribuito tra i nodi

stessi, che può essere aggiornato, gestito e controllato in modo distribuito, da parte di tutti gli attori.

Nel corso dell'indagine è emerso come, secondo le stime relative al prossimo decennio, con l'espansione del FinTech in tutti i segmenti di mercato i nuovi operatori potrebbero erodere il sessanta per cento dei profitti che le banche ottengono dalle attività al dettaglio.

Secondo il *Global FinTech Report 2017* di PwC, nel 2017 circa l'88 per cento degli intermediari tradizionali ritiene che parte delle proprie attività è a rischio per la presenza di specifiche società del FinTech nel proprio segmento di affari. Gli intermediari finanziari tradizionali (banche commerciali, *in primis*) evidenziano infatti una debolezza strutturale nella capacità di gestione delle informazioni di cui dispongono, anche a causa di tecnologia stratificata, modelli organizzativi rigidi e cultura non adattiva.

È emerso inoltre che alla base dello sviluppo delle attività FinTech vi sono fattori tecnologici, congiunturali e strutturali. Gli esempi di successo, anche a livello internazionale (Microsoft, Samsung) sono dovuti in primo luogo alla complementarità che esiste tra la piattaforma *on line*, la domanda di servizi da parte dei consumatori e delle imprese presenti sulla piattaforma e l'uso di strumenti di pagamento digitali. La piattaforma consente infatti di interagire con una moltitudine di intermediari e clienti mediante un unico canale ed è una formidabile fonte di informazioni: essa mette a disposizione del gestore i dati sulla qualità dei beni offerti dalle imprese, sulle vendite dei singoli prodotti, sul grado di soddisfazione dei consumatori. Inoltre la capacità competitiva delle aziende tecnologiche beneficia della loro forza finanziaria, rappresentata dall'ampia liquidità accumulata nella loro attività e dalla ingente capitalizzazione di borsa.

Tali fattori spingono molti intermediari ad accrescere l'impegno nelle nuove tecnologie, ampliando l'offerta di servizi digitali ed aumentando gli investimenti, così

come sottoscrivendo accordi con aziende FinTech o acquisendo le aziende stesse.

In particolare, sono due le condizioni che spingono verso forme di *partnership* più o meno stringenti tra le parti: da parte degli intermediari tradizionali, una struttura tecnologica complessa e stratificata (cosiddetta *tech-legacy*); da parte delle imprese FinTech, la mancanza di massa critica, in termini di clienti da servire.

In Italia, quasi tutte le banche classificate come significative ai fini della vigilanza stanno avviando progetti FinTech volti a innovare il modello di attività, accrescere i margini reddituali, migliorare i servizi alla clientela. Essi riguardano principalmente lo sviluppo di servizi informativi ai clienti sull'operatività dei conti correnti, i servizi di pagamento, la gestione dell'identità elettronica e il riconoscimento a distanza; prevedono l'adozione di tecnologie trasversali, come l'intelligenza artificiale e lo sfruttamento dei dati destrutturati. Gli intermediari minori che hanno avviato progetti tecnologici si sono concentrati su applicazioni analoghe a quelle delle banche più grandi, anche se il loro coinvolgimento in attività innovative appare più limitato.

Tra le strategie di *partnership* banche – FinTech si segnalano: la creazione di fondi di investimento dedicati, sia italiani che internazionali; investimenti mirati nel capitale di alcune *start-up* FinTech; la creazione di acceleratori ed incubatori per lo sviluppo di FinTech; attività di ricerca e sviluppo congiunta con il mondo FinTech.

Con riferimento ai dati quantitativi sul FinTech in Italia, i soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno rilevato come gli investimenti tecnologici in campo finanziario risultino contenuti nel confronto europeo. In base alle indagini svolte dalla Banca d'Italia e alle informazioni disponibili sul complesso dell'Unione Europea, nel Paese gli investimenti FinTech non supererebbero il 5 per cento di quelli totali effettuati in Europa. La debolezza degli investimenti FinTech in Italia è ascritta a più fattori: in primo luogo, si devono considerare la disponibilità limitata delle banche, a seguito dei numerosi

anni di crisi economica, e l'elevato costo necessario ad integrare le innovazioni tecnologiche con i sistemi elettronici preesistenti. Inoltre, pesano il basso grado di digitalizzazione del Paese rispetto al resto d'Europa ed il livello contenuto degli investimenti, fattore, quest'ultimo, che riflette l'incertezza sull'evoluzione del mercato.

Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea su *Digital Economy e Society Index 2017*, l'Italia si colloca al 25° posto in Europa per utilizzo delle tecnologie digitali, prima di Grecia, Bulgaria e Romania. Inoltre in Italia le risorse impiegate in R&S, ossia investite in capacità futura di innovazione, sono inferiori al 2 per cento del PIL, livello basso in relazione agli altri paesi sviluppati e lontana dall'obiettivo del 3 per cento fissato dalla Commissione europea nella Strategia UE 2020.

Lo scenario italiano è costituito da 136 FinTech che hanno lanciato 145 iniziative, ma solo il 15 per cento delle società FinTech hanno ricevuto significativi finanziamenti in capitale di rischio. Al contrario, si stima che nella UE siano presenti oltre 1.500 aziende che rientrano nella definizione FinTech utilizzata dall'*European Banking Authority* – EBA.

Tra i fattori rilevanti per lo sviluppo del settore FinTech, un ruolo peculiare è assegnabile dalla collocazione geografica. Il fenomeno FinTech si è sviluppato storicamente in pochi luoghi di matrice anglosassone; negli ultimi anni, però, si sta assistendo alla nascita di nuovi poli di innovazione, sia in Europa (Berlino, Parigi), ancor di più, nel Medioriente (uno su tutti Tel Aviv) e nel Sud-Est asiatico, frutto di una serie di politiche dedicate all'innovazione realizzate da questi Paesi. Ciò è da ascrivere principalmente alla presenza di politiche governative favorevoli all'istituzione di nuclei di aggregazione, di acceleratori, incubatori e distretti, sia pubblici sia privati sia misti.

Un altro elemento è la possibilità di disporre del sufficiente capitale di rischio per svilupparsi e crescere nelle diverse forme. In tali aree vi è una diffusione di competenze digitali, attraverso percorsi di

formazione delle stesse che, alle volte, possono partire anche dai primi anni di scuola, come attraverso l'insegnamento dell'informatica alle elementari. Vi è inoltre la disponibilità di figure di *innovation evangelist* sia all'interno delle organizzazioni stesse – ad esempio, alcune istituzioni finanziarie hanno costituito e stanno costituendo *chief innovation officer* – sia a supporto dei neoimprenditori, per seguirli nel percorso di crescita e sviluppo. Non ultimo, riveste un significativo ruolo lo sviluppo di centri pubblici di eccellenza tecnologici a supporto della ricerca pura.

Lo sviluppo del FinTech offre numerose opportunità per gli investitori, i risparmiatori ed i mercati.

In primo luogo, esso favorisce l'inclusione finanziaria sia per le persone fisiche sia per le imprese: ad esempio, il *peer to peer lending* (prestito tra privati) o *l'equity crowdfunding* (raccolta di capitali di rischio dell'impresa mediante strumenti online) consentono l'accesso al credito a soggetti non bancabili o diversamente bancabili. I servizi di *money transfer* rendono meno onerosi e più semplici pagamenti e scambi di denaro, dando un ulteriore impulso all'*e-commerce* e rispondendo all'esigenza dei clienti di avere sempre a disposizione la propria disponibilità finanziaria.

Si semplificano i processi d'intermediazione finanziaria già esistenti, riducendo i relativi costi di produzione e innalzando la competitività dell'impresa FinTech, e si accelerano le politiche d'integrazione dei mercati dei servizi finanziari in UE (sempre più basati sull'*on line*).

Attraverso l'intelligenza artificiale applicata ad ampi set informativi si consente di progettare nuovi servizi finanziari, in grado di intercettare bisogni non espressi dei clienti, rafforzando la competitività basata sulla qualità dei servizi.

Si semplificano l'accesso alle informazioni disponibili e il loro utilizzo integrato (sfruttandone l'ampiezza e la granularità), con una netta riduzione dei costi di ricerca e di elaborazione dati.

Si facilitano le relazioni dirette tra le parti grazie alla tecnologia basata sul *web*,

anche via *mobile*, consentendo una riduzione netta dei costi di transazione e di contrattualizzazione. Si agevola inoltre l'accesso ai mercati dei capitali delle PMI, ampliando le possibilità di scelta di servizi/prodotti finanziari per i consumatori/utenti.

Dall'altro lato, trattandosi di un settore ancora potenzialmente inesplorato e su cui non vi è una regolamentazione precisa, esso presenta alcuni profili di rischio, di carattere generale – legati precipuamente all'utilizzo della tecnologia – e di carattere specifico, ovvero relativi alle implicazioni tecnologiche in determinati settori.

Alcuni auditi hanno rilevato come lo sviluppo delle tecnologie digitali faccia emergere importanti profili critici (cosiddetti *cyber risk*), legati alla maggiore produzione e scambio di dati. L'aumento del grado di interconnessione globale si associa a una crescita esplosiva della vulnerabilità ad attacchi e incidenti di tipo informatico, sviluppando – in parallelo – una preoccupante componente sistemica.

In particolare, secondo un'indagine condotta presso i maggiori *provider* di servizi informatici, il costo annuo globale legato alle frodi informatiche è stimato in un intervallo posto tra circa 100 miliardi e un trilione di dollari. Il costo medio per incidente oscillerebbe tra 2,1 e 3,9 milioni di dollari. Si tratta di numeri enormi, capaci di incidere sul PIL degli Stati Uniti, ad esempio, per oltre mezzo punto percentuale; in Germania l'incidenza potrebbe addirittura raggiungere un punto percentuale e mezzo. Le assicurazioni, da un lato, devono gestire con efficienza i rischi di natura informatica cui sono esposte, garantendo la sicurezza dei dati di cui dispongono; dall'altro, però, esse sono le istituzioni più « equipaggiate » per supportare tutte le altre imprese nel far fronte a questa complessa tipologia di rischi. Anche il settore *retail* dovrà sempre più gestire efficacemente, anche con il ricorso alle coperture assicurative, i rischi informatici. Secondo l'*Insurance Information Institute*, i premi globali per coperture *cyber-risk* raddoppieranno in breve tempo, raggiungendo i 7,5 miliardi di dollari entro il

2020. In una prospettiva di più lungo termine, le opportunità di mercato per gli assicuratori si amplieranno ulteriormente con la commercializzazione in larga scala di soluzioni tecnologiche provenienti dal campo della robotica, dell'intelligenza artificiale, del *machine learning*.

Sotto un diverso profilo, l'assenza di una specifica regolamentazione e la velocità con cui si sviluppa la tecnologia digitale potrebbero comportare rischi concorrenziali legati alla posizione di vantaggio che deriva dall'ingresso, in settori regolamentati, di nuovi soggetti i quali operano in un mondo regolato senza tuttavia essere soggetti ai medesimi oneri o limitazioni cui sono sottoposti gli operatori finanziari tradizionali. Tali profili emergono con particolare riferimento all'utilizzo dei dati: i *Big Data* sono infatti *asset* idonei a creare e/o rafforzare il potere di mercato di alcuni operatori, generare effetti di *lock-in* per gli utenti e costituire barriere all'entrata di nuovi operatori. La circolazione di tali quantità di dati, con modalità semplificate e veloci, sollecita l'attenzione dei regolatori anche con riferimento alla *privacy* degli utenti.

Altri e specifici rischi riguardano alcuni settori del FinTech. Con riferimento, ad esempio, alle cosiddette criptovalute, gli auditi e le istituzioni UE hanno messo in luce che si tratta di transazioni caratterizzate da un certo grado di anonimato: dunque vi è un problema di tracciabilità e di utilizzo per fini illeciti (riciclaggio), così come di tutela di chi ne fa uso, cioè dei clienti, perché la moneta virtuale ha un prezzo che varia continuamente.

Con riferimento al settore assicurativo, l'uso di informazioni riservate a fini assicurativi può portare a ridurre significativamente la mutualità e ridefinire il concetto di assicurabilità: la connettività – in linea teorica – può determinare una classificazione del rischio estrema, arrivando fino al livello individuale. In tali circostanze, alcune categorie di rischio – i cosiddetti « rischi aggravati » – potrebbero non ottenere accesso alla copertura assicurativa. Dal punto di vista del benessere sociale un simile scenario può apparire

desiderabile, come nel caso di automobilisti con sinistrosità seriale; in altri casi, invece – come per le persone affette da patologie croniche in cerca di copertura sanitaria – esso rappresenta una criticità.

4. Le istituzioni europee e il FinTech: lo stato dell'arte della normativa UE.

In Europa e a livello internazionale il settore del FinTech è stato oggetto di specifica attenzione. La BCE, con riferimento al settore delle valute virtuali, ha pubblicato due analisi (l'ultima del 2015) sugli schemi di valuta virtuale (*virtual currency schemes*). In tale ambito è emerso come le operazioni in valute virtuali sono più economiche, più veloci, sicure e trasparenti; al contempo esse pongono tuttavia anche una serie di sfide, in quanto il consumatore non è tutelato e ci sono alcuni rischi in termini di stabilità delle piattaforme, volatilità del prezzo e minacce digitali come il furto e l'*hacking*. Sul punto la Commissione europea sta valutando la possibilità di emanare un regolamento che dovrebbe limitarsi alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità.

A livello dell'Unione europea, tuttavia, non esiste ad oggi uno specifico regime regolamentare per il settore e le imprese FinTech, e solo alcuni Stati, come Regno Unito e Francia, hanno introdotto misure *ad hoc*, come si vedrà più avanti.

Le misure UE si sono comunque orientate alla realizzazione di un mercato unico dei servizi finanziari destinati ai consumatori. Tra queste figurano la direttiva sui conti di pagamento, che migliora la trasparenza delle spese relative al conto in banca e agevola il trasferimento di conti bancari, e la Strategia della Commissione per il mercato unico digitale, intesa a migliorare l'accesso a prodotti e servizi digitali. Con il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali la Commissione UE si è impegnata a sviluppare mercati dei capitali più forti in tutta l'UE, incentivando lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative per le piccole e medie imprese e migliorando l'accesso ai prodotti d'investimento al det-

taglio. L'obiettivo è sviluppare un mercato trasparente, semplificato dal punto di vista regolamentare e standardizzato nei contenuti.

Per individuare gli ostacoli, nel dicembre 2015 la Commissione europea ha inoltre avviato una consultazione sul Libro verde dei servizi finanziari al dettaglio, che ha analizzato il mercato dei servizi finanziari destinati ai consumatori in tutta Europa per prodotti quali assicurazioni, mutui, prestiti, pagamenti e conti bancari. In tale ambito è emersa l'esigenza di accesso a prodotti finanziari più semplici, migliore consulenza finanziaria e maggiore trasparenza e comparabilità tra i prodotti offerti. Le aziende hanno chiesto una regolamentazione uniforme in tutti i Paesi dell'Unione (*level playing field*), mentre le associazioni dei consumatori ritengono necessaria una più stringente applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori. In generale, il regolatore dovrebbe sostenere le aziende FinTech nel diffondere prodotti innovativi *consumer-friendly* e identificare i rischi prima che emergano (*cybersecurity*, verifica a distanza del cliente, antiriciclaggio).

Nel novembre 2016 la Commissione europea ha altresì istituito una *task force* sulla tecnologia finanziaria, avente il compito di valutare le innovazioni in corso e, al contempo, sviluppare strategie per rispondere alle sfide potenziali poste dalla tecnologia finanziaria. Ad avviso della Commissione UE, mercati finanziari efficienti necessitano di fare il miglior uso possibile delle opportunità offerte dalla tecnologia, salvaguardando la concorrenza e garantendo che i nuovi sistemi operativi siano sicuri.

Parallelamente è stato anche avviato un sondaggio speciale Eurobarometro per raccogliere nuovi dati sul mercato dei servizi finanziari destinati ai consumatori, dal quale emerge come la maggioranza degli intervistati in tutti i Paesi fruisca di almeno un prodotto o un servizio finanziario, anche se esistono ampie differenze tra Paese e Paese: tale percentuale ammonta a quasi il cento per cento in Svezia, Olanda e Danimarca, mentre si riduce al

59 per cento in Romania, 71 in Bulgaria e 79 in Italia e Ungheria. Un intervistato su sei dichiara di non avere informazioni chiare o di essere preoccupato per la possibilità di frodi o attività criminali; uno su dieci di non avere un accesso sufficiente ai prodotti e servizi finanziari, o di non conoscere i propri diritti in caso di problemi, ovvero di aver riscontrato barriere linguistiche.

Nel febbraio 2017 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority*, ESMA) ha pubblicato un documento in cui si analizzano i rischi e i benefici della DLT applicata ai mercati finanziari e la sua interazione con il quadro normativo (*Distributed Ledger Technology*). In tale ambito, l'autorità mette in evidenza come lo sviluppo di una nuova tecnologia non esenti gli utenti dal rispettare il quadro regolatorio esistente, che fornisce importanti misure di salvaguardia per assicurare il funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari.

Successivamente la Commissione UE ha presentato, il 23 marzo 2017, un Piano d'azione per i servizi finanziari destinati ai consumatori, che illustra le modalità per offrire ai consumatori europei una scelta più ampia di servizi finanziari e un migliore accesso agli stessi in tutta l'UE. L'iniziativa è incentrata sulla tecnologia. Sono stati individuati tre ambiti principali in cui sono necessari ulteriori lavori per avvicinarsi ad un autentico mercato unico dei servizi finanziari:

rafforzare la fiducia dei consumatori offrendo loro i mezzi necessari per l'acquisto di servizi nel loro Paese o in altri Stati membri, per esempio riducendo le tariffe per le operazioni transfrontaliere in valute diverse dall'euro, procedendo verso una maggiore trasparenza dei prezzi dell'assicurazione per le auto a noleggio ovvero facendo in modo che i conducenti possano far applicare la loro classe di merito (« bonus-malus ») all'estero;

ridurre gli ostacoli giuridici e normativi che le imprese incontrano quando tentano di espandersi all'estero, ad esem-

pio stabilendo criteri comuni in materia di valutazione del merito creditizio e facilitando lo scambio di dati tra i registri dei crediti;

sostenere lo sviluppo di un contesto digitale innovativo che possa appianare alcuni degli ostacoli al mercato unico esistenti, ad esempio collaborando con il settore privato per studiare come poter utilizzare l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per verificare l'identità dei clienti.

La Commissione europea intende monitorare anche le prassi dei fornitori di servizi digitali, per decidere se è necessario aggiornare le norme per la vendita di servizi finanziari a distanza, ad esempio *on line* o per telefono.

A tal fine la Commissione UE ha avviato una consultazione sulla tecnologia e sull'impatto di quest'ultima sul settore europeo dei servizi finanziari (FinTech) per catalizzare i lavori in questo settore.

Da parte sua il Parlamento Europeo, nella risoluzione approvata nel maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria, con particolare riferimento all'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario, ha:

invitato la Commissione europea a elaborare un piano d'azione globale in materia di FinTech nel quadro delle strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che possa contribuire al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo, più approfondito e maggiormente integrato, stabile e sostenibile; fornire benefici a lungo termine all'economia reale e far fronte alle esigenze in termini di protezione dei consumatori e degli investitori e di certezza normativa;

sottolineato che la legislazione in materia di servizi finanziari sia a livello UE sia a livello nazionale dovrebbe essere rivista, quando necessario, e dovrebbe essere sufficientemente favorevole all'innovazione, in modo da poter ottenere e mantenere condizioni di parità tra gli

operatori; al riguardo il Parlamento ha raccomandato in particolare che, conformemente al "principio dell'innovazione", i potenziali effetti della legislazione sull'innovazione siano sottoposti a un'adeguata valutazione d'impatto, affinché questi sviluppi apportino nella maggior misura possibile benefici economici e sociali significativi.

Il Parlamento Europeo ha inoltre individuato i principi cui dovrebbero essere improntate la normativa e la vigilanza nel settore della tecnologia finanziaria e, in particolare:

« stessi servizi e stessi rischi », per cui si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal tipo di entità giuridica interessata o dalla sua ubicazione nell'Unione;

neutralità tecnologica;

approccio basato sui rischi, tenendo conto della proporzionalità delle azioni legislative e di vigilanza rispetto ai rischi e della rilevanza dei rischi.

Il Parlamento Europeo ha altresì evidenziato che le autorità di regolamentazione e di vigilanza dovrebbero sviluppare sufficienti competenze tecniche per controllare adeguatamente i servizi FinTech sempre più complessi. Grazie a questo controllo su base continuativa, le autorità di regolamentazione sarebbero in grado di individuare e anticipare i rischi specifici di diverse tecnologie, nonché di intervenire immediatamente e con un programma chiaro, laddove ciò si renda necessario.

Inoltre il Parlamento Europeo ha ricordato che i servizi finanziari innovativi dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE e pertanto non dovrebbero essere ostacolati indebitamente dall'offerta transfrontaliera all'interno dell'Unione. A tal fine ha invitato la Commissione europea e le autorità europee di vigilanza a monitorare ed evitare sovrapposizioni normative, nuove barriere di accesso al mercato e barriere nazionali a tali servizi; il Parlamento ha altresì invitato la Commissione a prevenire

le barriere tra gli Stati membri dovute alle incoerenze tra i regimi nazionali e a promuovere le migliori pratiche nell'ambito degli approcci normativi degli Stati membri.

Il Parlamento ha evidenziato infine che, essendo i consumatori il motore trainante alla base della crescita delle imprese nel settore FinTech, l'obiettivo di qualunque modifica legislativa futura dovrebbe essere quello di sostenere i consumatori in questa trasformazione. Di conseguenza è necessario prestare particolare attenzione alle necessità dei consumatori al dettaglio e degli investitori nonché ai rischi ai quali potrebbero andare incontro, alla luce della crescente diffusione dei servizi FinTech per la clientela non professionale, ad esempio nell'ambito del *crowdfunding* e del prestito tra pari; pertanto, ai servizi FinTech e agli altri servizi finanziari dovranno applicarsi le stesse norme in materia di protezione dei consumatori, indipendentemente dal canale di distribuzione o dall'ubicazione del cliente.

Al riguardo, il Parlamento Europeo ha sottolineato come sia l'alfabetizzazione finanziaria sia quella digitale sono fattori cruciali per un utilizzo efficiente di FinTech, minori livelli di rischio e inclusione finanziaria, segnalando quindi l'esigenza di accrescere l'educazione e le competenze digitali nel settore finanziario, all'interno degli organismi di regolamentazione e della società in generale, ivi inclusa la formazione professionale.

Nell'agosto 2017 l'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority*, *EBA*) ha pubblicato i risultati di una rilevazione sul FinTech su scala europea, sottoponendo al mercato le iniziative che essa intende assumere.

La Banca Centrale Europea (*BCE*) ha a sua volta pubblicato, nell'autunno 2017, un documento di guida per la valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi FinTech, rivolto ai soggetti con modelli imprenditoriali FinTech interessati a richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Il Comitato di Basilea ha concluso nell'ottobre 2017 la consultazione su un documento dedicato alle implicazioni delle FinTech sul settore finanziario. Il documento, in particolare, analizza l'impatto delle innovazioni tecnologiche sull'industria bancaria e sulle attività delle autorità di vigilanza nel medio e lungo termine. In tale contesto il Comitato ha individuato 10 osservazioni chiave e formulato le relative raccomandazioni in materia di vigilanza.

5. Le iniziative nazionali in tema di FinTech.

Nell'attuale quadro giuridico non è agevole ricondurre i nuovi servizi FinTech alle disposizioni vigenti.

Le norme che disciplinano i servizi finanziari individuano e regolano le attività riservate e i soggetti abilitati a prestarle. Le leggi nazionali, per la maggior parte di derivazione europea, definiscono la nozione di attività bancaria, i soggetti che la possono esercitare e i requisiti loro richiesti. Un approccio analogo si riscontra per i servizi di pagamento e di investimento. Le autorità, applicando tali norme, autorizzano i soggetti a svolgere le attività riservate. In Italia tutto ciò è tutelato dal diritto penale, che punisce i reati di abusivismo.

Dato che il quadro legislativo attuale fa riferimento alle attività di tipo tradizionale, si generano infatti difficoltà nel comprendere se e in che misura i servizi innovativi si inscrivono nel perimetro di quelli regolamentati. Le autorità stanno quindi intervenendo con norme interpretative per venire incontro alle esigenze dei nuovi operatori: ad esempio, la Banca d'Italia ha recentemente chiarito i limiti entro i quali alcune attività possono essere svolte, soprattutto con riferimento alla riserva di attività di raccolta del risparmio fra il pubblico.

Inoltre la normativa non sempre offre la flessibilità applicativa sufficiente per adeguarsi in modo tempestivo al progresso tecnologico. I nuovi operatori si caratterizzano infatti sia per l'impiego della tecnologia sia per l'offerta di più servizi, che

possono ricadere solo in parte nelle tradizionali fattispecie e interessare competenze di più autorità.

Attualmente la normativa consente l'offerta di servizi di pagamento anche a intermediari non bancari, quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, prevedendo per essi requisiti meno stringenti rispetto alle banche, data la loro limitata operatività.

In tale contesto, il recepimento della seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2015/2366/UE, cosiddetta direttiva PSD2) appare destinato ad abbattere definitivamente ogni barriera residuale all'operatività delle società FinTech, con la conseguenza che ogni spazio lasciato libero dalle banche tradizionali sarà certamente occupato dalle nuove società, permettendo a nuovi attori di affacciarsi sul mercato e consentendo loro di accedere a informazioni e iniziare ad operare sui conti dei clienti.

La direttiva regola nuovi tipi di servizi di pagamento, privi di regolamentazione ancorché meno costosi, così come le nuove istituzioni finanziarie connesse all'evoluzione tecnologica. Tra le principali novità contenute nella direttiva si segnalano:

— misure per rendere più sicuri i pagamenti elettronici, che gli istituti di pagamento, comprese le banche, devono sviluppare obbligatoriamente: si intende così impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo di carte di pagamento;

— misure di sicurezza per proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, in particolare con riferimento alle transazioni non autorizzate;

— l'obbligo di designare autorità specificamente competenti per gestire le denunce degli utilizzatori dei servizi di pagamento e degli altri utenti interessati (tra cui le associazioni dei consumatori) per supposte violazioni della direttiva;

— estensione dell'ambito di applicazione ai pagamenti da/per Paesi terzi;

l'introduzione dell'autenticazione rafforzata del cliente (*strong customer authentication* – SCA): si tratta di un processo che convalida l'identità dell'utilizzatore del servizio o la transazione di pagamento (più specificamente, verifica se l'uso di uno strumento di pagamento è autorizzato);

ulteriori requisiti per le transazioni remote e l'assoggettamento alla SCA di tutti i mezzi di pagamento *on line*, con specifiche eccezioni definite dalle Autorità europee e adottate dalla Commissione UE in considerazione dei rischi coinvolti, del valore delle transazioni e dei canali di pagamento utilizzati.

Sotto analogo profilo, si ricorda che con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva MiFID II) e sono state introdotte le disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).

Il recepimento di tale disciplina europea ha consentito di regolamentare settori dei mercati finanziari in precedenza non disciplinati, con particolare riferimento ai sistemi di *trading* ad alta frequenza. Scopo delle norme è sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari nel quale siano assicurate trasparenza e protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto « passaporto unico ») in tutti gli Stati dell'Unione.

Sono stati ampliati in particolare gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (ove rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d'investimento ricevuto. Sono state inoltre previste nuove norme in tema di consulenza finanziaria, con l'introduzione della consulenza « indipendente » e

con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento. È stata quindi definita una disciplina unitaria nell'ambito del sistema finanziario riguardo all'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*).

Peraltro, come sottolineato anche da alcuni auditi è necessario predisporre una revisione di tale disciplina alla luce dei nuovi scenari aperti dal FinTech.

L'ingresso di nuovi operatori nel settore dei mercati finanziari richiede infatti un rapido rinnovamento delle modalità di interlocuzione con gli attori dei mercati, per definire un quadro di regole armonizzate volte a sostenere uno sviluppo virtuoso dell'innovazione finanziaria. Ciò deve avvenire attraverso la collaborazione tra Governo, autorità di vigilanza e settore produttivo, valorizzando l'innovazione e al contempo mantenendo alti i livelli di protezione del sistema nel suo complesso. Le nuove norme dovranno essere gradualmente e proporzionate, basate su uno stretto dialogo con gli operatori, per non frenare l'innovazione. Gli interventi dovranno rispondere alle esigenze del mercato, presidiandone i possibili rischi.

6. Le principali questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

Il dibattito sul FinTech coinvolge, come anticipato in precedenza, un vasto *range* di servizi finanziari; esso inoltre prolifera in un contesto giuridico nel quale la prestazione di servizi finanziari è ancorata a un modello organizzativo anteriore alle innovazioni apportate dall'economia digitale. Da ciò discende la numerosità e l'ampiezza delle principali questioni emerse durante l'indagine conoscitiva, che vengono sinteticamente delineate di seguito.

6.1 L'interazione tra regolatori e mercato.

Gli auditi, nella loro quasi totalità, hanno auspicato una pronta predisposizione, da parte del legislatore, di un contesto di regolamentazione favorevole al comparto FinTech.

Dal dibattito internazionale emergono tre modalità di interazione con il mercato, caratterizzate da un diverso grado di coinvolgimento delle autorità nel sostegno all'innovazione.

La prima si fonda sulla costituzione di *innovation hubs*, volti ad aiutare le imprese con prodotti ad alto contenuto tecnologico a rispondere ai requisiti della regolamentazione.

Al riguardo la Banca d'Italia ha attivato un *innovation hub* denominato Canale FinTech, che si concretizza in uno spazio sul sito *web* istituzionale dedicato a tali tematiche. Esso intende favorire il confronto con gli operatori di mercato e rappresenta il punto di contatto dell'Istituto per indirizzare le imprese che intendono realizzare progetti industriali innovativi, svolgendo un esame delle proposte presentate e valutando gli aspetti di competenza dell'Istituto, al fine di fornire una specifica risposta a ciascuna istanza degli operatori. La Banca d'Italia da oltre due anni ha inoltre attivato un tavolo dedicato alla tecnologia *blockchain*, meccanismo alla base delle monete digitali.

La seconda modalità di interazione prospettata riguarda la creazione, analogamente a quanto avviene in altri Paesi (tra cui il Regno Unito) di cosiddette *regulatory sandbox*, cioè di spazi giuridici circoscritti ed osservabili, che creano complessivamente un contesto di favore per le imprese, grazie ad una deregolamentazione circoscritta. All'interno delle *sandbox* potrebbero concedersi licenze temporanee alle *start-up* operanti nel settore della tecnologia finanziaria.

Attualmente, in 12 Paesi dell'Unione Europea sono stati istituiti dalle autorità pubbliche *innovation hub*; in 2 di questi (Regno Unito e Olanda) sono stati introdotti anche *regulatory sandbox*. Istituzioni di *regulatory sandbox* per legge o per via amministrativa si registrano anche in Paesi europei extra-UE (Svizzera) e in importanti Paesi extra-europei (Australia, Singapore, Hong Kong, Malaysia), mentre misure analoghe sono attese in Canada e USA.

Come anticipato, nella *sandbox* del Regno Unito le imprese possono sperimentare nuovi prodotti e servizi per un periodo di tempo definito e avere un migliore accesso ai mercati finanziari, con appropriata protezione dei consumatori. Alla *Financial Conduct Authority* (FCA), l'autorità di regolazione bancaria e finanziaria del Regno Unito, è affidato il compito di supervisionare le varie fasi di test con un meccanismo di verifica personalizzato per ogni progetto.

In Francia si segnala l'esperienza del *Regulatory Sandbox* lanciato dall'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF) con l'istituzione di una divisione dedicata a FinTech, *Innovation et Compétitivité* (FIC). L'obiettivo è quello di supportare lo sviluppo di nuovi business tenendo sotto controllo i rischi emergenti. La *Regulatory Sandbox* francese offre ai partecipanti l'accesso al mercato unico europeo e al passaporto; un *set* di possibili *status* riconosciuti che permettono differenti permessi di attività e un programma di supporto dedicato ai nuovi entranti.

Un progetto di *Sandbox* assicurativa è stato avviato anche in Italia, con la partecipazione di IVASS e ANIA.

La terza soluzione consiste nella creazione dei cosiddetti *incubators*, dove le autorità sono coinvolte nell'attività di sviluppo in via diretta, anche attraverso forme di *partnership* e, in talune esperienze, di cofinanziamento dei progetti.

In attesa di un contesto regolatorio favorevole, Borsa Italiana ha avviato il progetto ELITE: si tratta di una piattaforma internazionale la cui missione è di supportare le imprese ad alto potenziale in tutte le fasi del loro ciclo di vita, da private fino a quotate, facilitando l'accesso ai capitali attraverso l'impiego di tecnologie digitali. ELITE offre accesso ad un *network* internazionale, fonti di finanziamento diversificate e un percorso di *training* dedicato. Nel giugno 2016 ELITE è stato trasformato da progetto a società del gruppo *London Stock Exchange*. A luglio 2017, ha aperto il proprio capitale a Cassa depositi e prestiti e a NUO Capital, per

consolidare il proprio ruolo di piattaforma paneuropea e rafforzare la propria espansione sui mercati internazionali.

6.2 L'educazione finanziaria e la formazione degli operatori.

Nel corso dell'indagine è emersa poi, in relazione alle innovazioni tecnologiche nel settore, la necessità di procedere a un'opera di sensibilizzazione ed educazione finanziaria degli investitori e degli operatori.

Le indagini condotte a livello nazionale ed internazionale rilevano infatti notevoli carenze strutturali nell'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini. In particolare l'investitore italiano medio si caratterizza per basse conoscenze finanziarie, utilizzo di fonti informative non professionali, eccesso di fiducia nelle proprie capacità, errori comportamentali, elevata avversione alle perdite. Egli dimostra inoltre una scarsa capacità di pianificare l'utilizzo delle risorse finanziarie per obiettivi e in una prospettiva di medio-lungo periodo. Da ciò discende il rischio di fragilità finanziaria, dovuta a scelte economiche intertemporali inconsapevoli, non coerenti e non corrette.

Con riferimento all'educazione scolastica, l'indagine OCSE-PISA del 2012 ha posto l'Italia al penultimo posto tra i Paesi oggetto di indagine, sulla base della valutazione del livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni. Il *Global Financial Literacy Survey* – GFLS del 2015 ha messo in evidenza che solo il 37 per cento degli italiani (a confronto del 55 per cento in Europa) ha risposto correttamente su almeno tre dei quattro concetti di base di educazione finanziaria proposti. Analoghi risultati pervengono dal Rapporto CONSOB del 2015, che conferma i risultati del menzionato GFLS del 2015. Quasi il 50 per cento dei soggetti intervistati dichiara di non conoscere o definisce in modo errato il concetto di inflazione; il 55 per cento non è in grado di indicare correttamente cosa significhi diversificare gli investimenti e circa il 57 per cento non sa spiegare la relazione rischio-rendi-

mento. Inoltre, il 67 per cento e il 72 per cento degli individui non riesce a calcolare, rispettivamente, un montante in regime di interesse semplice e il rendimento atteso di un investimento.

Al riguardo è stata invocata da più parti (Autorità di vigilanza e *stakeholders*) l'esigenza che vengano intraprese iniziative estese all'intero spettro dell'educazione finanziaria, assicurativa, previdenziale, fino al concetto generale di « pratica educativa della cittadinanza economica ». È stato altresì richiesto di individuare programmi mirati per le esigenze dei diversi segmenti di popolazione, suggerendo comunque di raggiungere il più ampio spettro di utenti, anche grazie all'utilizzo di strumenti innovativi, quali un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica.

In merito deve comunque ricordarsi che il legislatore italiano è intervenuto in concreto sulla questione con misure (articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016) intese a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. In particolare, tali norme prevedono l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, la cui attuazione è affidata ad un apposito organo, il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che opera attraverso riunioni periodiche e in seno al quale possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca.

I lavori del Comitato, che è stato istituito con il DM del 3 agosto 2017, sono stati avviati nel settembre 2017: nel corso della prima riunione il Comitato ha preso in esame una rassegna internazionale delle esperienze dei paesi (più di 60) che hanno adottato una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, il censimento – realizzato da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, Feduf e Museo del risparmio – delle numerose ma frammentate iniziative presenti anche nel nostro Paese, nonché i dati disponibili sul livello di

educazione finanziaria degli italiani in comparazione con quello di altre nazioni.

Sotto altro profilo e con specifico riferimento al settore FinTech, è stata evidenziata l'esigenza di colmare le asimmetrie informative tra imprenditori e fornitori di servizi, allo scopo di sviluppare una cultura d'impresa. Con riferimento alle decisioni delle imprese, infatti, un ruolo chiave del FinTech potrebbe essere quello di orientare gli operatori verso fonti di approvvigionamento eterogenee ed indipendenti, oltre che rapide. È stato rilevato come l'imprenditore debba poter attingere a fonti di finanziamento che non siano calmierabili, in quanto – nella logica d'impresa – le diverse negoziazioni convergono in un'unica posizione debitoria, che richiede una logica di armonizzazione. Ove invece la differenza tra approvvigionatori sia meramente nominale e gli strumenti di finanziamento provengano dallo stesso portafoglio o dal medesimo soggetto erogatore, non vi è alcuna innovazione rispetto all'attuale *status quo*. Il problema degli strumenti alternativi al credito bancario può essere efficacemente riassunto nel cosiddetto « controllo dell'ultimo miglio » della catena del finanziamento, che si evidenzia in particolare nella disciplina nazionale del *crowdfunding* e dei cosiddetti *minibond*. La disciplina nazionale infatti è tale che detti servizi possono essere controllati da soggetti in grado di sostenerne la complessità e i costi, quali banche, che – com'è noto – sono anche gli erogatori dei principali finanziamenti di stampo tradizionale.

Con riguardo alle scelte degli investitori, è stato rilevato come la diffusione del FinTech possa aiutare a creare *sustaining innovation* (ovvero ad introdurre innovazioni utili a mantenere competitivo un prodotto o servizio già esistente), anziché a realizzare *disruptive innovation* (innovazione che « distrugge » l'offerta delle aziende, creando eventualmente mercati nuovi).

Questo effetto innovativo si riferisce all'uso del digitale come strumento che rispetta le propensioni psicologiche degli investitori, aiutandoli a prendere le deci-

sioni e, in particolare, le decisioni d'investimento. In tal modo si passa da un concetto « statico » di educazione finanziaria (mera conoscenza degli strumenti finanziari e del loro funzionamento) ad un concetto dinamico di educazione finanziaria, che consente di orientare le scelte degli investitori.

Un altro elemento di cruciale importanza emerso riguarda l'esigenza di uno specifico investimento nella formazione degli operatori FinTech: dal momento che il settore può generare lavoro di qualità ed indotto, occorre incentivare i giovani a perseguire studi che consentano di colmare il *gap* di competenze esistente sul mercato del lavoro italiano per quanto riguarda queste professionalità. È stato infatti rilevato come in Italia vi sia specifica carenza di professionalità formate nel campo dei dati, in quanto poche università formano *data scientist* e, in particolare, *financial data scientists*. Occorre, più in generale, creare nuove forme di lavoro che tengano conto della dimensione internazionale e della flessibilità.

6.3 L'allocazione dei diritti di proprietà dei dati.

Un altro aspetto su cui si è focalizzata l'attenzione dei soggetti auditi riguarda l'allocazione dei diritti di proprietà dei dati ed il loro utilizzo nel sistema finanziario, con particolare riferimento ai dati generati in via automatica (cosiddetti *Big Data*), che assumono una valenza cruciale nella catena del valore dei servizi finanziari stessi.

Gli esponenti del mondo accademico ascoltati hanno in merito rilevato alcuni aspetti di natura metodologica, asserendo che una buona analisi dei dati consente di tutelare i risparmiatori dagli inevitabili, maggiori rischi insiti negli strumenti del FinTech. Tali strumenti, in quanto digitali, molto flessibili e interconnessi tra loro, contengono infatti dei rischi relativi sia alla sicurezza informatica, sia al profilo informativo.

Con riferimento ai rischi informativi (cosiddetti *scoring risk*) gli elementi noti

all'utente, che di norma riceve le informazioni tramite *app* da parte di piattaforme *peer to peer*, sono elementi forniti in via unilaterale dal servizio, senza che siano verificabili dall'utente medesimo. Ciò implica che l'utente si deve fidare delle informazioni fornite dalla *app* (ad esempio, il *rating* di una società in cui si intende investire); di conseguenza, se l'informazione è sbagliata, l'utente compie scelte errate di prestito o investimento (si pensi alla citata direttiva MiFID sui mercati finanziari e a tutti i temi della valutazione dell'adeguatezza e della comprensione dei rischi da parte degli utenti e, nel caso specifico, dei risparmiatori).

Inoltre il settore presenta rischi sistemici, in quanto le imprese FinTech sono, per loro natura, collegate in rete, e ciò determina una maggiore potenzialità diffusiva degli eventuali rischi.

Una buona e completa analisi dei dati consentirebbe – ad esempio – di costruire modelli di *rating* con una efficacia predittiva maggiore rispetto ai meccanismi automatici di valutazione. In tale contesto, ai fini di una buona analisi, i dati devono essere di qualità. Nel settore FinTech rilevano non solo i dati afferenti la relazione fra banche e imprese (sul modello della Centrale dei rischi), ma anche i dati che riguardano le transazioni tra le imprese.

È stata poi sottolineata l'importanza di incentivare lo sviluppo di un *database* comune di transazioni, prima che la regolamentazione e il contesto socio-economico affidino tali dati alle società *big tech* che perseguiranno, presumibilmente, interessi di natura privatistica.

Gli esponenti del settore bancario hanno rilevato come per le banche l'utilizzo dei dati personali e finanziari della clientela sia un processo sottoposto a rigidi protocolli; per quanto riguarda invece i *big data*, generati dalle macchine, i clienti danno il loro assenso all'utilizzo dei dati ai giganti della tecnologia con modalità molto meno stringenti. Da ciò consegue che tali ultimi operatori hanno accesso a una mole di dati rilevanti e, oltretutto, riutilizzabili.

Sul punto l'*Antitrust*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità

Garante per la protezione dei dati personali hanno avviato un'indagine conoscitiva congiunta riguardante l'individuazione di eventuali criticità connesse all'uso dei cosiddetti *Big Data* e la definizione di un quadro di regole in grado di promuovere e tutelare la protezione dei dati personali, la concorrenza dei mercati dell'economia digitale, la tutela del consumatore, nonché i profili di promozione del pluralismo nell'ecosistema digitale. Con riferimento alla concorrenza, in particolare, l'analisi verte sul ruolo dei *Big Data* quali *input* o *asset* idonei a creare e/o rafforzare il potere di mercato di alcuni operatori, generare effetti di *lock-in* per gli utenti e costituire barriere all'entrata. Oggetto di attenzione è inoltre il possibile impatto dei *Big Data* su fattori concorrenziali attinenti alla sfera qualitativa dei servizi offerti, come il livello di protezione dei dati garantito ai clienti, al fine di valutare la rilevanza di eventuali violazioni della normativa sulla *privacy* a fini concorrenziali.

6.4 L'Invoice financing.

Un altro aspetto analizzato nel corso dell'indagine conoscitiva riguarda la specifica attività di *invoice financing*, ovvero l'attività che consente alle imprese (in particolare alle PMI) di cedere le proprie fatture (in sostanza i propri crediti) sul mercato, anche tramite meccanismi di asta con diversi *competitors*, consentendo agli investitori di acquistarle e di convertirle quindi rapidamente in liquidità per le imprese stesse. In tale settore, asseriscono gli *stakeholders*, l'applicazione della tecnologia finanziaria può ridurre i rischi, in quanto vi è corrispondenza tra la durata dei finanziamenti e durata della raccolta, mentre non vi è trasformazione delle scadenze, così elidendo il rischio principale di instabilità sistemica. Un secondo fattore di riduzione del rischio importante delle aziende FinTech è la tracciabilità di tutte le operazioni.

A tale proposito è stato rilevato che la normativa nazionale, attualmente, prevede alcuni limiti alla pratica di cessione del credito, consentendo al titolare del debito

di opporsi alla cessione; in sostanza, le aziende sono costrette ad aspettare il pagamento delle fatture senza potersi finanziare con una cessione, oppure a finanziarsi con una cessione che, per molti versi, non è completamente opponibile al ceduto, anche per esplicita pattuizione. Inoltre il divieto di cessione comporta che le grandi aziende possano pagare con molta flessibilità, a discapito delle PMI.

La libera cedibilità dei crediti, con modalità semplificate e senza adempimenti complessi, a parere degli auditi creerebbe in Italia uno dei più grandi mercati del mondo di crediti commerciali, che potrebbero diventare uno strumento liquido, circolabile e investibile. I crediti diventerebbero più commerciabili e, di fatto, più vicini ad un vero e proprio titolo da finanziare. Ciò da un lato libererebbe risorse e, dall'altro, creerebbe occasioni di investimento.

6.5 L'InsurTech.

Nel corso dell'indagine conoscitiva ha altresì costituito oggetto di analisi, come specifico segmento del FinTech, anche il complementare settore dell'InsurTech, che riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie digitali nel settore assicurativo. Diversamente da FinTech, InsurTech si rivolge al servizio della persona per tutte le sue esigenze, non solo quelle finanziarie. Secondo quanto indicato dall'OCSE, i finanziamenti rivolti al settore InsurTech sono passati da 140 milioni di dollari nel 2011 a oltre 2,6 miliardi cinque anni dopo.

Le principali tipologie di iniziative qualificabili come InsurTech sono:

i portali comparativi *online*, che permettono il confronto fra diversi prodotti assicurativi e tipologie di *providers*;

i *broker* digitali, che svolgono attività di distribuzione assicurativa realizzata attraverso portali *web* oppure tramite specifiche *app* studiate per la telefonia cellulare;

gli *insurance cross sellers*, vale a dire quei soggetti che offrono prodotti assicurativi in via complementare rispetto ad

altri prodotti principali (in genere, presso il punto di vendita o tramite un'apposita *app*);

la *peer-to-peer insurance*, ossia la messa in contatto di privati interessati a una copertura assicurativa basata su principi di mutualità;

l'*on-demand insurance*, vale a dire l'offerta di prodotti assicurativi per periodi di tempo predeterminati;

i *digital insurers*, cioè l'offerta di soluzioni assicurative in forma completamente digitale, il cui accesso risulta possibile soltanto attraverso canali digitali;

big data analytics & insurance software, costituiti dalla fornitura di soluzioni di *software*;

l'*internet of things*, vale a dire la raccolta di dati attraverso strumenti dotati di tecnologie digitali avanzate (*smart devices*);

i *blockchain & smart contracts*, cioè quelle soluzioni che permettono transazioni realizzate attraverso un *database system* a prova di manomissione.

Con riferimento a tale settore, gli auditi hanno rilevato come lo sviluppo dell'InsurTech abbia avuto effetti rilevanti nell'organizzazione delle imprese e per il settore della distribuzione assicurativa.

L'impatto della tecnologia in tale settore si riverbera altresì sulla profilazione dei clienti e del loro rischio. Le tecnologie digitali, che consentono la trasmissione di grandi quantità e varietà di dati in tempo reale, possono infatti trasformare le modalità di classificazione degli assicurati in funzione del rischio, passando dalle metodologie tradizionali (raccolta di dati incompleta ed *ex post*) a un approccio di tipo dinamico e prospettico, che riclassifica potenzialmente in continuo il profilo di rischio dell'assicurato. Il monitoraggio delle attività degli assicurati può incentivare dinamiche virtuose, in grado di incidere sul livello generale della sinistrosità

attraverso la diffusione di condotte prudenti; si pensi, ad esempio, al ruolo delle scatole nere nelle RC Auto.

La diffusione delle tecnologie in connessione con i prodotti assicurativi può accrescere nel consumatore la consapevolezza dei rischi e promuovere una loro più efficiente gestione, ponendo anche un *focus* adeguato sulla prevenzione. Inoltre, l'uso delle nuove tecnologie può essere esteso al processo di liquidazione del danno: dalle risultanze dell'indagine emerge che si stanno diffondendo metodologie di accertamento del danno da remoto, totalmente digitalizzate, spesso gestite in diretta con il cliente danneggiato.

Al contempo, l'uso di informazioni riservate a fini assicurativi – come esposto nel paragrafo relativo al contesto di mercato – può portare a ridurre significativamente la mutualità e ridefinire il concetto di assicurabilità: in tal modo si può giungere a una classificazione del rischio estrema, arrivando fino al livello individuale. In tali circostanze, alcune categorie di rischio – i cosiddetti rischi aggravati – potrebbero non ottenere accesso alla copertura assicurativa.

6.6 Il *crowdfunding*.

Particolare attenzione è stata dedicata dagli auditi ai temi del *crowdfunding*.

In sintesi, con tale locuzione si indica una raccolta fondi (*funding*) di tipo collettivo, realizzata *online*, in cui molte persone (*crowd* – folla) effettuano contribuzioni in denaro, anche di modesta entità, attraverso *internet*, con lo scopo di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa che ritengono interessante sostenere, talvolta anche prescindendo da un ritorno economico.

In via generale si possono individuare quattro tipologie di *crowdfunding*:

il modello *donation-based*, il quale consiste in una mera donazione di una somma di denaro al fine di sostenere un'attività o un progetto; tale attività rientra nella ordinaria disciplina civilistica della donazione di modico valore, che, in quanto tale, non prevede specifici requisiti

di forma e non è oggetto di specifica regolamentazione finanziaria: si pensi, ad esempio, alla raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite da calamità naturali;

il cosiddetto *reward-based crowdfunding*, che si sostanzia in un investimento di denaro a cui è collegata una specifica ricompensa: l'esempio classico è il finanziamento di un gruppo musicale emergente, magari nella incisione di un *cd master*; in tale caso la ricompensa potrebbe essere rappresentata da un biglietto in prima fila ai concerti di tale gruppo ovvero da *gadget* personalizzati; nemmeno per tale tipologia di *crowdfunding* esiste una regolamentazione finanziaria specifica;

il modello del *social lending* o *peer to peer lending*, oggi in espansione, che consiste in un prestito da parte di privati ad altri soggetti privati, ricompensato con il pagamento di interessi ed effettuato per il tramite di piattaforme *online*, che mettono in contatto i soggetti interessati, trattando una percentuale quale commissione per il servizio effettuato;

l'equity crowdfunding, oggetto della specifica regolamentazione finanziaria nazionale (leggi e regolamenti CONSOB), il quale è il meccanismo che consente – tramite l'investimento *online* – di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: il finanziamento è remunerato con l'acquisto del complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

L'istituto dell'*equity crowdfunding* in Italia è stato introdotto dal decreto – legge n. 179 del 2012 (cosiddetto decreto crescita-*bis*) in favore delle imprese qualificate come *start-up* innovative. Successivamente il decreto-legge n. 3 del 2015 ha esteso alle PMI innovative, nonché agli OICR ed alle società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative, la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*.

La legge di bilancio 2017 ha ulteriormente esteso la possibilità di accesso al

crowdfunding a tutte le piccole e medie imprese; sulla materia è successivamente intervenuto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che ha previsto alcune modifiche alle disposizioni del TUF in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *online*, le quali entreranno in vigore a partire dal 3 gennaio del 2018. Infine il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (di riforma del Terzo Settore), ha introdotto nel TUF la definizione di imprese sociali ed esteso la disciplina del *crowdfunding* anche all'offerta di strumenti di capitale da parte di tali imprese.

Con *l'equity crowdfunding*, le imprese individuate dalla legge possono quindi offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali *online*, a specifiche condizioni di legge. Gli investitori consultano i portali per prendere le decisioni di investimento: si tratta di piattaforme vigilate dalla CONSOB, che forniscono agli investitori alcune informazioni sulle imprese che si avvalgono del *crowdfunding* e sulle singole offerte, attraverso apposite schede.

La gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti: i soggetti autorizzati dalla CONSOB e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità; le banche e le imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (gestori di diritto, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla CONSOB). L'elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della CONSOB. Il ruolo del portale è, nella sostanza, quello di effettuare una prima selezione, non tanto sulla bontà economica dei progetti, quanto sulla correttezza dei fondatori e sul loro reale interesse nell'iniziativa, e di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti. Una particolare tutela è rivolta nei confronti degli investitori *retail*, che devono completare un vero e proprio percorso di investimento consapevole: per accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte essi devono infatti prendere visione di una presentazione di educazione finan-

ziaria che spiega loro cosa è assolutamente necessario sapere prima di investire su una piattaforma *online*, e completare un *test* per determinare l'appropriatezza dell'operazione, svolto dalle banche che ricevono gli ordini o dai portali adeguatamente strutturati, secondo il modello del *test* previsto per tutti gli strumenti finanziari dalla Direttiva MiFID. È, inoltre, opportuno che gli investitori prendano conoscenza del diritto di recesso a loro garantito (dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005) e delle condizioni per il suo esercizio. Gli investitori *retail* hanno il diritto di cambiare idea circa il loro investimento, a condizione che ciò avvenga entro i termini di legge (dettagliatamente stabiliti dalla normativa secondaria, articolo 13 del regolamento CONSOB).

La normativa secondaria in materia è stata adottata dalla CONSOB con il regolamento del 26 giugno 2013 e revisionata successivamente con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016. Con delibera 29 novembre 2017, n. 20204, la CONSOB ha adottato ulteriori modifiche, allo scopo di estendere a tutte le piccole e medie imprese (PMI) questa forma di accesso al mercato dei capitali, coerentemente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017; le norme inoltre attuano le prescrizioni di recepimento della menzionata direttiva MiFID II, che dispone il rafforzamento della tutela degli investitori, grazie all'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali *online*, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa.

Sul piano quantitativo, secondo i dati elaborati dall'osservatorio sul *crowdinvesting* del Politecnico di Milano, dal primo luglio 2016 al 30 giugno 2017, in Italia sono state raccolte, attraverso le piattaforme *online*, risorse per un ammontare record di 138,6 milioni di euro, il che ha portato il valore totale del mercato cumulato nel corso degli ultimi tre anni a 189,2 milioni di euro, circa un decimo rispetto al mercato europeo, al netto del Regno Unito. Tra i segmenti all'interno del

crowdinvesting, quello che mostra i maggiori tassi di crescita è l'*equity crowdfunding*.

Alla data del 30 giugno 2017, i portali autorizzati in Italia erano 19, e le campagne di raccolta all'attivo erano 109, di cui 36 chiuse con successo, 53 chiuse senza successo e 20 ancora aperte. Il 2017 ha visto un aumento sensibile del numero di campagne di raccolta, che sono praticamente raddoppiate rispetto al 2016, in un solo trimestre. Il capitale raccolto dall'entrata in vigore della normativa ammonta a 12,4 milioni di euro, di cui 6,85 raccolti negli ultimi dodici mesi.

Le 106 imprese che hanno presentato campagne di raccolta fino al 30 giugno 2017 sono quasi tutte *start-up* innovative e sono attive in gran parte nelle piattaforme *social sharing* (28), nell'*information communication technology* (25) e nei servizi professionali (14). La finalità della raccolta è legata agli investimenti in *marketing* nel 56 per cento dei casi o in ricerca, sviluppo e innovazione (42 per cento) o nello sviluppo di piattaforme *web* e applicazioni (41 per cento). Alla data del 30 giugno 2017, l'osservatorio aveva censito 1.196 investitori nell'*equity crowdfunding*, di cui 1.068 persone fisiche e 128 persone giuridiche. Questi dati hanno registrato un'ulteriore accelerazione nel corso dei mesi successivi e, da giugno a novembre 2017, risultano attivi ventuno gestori di portali, dei quali due di diritto. Le offerte pubblicate sono salite a 136, delle quali 72 chiuse con successo (61 per cento). Il capitale raccolto totale dall'entrata in vigore della normativa è così cresciuto sino a 17,3 milioni di euro.

Come evidenziato già in precedenza, gli ostacoli legati all'espansione del settore sono eterogenei: in primo luogo, la disciplina nazionale è tale che i portali possono essere controllati dai medesimi soggetti (banche) i quali erogano i finanziamenti di stampo tradizionale, e dunque il *crowdfunding* non si pone come reale alternativa per le imprese che vi aderiscono.

Manca inoltre in Italia un ecosistema adatto e ospitale per le ICO (*Initial coin*

offer), una forma di *crowdfunding* in cui viene emessa una rappresentazione digitale di valore, nella forma di criptovaluta o di *token*, che può essere scambiata nella piattaforma stessa in cui è stata emessa, ovvero in un'altra piattaforma.

La legislazione vigente, a parere degli auditi, sembra dunque restringere le potenzialità operative del *crowdfunding* anche con riferimento ad ulteriori aspetti: sono di ostacolo i vigenti limiti posti all'investimento, le norme sull'accesso degli investitori professionali, nonché l'ambiente sfavorevole alla creazione di un mercato secondario delle quote di *start-up* PMI che hanno lanciato offerte su portali di *equity crowdfunding*.

6.7 Le criptovalute.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, i soggetti auditi si sono concentrati tra l'altro sulle cosiddette criptovalute.

Le criptovalute (la più famosa delle quali, attualmente, è il *bitcoin*) sono radicalmente diverse dalla moneta elettronica disciplinata dalla legge. Quest'ultima è uno strumento di pagamento che fa riferimento alle valute aventi valore legale, mentre le criptovalute sono valute virtuali basate su programmi informatici distribuiti in *internet*, che tengono traccia delle transazioni e che sfruttano la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione di proprietà delle monete virtuali. Non si tratta dunque solo di una valuta, ma di un complesso sistema di acquisto e vendita delle monete e della circolazione delle stesse per vendere e comprare beni di qualsiasi tipo. Il *bitcoin*, in estrema sintesi, è una moneta virtuale, slegata dai tradizionali circuiti bancari, che dal 2009 si è diffusa come alternativa ai tradizionali sistemi di pagamento. La rete *bitcoin* consente il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete; i dati necessari ad utilizzare i propri *bitcoin* possono essere salvati su uno o più personal computer sotto forma di "portafogli" digitali, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili ad una banca. In ogni caso,

i *bitcoin* possono essere trasferiti attraverso internet verso chiunque disponga di un « indirizzo *bitcoin* ». La struttura *peer-to-peer* della rete *bitcoin* e la mancanza di un ente centrale rende impossibile per qualunque autorità, governativa o meno, di bloccare la rete, sequestrare *bitcoin* ai legittimi possessori o di svalutarla creando nuova moneta. All'origine della creazione dei *bitcoin* ci sono complesse formule matematiche che offrono soltanto una soluzione e che non sono reversibili, le *hash*. Ogni soluzione è poi legata a quella precedente ed alla successiva in una catena temporale che è iniziata a gennaio del 2009 e finirà quando i 21 milioni di *bitcoin* in rete saranno stati letteralmente « estratti » dal *web*. La concatenazione delle soluzioni è il filo conduttore della produzione dei *bitcoin* al fine di garantire trasparenza e sicurezza contro la contraffazione.

Con riferimento al trattamento fiscale in materia, la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), applicabile alle operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale da parte di una società che svolge un'attività di servizi relativi ai *bitcoin*, ma che si rende applicabile anche a società che svolgono tali attività relativamente ad altre monete virtuali. L'attività di intermediazione non comporta gli obblighi di sostituto d'imposta. L'Amministrazione finanziaria, che in sede di controllo, può richiedere le liste della clientela per le necessarie verifiche, ha anzitutto ritenuto che non si possa prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. In tale occasione, agli effetti dell'IVA, la Corte ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni « relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio » di

cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. In particolare, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia, l'Agenzia ritiene che l'attività di acquisto/vendita di *bitcoin*, posta in essere da una società debba essere considerata ai fini IVA quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La risoluzione evidenzia inoltre che per i clienti di tali società, le persone fisiche che detengono i *bitcoin* al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni in materia di antiriciclaggio, l'Agenzia precisa che le società che svolgono professionalmente l'attività di negoziazione di monete virtuali sono tenute agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria).

I rischi insiti in tale applicazione della tecnologia finanziaria – sottolineati anche in sede europea ed internazionale – principalmente riguardano il timore di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

Inoltre, un altro fattore di rischio concerne la violazione della riservatezza. Se infatti la transazione in contanti è totalmente ignota, la transazione che si svolge all'interno del sistema bancario rimane all'interno del sistema finanziario; con criptovalute basate su *blockchain*, come il *bitcoin*, la transazione diventa pubblica e gli utenti non sono ignoti, ma pseudo-anonimi.

Le criptovalute hanno subito inoltre, negli ultimi anni, fortissime oscillazioni di valore, che rendono molto rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio in euro).

Tutto ciò a fronte delle inevitabili asimmetrie informative che discendono dalla natura stessa delle criptovalute generate mediante tecnologie a *blockchain*, presso-

ché sconosciute all'investitore *retail*. In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, infatti, può risultare difficile reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di valuta virtuale.

L'acquisto, lo scambio e l'utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in valuta virtuale sono generalmente tecnicamente irreversibili, spesso non supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime. In ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. È possibile che l'utilizzo o la conversione di valute virtuali siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati.

In questa sede si segnala che la Banca d'Italia, nel gennaio 2015, ha pubblicato un'avvertenza sulle valute virtuali, mentre l'UIF si è espresso sull'utilizzo anomalo di dette valute.

7. Le prospettive emerse nel corso dell'indagine.

Dalle risultanze dell'indagine è emerso, in linea generale, che le autorità regolatrici e gli operatori del settore invocano un intervento tempestivo del legislatore nel settore FinTech, riconoscendo l'importanza di quanto già avviato in sede europea.

Da più parti si è rilevato infatti come il compito del legislatore sia quello di favorire lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione, adottando regole positive per disciplinarlo e così controllando i rischi ad esso connessi. Si richiede un'azione tempestiva per regolare i fenomeni, prima che essi sfuggano al controllo del legislatore. Uno dei punti cardine emersi nel corso dell'indagine è la creazione di un sistema normativo improntato all'organicità ed alla semplificazione, necessari per fornire agli operatori un contesto di regole chiaro ed agevole.

Dal momento che il settore è multidisciplinare, da più parti si auspica, in tale prospettiva, la redazione di un « Testò unico FinTech », cioè un'unica fonte a cui potersi rivolgere e dove è possibile reperire tutte le norme di settore. A parere degli auditi, occorre infatti evitare l'applicazione di regimi normativi e di vigilanza differenti su soggetti che offrono servizi finanziari simili, solo in virtù della loro differente natura giuridica o della loro localizzazione nel territorio dell'Unione europea. Appare invece necessario garantire condizioni di parità, migliorando al contempo la facilità di accesso per i nuovi operatori del mercato e impedendo l'arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri e tra gli statuti giuridici.

Alcuni auditi hanno inoltre invitato a valutare l'istituzione/individuazione di un interlocutore pubblico unico, che rappresenti un punto di riferimento italiano sulla materia FinTech, sia a livello nazionale sia nei consessi internazionali, e che coordini e metta a sistema le varie iniziative in materia, anche fungendo da raccordo tra pubblico e privato. Appare opportuno infatti diminuire la molteplicità degli enti regolatori, elemento che potrebbe causare incertezza negli operatori ed un aumento dei costi.

Le Autorità regolatrici del settore finanziario audite nel corso dell'indagine riconoscono alle istituzioni pubbliche il non agevole compito di adeguare il sistema normativo alla trasformazione tecnologica in atto, continuando – al contempo – a garantire la stabilità del sistema e la tutela della clientela.

Anch'esse auspicano la creazione di un ecosistema compatibile alle innovazioni del FinTech, il che implica il compimento di azioni su diversi fronti: dall'attuazione degli interventi previsti dall'Agenda Digitale Italiana ad un'opera di alfabetizzazione dei cittadini all'utilizzo di servizi finanziari attraverso strumenti digitali.

Inoltre, occorre formare adeguatamente il *management* delle imprese (soprattutto le PMI) per l'utilizzo dei diversi strumenti disponibili nel mercato dei servizi finanziari. Con riferimento alla tutela

degli investitori, occorre definire elevati standard di trasparenza dei servizi finanziari digitali (attività, funzionalità, costi, spiegazioni).

Come già anticipato in precedenza, la maggioranza dei soggetti intervenuti nel corso dell'indagine reputa necessario promuovere regimi giuridici che creino ambienti di sperimentazione (le già menzionate *sandbox*) allo scopo di accelerare l'innovazione nel settore FinTech.

A tale proposito è stato suggerito, in particolare, di disporre un regime di autorizzazione temporanea (ad esempio, fino al raggiungimento di un determinato numero di clienti o per specifiche tipologie di operazioni) e di definire un regime prudenziale, basato su regole di capitale minimo iniziale, misure ed aspetti organizzativi e requisiti patrimoniali semplificati.

La *sandbox* potrebbe avere una prefissata e circoscritta validità temporale (ad esempio un anno o, comunque, un tempo ritenuto sufficiente a testare l'iniziativa sul mercato). L'*iter* autorizzativo dovrebbe comunque essere più breve e meno complesso rispetto a quello ordinario, con riduzione e semplificazione dei requisiti patrimoniali e organizzativi ordinariamente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi finanziari, ferma restando l'esigenza di assicurare una adeguata copertura dei rischi assunti.

Coloro che forniscono il servizio di *rating* ritengono che l'apertura di *sandbox* possa essere anche l'occasione per consentire alle imprese, per testare soluzioni che garantiscano al contempo i diritti e gli interessi di finanziatori e utenti, di accedere a dati acquisiti da enti pubblici (prima fra tutte le Centrali dei rischi, il sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie tenuto dalla Banca d'Italia).

La creazione di *sandbox* è stata auspicata anche dai *data scientists*, ovvero dagli analisti che utilizzano la tecnologia per elaborare dati da cui costruire modelli di *rating* con efficacia predittiva maggiore rispetto ai meccanismi automatici di valutazione. Questi ultimi suggeriscono in particolare di esternalizzare le attività dei

laboratori di *data science* presso *sandbox*, in modo da mettere in contatto diretto l'università con le imprese e con il regolatore, favorendo una ricerca concreta e meno astratta.

I rappresentanti degli intermediari finanziari tradizionali hanno auspicato l'applicazione al mondo FinTech di un quadro prudenziale di vigilanza, recupero e risoluzione, nonché di un sistema di garanzia dei depositi, analogo a quello previsto per gli enti tradizionali (tra cui le banche). Hanno inoltre invitato il legislatore a favorire la vigilanza delle Autorità competenti sulle società non bancarie che offrono servizi simili agli intermediari tradizionali, sia per assicurare la parità di trattamento tra prestatori di analoghi servizi, sia per garantire il medesimo livello di protezione ai consumatori.

L'implementazione del settore FinTech, a parere degli operatori di settore, passa anche per l'introduzione di specifici interventi fiscali, tra cui:

l'equiparazione della tassazione dei ricavi provenienti dai prestiti *online* alla tassazione degli altri investimenti, evitando in tal modo di discriminare gli investimenti in *lending*, che oggi sono tassati in aliquota marginale;

la deduzione fiscale degli interessi pagati dalle aziende che ricevono prestiti *online*;

l'utilizzo di parte delle risorse attualmente destinate ai PIR – Piani Individuali di Risparmio – che godono di una sostanziosa detassazione, in favore delle PMI non quotate (anche non innovative), consentendo di investire una quota dei PIR in *start-up* e PMI innovative direttamente o tramite fondi di *venture capital*.

A parere delle Autorità regolatrici del settore finanziario, le misure di politica fiscale sul FinTech dovrebbero iscriversi in un più ampio disegno di promozione della ricerca e della capacità innovativa a largo spettro, in un'ottica di sostegno strutturale di lungo periodo alla crescita economica. Le misure agevolative fiscali e finanziarie

da intraprendere dovrebbero migliorare la conoscenza (« *intangible [knowledge based] capital* »), potenziando i centri di ricerca universitari, i centri pubblici di eccellenza scientifica e i poli tecnologici in una logica di *network system*, con politiche di attrazione dei giovani « cervelli » andati all'estero per mancanza di opportunità in Italia. Esse dovrebbero altresì creare condizioni di incentivo fiscale per il rientro in Italia delle imprese FinTech istituite in altra giurisdizione e per rafforzare le misure di stimolo all'offerta d'innovazione (valutando periodicamente l'efficacia delle politiche di sostegno alle *start-up*), onde sfruttare appieno le potenzialità applicative delle nuove tecnologie e di nuovi modelli di servizio. Si è dunque suggerito di rendere strutturali gli incentivi fiscali agli investimenti di trasformazione digitale delle imprese (c.d. Industria 4.0) e agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Con riferimento alle valute virtuali, gli *stakeholders* ne auspicano anzitutto il riconoscimento normativo, in quanto a ciò conseguirebbe la creazione un ecosistema giuridico ed economico adatto e ospitale per le società che ne sfruttano le potenzialità creando un mercato secondario, tra cui le già menzionate ICO (*initial coin offer*) companies.

Particolare attenzione è stata rivolta degli auditi alla tematica del *crowdfunding* e, collateralmente, al sostegno alle piccole e medie imprese, le quali, com'è noto, in Italia si finanziano precipuamente tramite il canale bancario. Le Autorità regolatrici del settore hanno auspicato la creazione di un contesto normativo di respiro europeo per il *crowdfunding*, in grado di sviluppare questo canale di accesso delle PMI ai capitali privati, così favorendo l'attività *cross-border* e individuando adeguate ed uniformi tutele per gli investitori. A tale tematica, a parere degli auditi, si lega quella della revisione della Direttiva MiFID II, allo scopo di creare un regime di esenzione dedicato alle PMI ed alle *start-up* innovative. Conseguentemente, appare opportuno che a livello nazionale sia rivista la definizione di PMI innovativa, ampliando il novero di soggetti che pos-

sono accedere ai benefici fiscali collegati all'iscrizione della relativa sezione speciale del registro delle imprese.

Con specifico riferimento al sostegno finanziario alle società – specialmente PMI – non quotate, nel corso dell'indagine è emerso il generale auspicio di un'azione legislativa volta a ridurre i costi legati alla partecipazione al capitale (a esempio, i costi di trasferimento delle quote sociali) e a rendere le partecipazioni più liquide, così riducendo i rischi per gli investitori al dettaglio e favorendo la creazione di un mercato secondario delle quote.

Il sostegno del mercato secondario delle società non quotate passa anche, a parere dei soggetti auditi, da riforme che incentivino l'utilizzo dei portali di *equity crowdfunding* non solo nella fase di sottoscrizione delle quote societarie. Appare infatti opportuno consentire, a chi ha acquistato quote societarie con metodi diversi dalla sottoscrizione *online*, di intestare le azioni o le quote a una SIM mediante i portali di *crowdfunding*, riducendo così nettamente il costo di trasferimento della quota (che al momento è effettuato prevalentemente mediante pratiche notarili, finanziariamente ben più onerose).

Per facilitare gli investimenti in PMI, specialmente in quelle non innovative, si suggerisce inoltre l'eliminazione del vigente obbligo (di cui all'articolo 24, comma 2, del regolamento CONSOB del 2013 in tema di *equity crowdfunding*) di sottoscrizione di una quota dell'investimento (5 per cento) da parte investitori professionali, per rendere più semplice la sottoscrizione del capitale di aziende non innovative.

Tale norma fondava la propria *ratio* nel fatto che gli investimenti in *equity crowdfunding* erano inizialmente riservati alle *start-up* innovative, di per sé difficili da valutare in termini di rischiosità. La presenza della quota riservata agli investitori professionali era funzionale alla valutazione da parte di un soggetto esperto di valutazione di aziende – quale un investitore professionale – anche a difesa degli interessi degli investitori *retail* che

avessero deciso di investire nella *start-up*. Con l'allargamento dell'*equity crowdfunding* a tutte le PMI, e non più solo a quelle innovative, tale norma appare agli *stakeholders* eccessivamente limitante.

Si segnala in questa sede che la CONSOB, con la recente delibera n. 20204 del 2017 ha modificato il predetto regolamento, al fine di ridurre (nuovo comma 2-ter dell'articolo 24 del medesimo regolamento) al 3 per cento la soglia riservata agli investitori professionali, se le offerte sono effettuate da PMI in possesso di specifiche garanzie: certificazione dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, da parte di un revisore contabile o una società di revisione.

I soggetti auditi hanno inoltre auspicato che il legislatore si attivi per facilitare l'accesso alle quotazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, riducendo gli oneri economici iniziali e di gestione a carico della società che intende quotarsi. In tal senso si muove il disegno di legge di bilancio 2018, all'esame della Camera dei deputati al momento della redazione del presente documento, il quale dispone un credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti dalle PMI in relazione alla quotazione (articolo 1, commi da 46 a 49, dell'A.C. 4768).

In tale contesto molti *stakeholders* ascoltati nel corso dell'indagine hanno sostenuto che l'*equity crowdfunding* ben si presta ad essere sperimentato nelle *sandbox*: è stato in proposito ipotizzato un contesto regolamentare nel quale i portali di *equity crowdfunding* siano autorizzati alla promozione di offerte pubbliche per la sottoscrizione, anche da parte di clienti *retail*, di titoli di debito emessi dalle imprese partecipanti al portale medesimo. In tal modo i portali di *equity crowdfunding* sarebbero incentivati alla creazione e alla gestione di sistemi volti a facilitare l'incontro, sul mercato secondario, della domanda e dell'offerta dei titoli. Si tratterebbe anche del contesto favorevole per disapplicare la soglia minima di sottoscrizione da parte degli investitori professionali.

Con riferimento specifico al settore assicurativo – InsurTech – i rappresentanti del settore auspicano che le iniziative legislative in tale ambito rispettino i principi di neutralità tecnologica, proporzionalità, integrità del mercato e, soprattutto, la protezione del consumatore. Appare infatti necessario garantire che il quadro regolamentare sia *digital-friendly* e tecnologicamente neutrale, ossia tale da non incoraggiare, né scoraggiare l'innovazione finanziaria e la digitalizzazione, al contempo mostrandosi sufficientemente flessibile per adattarsi all'era digitale. Analogamente a quanto auspicato per il FinTech in generale, si chiede di non porre barriere alle *start-up* assicurative che intendono accedere al mercato e, al contempo, consentire agli assicuratori tradizionali di sviluppare prodotti innovativi e servizi a beneficio dei clienti, avendo dunque accesso agli strumenti della vigilanza a supporto dell'innovazione.

8. Conclusioni e proposte.

Un primo risultato che l'indagine conoscitiva ha permesso alla Commissione di raggiungere è stato di consentire al Parlamento di prendere contatto in modo diretto con un mondo estremamente vario e stimolante, costituito in primo luogo da *start up* nate negli ultimi anni nel settore del FinTech grazie all'iniziativa di soggetti italiani, che stanno mutando il panorama e gli stessi paradigmi del sistema imprenditoriale nazionale.

Al di là delle specifiche prospettive future delle singole iniziative, si tratta comunque di un notevole patrimonio di idee e di esperienze, che costituisce di per sé una ricchezza per il Paese, sotto molteplici aspetti.

In primo luogo occorre infatti sottolineare come l'introduzione di tecnologie innovative nel contesto economico, sia nel settore finanziario sia in ogni altro settore, rappresenta in quanto tale un fattore di mutamento che deve essere adeguatamente colto e valorizzato, a vantaggio dello sviluppo complessivo.

Più in dettaglio, le nuove tecnologie possono costituire un motore fonamen-

tale per realizzare alcuni obiettivi cruciali al fine di contrastare il declino e riprendere un duraturo percorso di crescita:

dare al Paese la *chance* di svolgere un ruolo importante in nuovi mercati di beni e servizi a elevato contenuto di innovazione e a maggiore valore aggiunto, facendo fronte in tal modo alle sempre più difficili sfide competitive di un'economia globalizzata;

modernizzare i processi produttivi, con effetti di scala potenzialmente positivi anche in quei settori che in questo momento appaiono più lontani dalle nuove tecnologie;

migliorare l'infrastruttura tecnologica del Paese, colmando una serie di ritardi che esso ha accumulato negli ultimi decenni, ad esempio in termini di *digital divide*;

qualificare maggiormente il capitale umano, che ha sempre costituito un elemento chiave per la crescita dell'economia italiana, puntando in particolare a formare risorse umane che siano in grado di seguire la sempre più rapida evoluzione tecnologica;

rafforzare le relazioni tra l'economia italiana e i contesti economici e tecnologici più avanzati a livello mondiale, cogliendo in tal modo le opportunità di crescita che tale confronto può sviluppare, sia internazionalizzando maggiormente le imprese italiane, sia attraendo investimenti e cervelli nel nostro Paese;

dare nuove prospettive di lavoro qualificato ai giovani, contrastando al contempo i fenomeni di marginalizzazione della classe media professionale, imprenditoriale e commerciale.

È evidente come tali questioni riguardino non solo i comparti finanziario, creditizio e assicurativo, né profili puramente economici, ma acquistino un rilievo sociale e politico complessivo per il futuro del Paese.

Fatta tale premessa, è altrettanto evidente come tali tematiche devono costi-

tuire oggetto di attenzione prioritaria da parte della politica, in un'ottica che non guardi all'oggi o al domani, ma a un orizzonte di medio – lungo periodo.

In tale prospettiva il principio fondamentale a cui orientare l'azione della politica, nazionale ed europea, e le sue scelte regolatorie in questo campo, deve essere quello di assicurare che l'azione innovatrice e, in alcuni casi distruttrice, delle nuove tecnologie finanziarie non riproponga i disequilibri, le strette concorrenziali e gli abusi di posizione attuali, mutando solo i soggetti che possono godere, ma assicurare che i « dividendi » dell'innovazione tecnologica siano fruiti da una platea sempre più vasta di cittadini. Occorre cioè, in una prospettiva autenticamente riformista, sfruttare le energie formidabili delle nuove tecnologie come motore non per un mera redistribuzione di rendite di posizione o una sostituzione di vecchie con nuove *elites*, ma per ampliare il benessere delle persone, favorire l'inclusione, che non può essere solo finanziaria, ma deve divenire sociale, politica e umana.

In sintesi, riproponendo uno slogan antico, occorre dunque che le tecnologie finanziarie, per costituire vero progresso, possano risultare a beneficio del numero più ampio possibile di persone.

Alla luce di tali principi, e a seguito delle risultanze dell'indagine conoscitiva, la Commissione Finanze ritiene necessario intraprendere iniziative che si muovano in molteplici direzioni, nella prospettiva di rendere l'Italia un Paese *FinTech-friendly*. Tale esigenza è motivata, oltre che da considerazioni generali, anche dallo scenario congiunturale, che potrebbe creare ulteriori opportunità legate alla Brexit. A seguito dell'uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, dove è attualmente collocato l'*hub* FinTech europeo per eccellenza, potrebbero infatti maturare le condizioni per cui banche e istituzioni finanziarie trovino più conveniente lasciare la *City* di Londra. L'Italia non può non cogliere l'opportunità di candidarsi a nuovo *hub* FinTech europeo, in quanto ciò significherebbe afflusso di capitali stra-

nieri, creazione di posti di lavoro sostenibili, importazione di risorse con caratteristiche di eccellenza internazionalmente riconosciute, indotto per tutto il settore dell'innovazione, internazionalizzazione delle imprese italiane.

Anche in questa prospettiva occorre dunque riformare anzitutto il vigente contesto normativo, al fine di creare un contesto sociale e giuridico che accolga l'innovazione nel settore finanziario, nonché intraprendere iniziative volte a valorizzare e specializzare il capitale umano.

Come esposto nei precedenti paragrafi, il principale punto a favore dello sviluppo del FinTech nei Paesi anglosassoni, in particolare nel Regno Unito, è infatti stata la presenza di una *regulatory sandbox*, un ambiente di *testing* per le *start-up*, assistito dalle autorità regolatrici del settore. Diventa pertanto prioritario introdurre, in Italia, un « sistema regolato graduale » di legislazione, che consenta alle aziende di sperimentare i propri servizi e prodotti con un impatto estremamente limitato, destinato alla sola clientela professionale, per un periodo di tempo circoscritto e sotto la supervisione dei regolatori, i quali in tal modo sono posti in condizione di studiare da vicino l'innovazione e adeguare opportunamente i sistemi di vigilanza. Ciò non deve peraltro comportare un allentamento dei presidi di garanzia a favore della clientela, una deroga strutturale alla regolamentazione vigente, né la creazione di un contesto normativo parallelo di favore. A tale ambiente potrebbero infatti accedere anche gli intermediari tradizionali, con evidente vantaggio sia della competitività sia della spinta ad una continua innovazione.

In detto ecosistema le Autorità regolatrici, l'Amministrazione pubblica, i Centri di ricerca, i Fondi di *venture capital* e le *start-up* del FinTech opererebbero affiancati, così da favorire lo sviluppo del settore e rendere attraente l'investimento delle aziende in Italia. Si pensi ad esempio all'attivazione di una vera e propria *FinTech Tower*, che possa rappresentare un *innovation hub* nel quale sviluppare e condividere conoscenza scientifica, metodi

applicativi, modelli di *business*. Ciò rafforzerebbe inoltre un fruttuoso scambio di idee e di conoscenze, fornendo ispirazione alla comunità, stimolando le *start-up* più creative, così come agli operatori storici, a trovare soluzioni innovative ai problemi globali.

Le risultanze dell'indagine hanno inoltre fatto emergere l'esigenza di disporre di capitale umano di elevato livello.

Nel nostro Paese è necessario un urgente adeguamento alla politica di formazione finanziaria diffusa nei paesi anglosassoni, così come è necessario rendere attraente il rientro dall'estero di personale italiano qualificato, al contempo attraendo competenze dal resto del mondo. L'azione politica deve orientarsi al sostegno della ricerca in tutte le aree del FinTech, per costruire una *leadership* accademica e tecnologica nel settore. Specifici moduli di formazione nel FinTech dovrebbero essere inclusi nei corsi di laurea e di dottorato pertinenti, per esporre gli studenti al comparto e, al contempo, per proporre al settore del FinTech, personale adeguatamente preparato e pronto ad essere inserito nel mondo del lavoro.

La Commissione Finanze, in tale contesto, formula tre raccomandazioni che investono, verticalmente, tutta questa tematica.

Da un lato occorre un Piano d'azione del Governo, combinato con un ambiente politico stabile: sono fattori che incoraggiano il settore privato a investire in FinTech. Si ritiene necessario, quindi, un coordinamento tra Governo, regolatori, imprese e università, che dia una *governance* univoca al settore del FinTech e gestisca correttamente un passaggio così delicato per il nostro sistema economico-finanziario. Coerentemente alle risultanze dell'indagine, occorre dunque individuare uno o più soggetti istituzionali e operativi, che fungano da punto di riferimento del settore e definiscano obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale. Ad essi vanno affidati compiti di promozione, indirizzo,

agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. Essi devono, in sostanza, promuovere una stretta collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. Occorre una corretta scansione dell'orizzonte per anticipare, monitorare e assistere nella gestione dei rischi e delle minacce emergenti nel FinTech, identificando strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia digitale sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo.

Una seconda raccomandazione riguarda la diffusione della conoscenza. Le sfide di settore costituiscono una modalità efficace per stimolare l'applicazione e la promozione delle nuove tecnologie in nuovi settori, nei quali il mercato da solo può essere insufficiente. Occorrerebbe quindi creare un programma di «grandi sfide» sul FinTech, al quale partecipino equamente il mondo accademico, le imprese e il terzo settore. Tale programma

migliorerebbe lo scambio di idee e conoscenze; esso darebbe ispirazione alla comunità FinTech, stimolando le *start-up* creative e gli operatori storici a trovare soluzioni innovative ai problemi globali.

Una terza raccomandazione riguarda infine l'esigenza di sostenere un esteso programma di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nonché di alfabetizzazione digitale del Paese, promuovendo così una vera e propria pratica educativa della cittadinanza economica calata nel nuovo contesto tecnologico e garantendo anche sotto questo profilo un'adeguata protezione dei risparmiatori e degli investitori. A tal fine devono essere individuati interventi mirati per le esigenze dei diversi segmenti di popolazione, per raggiungere il più ampio spettro di utenti, anche grazie all'utilizzo di strumenti innovativi quali, ad esempio, un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12471 Carocci: Sull'applicazione della sentenza 21593 della Corte di cassazione in materia di uscita da scuola di minori non accompagnati	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-12382 Luigi Gallo: Sul tirocinio formativo attivo (TFA) per il sostegno	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-12493 Bossa: Sulle candidature per l'elezione del nuovo direttore del Conservatorio di Napoli	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	117
5-12354 Pannarale: Sull'istituzione della classe di concorso A65 «teoria e tecnica della comunicazione»	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	118

RISOLUZIONI:

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia, 7-01407 Nicchi e 7-01411 Luigi Gallo: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Esiti diversi</i>)	109
<i>ALLEGATO 5 (7-01404 Coscia ed altri – Risoluzione approvata)</i>	119
<i>ALLEGATO 6 (7-01407 Nicchi ed altri – Risoluzione parzialmente approvata)</i>	124
<i>ALLEGATO 7 (7-01370 Pannarale ed altri – Risoluzione parzialmente approvata)</i>	128

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-12471 Carocci: Sull'applicazione della sentenza 21593 della Corte di cassazione in materia di uscita da scuola di minori non accompagnati.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara completamente soddisfatta della risposta, soprattutto in ragione del fatto che la soluzione cui si è presenti con il decreto-legge rientra tra quelle che lei stessa aveva auspicato.

5-12382 Luigi Gallo: Sul tirocinio formativo attivo (TFA) per il sostegno.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto perché la risposta riflette l'inerzia del Ministero di fronte alla cronica carenza di posti disponibili presso le università per i corsi di specializzazione sul sostegno. Trova sconcertante che si preferisca perseverare con l'attribuzione di supplenze a docenti non specializzati sul sostegno, piuttosto che studiare una soluzione seria e definitiva ad un problema strutturale. In proposito, ricorda che l'interrogazione chiedeva di considerare la possibilità per gli idonei di specializzarsi anche in università diverse da quelle in cui hanno svolto le prove. Conclude, stigmatizzando la mancanza di una programmazione efficace che garantisca a tutti gli alunni diversamente abili di essere affiancati da docenti con specifiche competenze.

5-12493 Bossa: Sulle candidature per l'elezione del nuovo direttore del Conservatorio di Napoli.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta.

5-12354 Pannarale: Sull'istituzione della classe di concorso A65 «teoria e tecnica della comunicazione».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.35.

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia, 7-01407 Nicchi e 7-01411 Luigi Gallo: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Esiti diversi).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia, 7-01407 Nicchi e 7-01411 Luigi Gallo, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che la deputata Pannarale, presentatrice della risoluzione 7-01370, viene sostituita dal deputato Giovanni Paglia. Constatata l'assenza della deputata Vezzali, intende che abbia rinunciato alla sua risoluzione. Chiede quindi il parere del Governo sulle risoluzioni.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere favorevole sulla

risoluzione 7-01404 Coscia mentre esprime parere contrario sulla risoluzione 7-01411 Luigi Gallo. Sulla risoluzioni Pannarale e Nicchi deve fornire un quadro più articolato. Quanto alla risoluzione 7-01370 Pannarale, esprime parere favorevole sulle prime quattro premesse e contrario sulle restanti; e favorevole sugli impegni secondo, terzo e ottavo; esprime parere favorevole con riformulazione sugli impegni quarto, quinto e settimo; esprime poi parere contrario sugli impegni primo e sesto. Quanto alla risoluzione 7-01407 Nicchi, esprime parere favorevole sulle prime quattro premesse e contrario sulle restanti; e favorevole sugli impegni dal secondo fino al nono; favorevole con riformulazione sul decimo, restando contrario il parere sul primo impegno. Più in particolare, a proposito delle riformulazioni, con riguardo: *a)* alla risoluzione Pannarale, propone che il quarto impegno faccia menzione non dell'avvio di un'indagine ministeriale ma del completamento del monitoraggio; che il quinto impegno contenga un riferimento, anziché a un codice etico, all'inserimento nella convenzione tra scuola e istituto ospitante di una clausola d'integrità; che il settimo impegno faccia riferimento alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza, anziché a uno Statuto; *b)* alla risoluzione Nicchi, propone che il decimo impegno indichi un sempre maggior utilizzo del registro nazionale per l'individuazione dei soggetti ospitanti, fino a prevederne l'obbligatorietà, anziché l'obbligatorietà immediata.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) accetta la riformulazione del settimo impegno, ma non quella proposta sul quarto e sul quinto. In particolare, esprime perplessità sul completamento di un monitoraggio di cui non era a conoscenza e chiede maggiori dettagli sulla clausola di integrità e sulla carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, comunica che non essendo state

accettate le riformulazioni degli impegni, deve allora mutare il suo parere su di essi in contrario.

Marisa NICCHI (MDP) accetta la riformulazione del decimo impegno.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce il consenso del suo gruppo all'introduzione dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi scolastici quale metodo utile a mettere in contatto il mondo dell'istruzione con quello del lavoro. Tuttavia, ritiene necessario che vengano risolti in modo costruttivo ed efficace i profili critici emersi in modo evidente nella prima fase di applicazione. Si riferisce, in particolare, agli altissimi costi sostenuti dalle aziende non solo in termini economici, ma anche di spazi e di risorse umane. È un modello valido che necessita di essere affinato affinché espliciti compiutamente le proprie potenzialità. Propone, infine, che ne venga mutato il nome da « alternanza » in « integrazione ».

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottolinea gli aspetti positivi dell'alternanza scuola lavoro di cui forse andrebbero chiariti meglio gli obiettivi. Una volta l'istruzione era finalizzata all'acquisizione della padronanza dei linguaggi e delle conoscenze: ora alla scuola si chiede molto di più, ma non si deve commettere l'errore di attribuirle ruoli che non le appartengono. L'alternanza scuola lavoro, che comunque richiede investimenti, contribuisce alla formazione come leva per lo sviluppo e, in ogni caso, costituisce una valida esperienza di apprendimento.

Luigi GALLO (M5S) evidenzia che ancora una volta si è persa un'occasione importante per rispondere alle sollecitazioni del mondo reale da cui la Commissione sembra essere totalmente scollata. L'alternanza scuola lavoro, a suo avviso, non costituisce affatto un'esperienza formativa ma, piuttosto, una misura ideologica priva di contenuti. Condivide la proposta del collega Palmieri sull'opportunità

del cambio del nome e sottolinea la necessità di eliminarne l'obbligatorietà.

Marisa NICCHI (MDP) si rammarica che la discussione sulle risoluzioni sia strozzata dall'imminente fine della legislatura. Preannuncia il suo voto contrario su quelle che non prevedono l'eliminazione dell'obbligatorietà delle ore di alternanza scuola lavoro. Non riesce a vedere il contenuto positivo di questo strumento che sembra piuttosto educare al precariato e al lavoro gratuito. A suo avviso, la scuola italiana avrebbe bisogno di ben altro, come l'approfondimento dello studio della lingua madre, una migliore conoscenza delle materie scientifiche e delle lingue straniere. La scuola dovrebbe offrire le basi per colmare le disuguaglianze ed essere motore di mobilità sociale. L'introduzione dell'alternanza scuola lavoro è un obbligo ideologico che ha stravolto le vere priorità, causando disagio a studenti e docenti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) ritiene che gli studenti italiani posseggano sufficiente consapevolezza per capire se un progetto abbia contenuti e stimoli per un arricchimento culturale e formativo. Infatti, qualora lo percepiscano come funzionale ad una prospettiva di crescita, sono in grado di accoglierlo senza essere obbligati a farlo. Riferisce che, in alcuni casi, invece i progetti di alternanza scuola lavoro si sono rivelati mere prestazioni di manodopera prive di qualunque caratteristica formativa; in altri, alcune aziende hanno proposto pacchetti di vacanze studio a carico degli studenti stessi. A suo avviso, non si tratta di una semplice deviazione dalla norma, ma di un prodotto della sua obbligatorietà.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI invita il deputato Paglia a documentare i casi testé citati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti le risoluzioni, avvertendo che – dato il parere diversificato del Governo – si procederà anche per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-01404 Coscia (*vedi allegato 5*) e respinge la risoluzione 7-01411 Luigi Gallo. Indi, con ulteriori distinte votazioni, approva le prime quattro premesse della risoluzione 7-01407 Nicchi e i relativi impegni, compreso il decimo come riformulato, escluso il primo. Respinge le restanti premesse della risoluzione Nicchi e il relativo primo impegno (*vedi allegato 6*); approva altresì le prime quattro premesse della risoluzione 7-01370 Pannarale e i relativi impegni secondo, terzo, settimo (come riformulato) e ottavo; infine, respinge le restanti premesse della risoluzione 7-01370 Pannarale e gli impegni primo, quarto, quinto e sesto (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.35.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta era stata completata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Passando al-

l'esame dell'articolo 2, chiede se vi siano interventi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento 2.1, evidenzia che il suo gruppo ha presentato emendamenti soppressivi per ogni articolo della proposta di legge, ritenendola inutile nel merito, soprattutto dopo l'avvenuta emanazione delle linee guida del Miur sull'articolo 1, comma 16 della legge 107 del 2015. Considerato che, con molta probabilità il provvedimento non riuscirà a giungere all'esame dell'Assemblea prima del termine della legislatura, quella in atto è una discussione meramente accademica che non condurrà da nessuna parte. Invita, quindi, tutti i colleghi della Commissione a prenderne atto.

Alessandro PAGANO (LNA) rimarca che non tutti gli emendamenti hanno un fine ostruzionistico. Quelli presentati dal suo gruppo sono finalizzati a modificare un testo che prevede troppi adempimenti

di natura burocratica relativamente a funzioni non delegabili.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) invita la relatrice a modificare il testo dell'articolo 2, introducendo un riferimento alle linee guida del Miur che offrono un buon punto di mediazione sul tema.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palmieri 2.1, Borghesi 2.2 e Murgia 2.3.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-12471 Carocci: Sull'applicazione della sentenza 21593 della Corte di cassazione in materia di uscita da scuola di minori non accompagnati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti, con riferimento al momento dell'uscita da scuola dopo il termine dell'orario delle lezioni, chiedono l'adozione di iniziative per favorire il processo di autonomia dei ragazzi e dare informazioni chiare e uniformi ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola.

Occorre preliminarmente precisare che, quella in argomento, è una materia delicata in quanto richiede il contemperamento di due opposte esigenze ovvero si tratta di conciliare la necessità di favorire il processo di auto-responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti al momento dell'uscita da scuola al termine dell'orario delle lezioni con l'esigenza di garantire al personale scolastico una maggiore tutela giuridica, basata su presupposti certi, in relazione agli obblighi di sorveglianza imposti dalla vigente normativa. La violazione di tali obblighi, infatti, determina responsabilità di natura sia civile che penale.

Come è noto, su tale questione si è sviluppato un ampio dibattito a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (19 settembre 2017, n. 21593) emessa a seguito della morte di un alunno investito mentre ritornava a casa dopo l'uscita da scuola.

La questione richiede un preliminare inquadramento sotto il profilo giuridico e normativo.

In sintesi, l'obbligo di vigilanza è previsto per i dirigenti scolastici dal decreto legislativo n. 165 del 2001, per i docenti dall'articolo 29, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009 e per il per-

sonale ATA dalla tabella A – « profili di area del personale ATA », allegata al medesimo contratto collettivo.

Quanto al soggetto vigilato, l'obbligo di vigilanza si riferisce, in genere, a tutti i minori, e quindi fino alla maggiore età ovvero 18 anni. Tuttavia, già a partire dall'età di 14 anni si presume che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e volere, intesa come idoneità alla autodeterminazione ovvero sia consapevolezza dell'incidenza del proprio operare sul mondo esterno.

Tant'è vero che la Cassazione civile si è pronunciata sostenendo che il dovere di vigilanza imposto ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Posto ciò, è apparso, quindi, necessario, ai fini della risoluzione della questione, la definizione di uno strumento di carattere normativo che specificamente per la scuola riconoscesse la possibilità di uscita autonoma del minore, condizionata al ricorrere di taluni presupposti che tenessero conto dell'età, del grado di autonomia e di istruzione, delle scelte educative formulate dalla famiglia, della situazione logistica.

Alla luce di ciò, la questione evidenziata dagli On.li interroganti con l'atto di

sindacato ispettivo in parola, è stata, quindi, risolta con l'adozione di uno specifico strumento normativo varato recentemente dal Parlamento, su impulso anche di questo Ministero. Invero, l'articolo 19-bis del cosiddetto «Decreto fiscale» (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»), in vigore dal 6 dicembre 2017, prevede che i genitori dei minori di 14 anni, in consi-

derazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito, quindi, di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le scuole a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

ALLEGATO 2

**5-12382 Luigi Gallo: Sul tirocinio formativo attivo (TFA)
per il sostegno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni sollevate dall'on.le interrogante circa i criteri di ripartizione tra le regioni dei posti relativi al TFA III ciclo e alla possibilità per gli idonei di specializzarsi anche in università diverse da quelle in cui hanno svolto le prove, si evidenzia, preliminarmente, che il numero dei posti per i corsi abilitanti e per i corsi di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno che possono essere banditi in ogni regione è, necessariamente, condizionato dall'offerta formativa che ogni Università funzionante nella regione è in grado di erogare.

Per i corsi di abilitazione/specializzazione (TFA) precedenti (in particolare, il TFA II ciclo che per il sostegno relativo a 6.630 posti) la distribuzione è stata effettuata non tenendo conto a priori dell'offerta formativa, ma in base all'esigenza di specializzati di ogni regione. Ciò ha comportato che, in diversi casi, alcune Università non hanno potuto attivare tutti i posti loro assegnati, mentre altre ne avrebbero potuto avviare un numero maggiore.

Onde evitare che potesse verificarsi analogo effetto, per il TFA III ciclo l'apposito Gruppo di lavoro ha definito una nuova strategia, recepita dal decreto ministeriale n. 948 del 2016 di attivazione dei corsi. Con il decreto è stato definito a monte il valore nazionale dei posti disponibili e, successivamente, il numero complessivo disponibile è stato ripartito con appositi decreti ministeriali tra le diverse Università solo dopo aver acquisito l'offerta formativa di ciascuna di esse in ragione dell'effettiva capacità di erogazione dei corsi.

Si evidenzia che si è giunti alla descritta determinazione anche considerando che al docente che si specializza presso l'Università di una determinata regione viene offerta la possibilità di iscriversi negli elenchi e graduatorie del sostegno di altra regione o di partecipare, com'è avvenuto per il concorso del 2016, alla procedura concorsuale bandita in una regione diversa.

Si ricorda, in proposito, che lo stesso decreto legislativo n. 59 del 2017 sulla formazione iniziale e l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria prevede, nella fase transitoria, disciplinata dall'articolo 17, che i docenti in possesso del titolo di specializzazione – o che lo conseguiranno entro il 30 giugno 2018 – possono partecipare alla procedura concorsuale di altra regione per iscriversi nelle nuove graduatorie regionali di sostegno.

Inoltre, in merito alla questione evidenziata dall'on.le interrogante circa la necessità di assicurare a tutti gli studenti diversamente abili l'insegnante di sostegno, per completezza, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.

In primo luogo si deve considerare la situazione particolare in cui si trovano le dotazioni organiche del sostegno che vedono, a differenza di quelle relative ai posti comuni, un numero cospicuo di posti in deroga, cioè di posti eccedenti alle cosiddette dotazioni organiche « di diritto ».

Negli ultimi anni le dotazioni organiche del sostegno, anche grazie ad una attenta politica tendente sempre più all'inclusione degli alunni disabili, si sono fortemente

incrementate e tale incremento, nella situazione di fatto, è stato in diversi casi maggiore del numero di alunni disabili che frequentano le scuole statali, in quanto spesso il numero dei posti in deroga concessi è stato adeguato alla gravità dell'*handicap* e/o al tempo scuola degli alunni disabili.

Nel dettaglio, nell'ultimo quadriennio il numero dei posti (giunto quest'anno a 145.547) si è incrementato ben oltre l'aumento registrato di alunni disabili (ora 236.060). In base a questi dati si evince che, nel quadriennio gli alunni sono aumentati del 7,99 per cento, mentre i posti del 19,15 per cento. Tale fenomeno di incremento consegue anche alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 80 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui da un lato, prevede un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della possibilità di assumerli in deroga.

Conseguentemente, i posti dell'organico di diritto, su cui possono essere effettuate

le nomine in ruolo, rimangono condizionati all'autorizzazione del MEF, mentre quelli in deroga (o « di fatto ») non soggiacciono al regime autorizzatorio, di contro possono essere destinati solo a nomine a tempo determinato.

Il legislatore, con varie norme che si sono succedute in questi anni, ha cercato di attenuare le conseguenze di questa situazione, concedendo incrementi alla quota del cosiddetto « organico di diritto ». In particolare ciò è avvenuto:

a) con la legge n. 128 del 2013 che ha portato, gradualmente in un triennio, l'organico di diritto del sostegno da 63.388 posti a 90.034 nell'anno scolastico 2015/16;

b) con la legge n. 107 del 2015 che ha istituito ulteriori 6.446 posti di sostegno (posti di potenziamento);

c) con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in base alla quale sono stati consolidati in organico di diritto ulteriori 3.600 posti.

A seguito di questi interventi, l'attuale organico dell'autonomia (posti di diritto) è pari a 100.080.

ALLEGATO 3

5-12493 Bossa: Sulle candidature per l'elezione del nuovo direttore del Conservatorio di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto rappresentato dall'On.le interrogante con l'atto di sindacato ispettivo ora in trattazione, si informa che la vicenda relativa alla procedura elettorale per la scelta del nuovo direttore del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli ha avuto, recentemente, ulteriori sviluppi.

Successivamente alle votazioni per la nomina del nuovo direttore è emerso che la commissione elettorale ha ammesso la candidatura di un docente di seconda fascia, non espressamente prevista dalle disposizioni statutarie e di quelle contenute nel regolamento adottato dall'istituzione stessa per disciplinare le elezioni in questione. Tale candidatura è stata segnalata con un esposto anonimo indirizzato al Ministero, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla Corte dei conti.

A seguito di ciò il direttore in carica del Conservatorio ha annullato d'ufficio la procedura elettorale con provvedimento datato 16 ottobre 2017 e con successivo provvedimento del 30 ottobre ha indetto nuove elezioni. Dei citati provvedimenti il Ministero ha preso atto.

Avverso i citati provvedimenti il docente risultato vincitore nella procedura

elettorale annullata ha presentato ricorso davanti al TAR Campania chiedendo l'adozione delle misure cautelari. Nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 (con ordinanza n. 1844) il Giudice Amministrativo ha accolto la richiesta del ricorrente disponendo la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, anche in considerazione della « mancanza di espresso divieto per un professore di II fascia di ricoprire la carica in questione ».

La descritta sopravvenuta circostanza comporta l'adozione del decreto ministeriale di nomina dell'interessato in qualità di Direttore del Conservatorio « S. Pietro a Majella » di Napoli.

Conseguentemente, i competenti uffici hanno predisposto il decreto ministeriale per il conferimento dell'incarico di direzione per il triennio 2017/2020. Detto provvedimento è stato adottato in data 5 dicembre 2017 (prot. n. 955).

Si ricorda, ad ogni modo, che lo stesso viene adottato con riserva dell'esito del contenzioso in atto per il quale il TAR ha fissato l'udienza per la trattazione nel merito per la data del 6 giugno 2018.

ALLEGATO 4

**5-12354 Pannarale: Sull'istituzione della classe di concorso A65
« teoria e tecnica della comunicazione ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde verte sulla classe di concorso A-65 « Teoria e tecnica della comunicazione », istituita ex-novo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, per la quale l'On.le interrogante propone di introdurre modifiche al fine di superare asserite disparità di trattamento.

Al riguardo, si precisa che il citato decreto del Presidente della Repubblica assegna alla classe A-65 l'insegnamento di « teoria della comunicazione » presso gli Istituti tecnici, Settore tecnologico, Indirizzo « grafica e comunicazione ». Le Linee-guida per il secondo biennio ed il quinto anno degli Istituti tecnici, diramate con la Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012, indicano, come obiettivi formativi di tale insegnamento, un insieme di conoscenze in ordine ai linguaggi, agli stili di comunicazione, ai modelli e alle nuove tecnologie audiovisive, associate ad abilità professionali relative all'utilizzo dei mezzi di comunicazione più adeguati al target e agli obiettivi, all'efficacia dei prodotti comunicativi e delle campagne pubblicitarie, alle scelte dei progetti pubblicitari in rapporto agli obiettivi.

Si ravvisano molte aree di sovrapposizione con gli obiettivi indicati per l'insegnamento di « tecniche di comunicazione » negli istituti professionali del settore « servizi commerciali », soprattutto in riferimento ai modelli comunicativi, ai new media e alle problematiche della comunicazione pubblicitaria.

Viceversa, l'insegnamento di « tecnica della comunicazione » negli istituti professionali del settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione « accoglienza turistica » denota

una più decisa curvatura verso l'ambito turistico, con le sue specificità, relative ad esempio al *marketing* turistico-alberghiero o alla promozione di pacchetti turistici e alla valorizzazione del territorio o dei prodotti enogastronomici.

Ciò posto, si ricorda che, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, con decreto ministeriale le classi di concorso sono riordinate e periodicamente aggiornate in base a principi di semplificazione e flessibilità, al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, e di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge n. 107 del 2015.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, al momento di procedere a detto aggiornamento si potrà prendere in considerazione l'ipotesi di estendere alla classe A-65 l'insegnamento di « tecniche di comunicazione » negli istituti professionali, settore « servizi commerciali ».

Viceversa, la scelta di consentire l'accesso ai posti di insegnamento attribuiti alla A-65 anche « in opzione » ai docenti della A-18 – con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1° settembre 2010 alla data del provvedimento per almeno un intero anno scolastico » – è giustificata, trattandosi di una classe di concorso di nuova istituzione, dall'esigenza di dover comunque assicurare – nelle more del nuovo concorso – tale insegnamento.

Per tutte le classi di concorso di nuova istituzione, infatti, si è proceduto in modo analogo.

ALLEGATO 5

7-01404 COSCIA ed altri.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

la legge 15 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 33 e seguenti, dispone l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, e nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, da svolgersi sulla base di apposite convenzioni con imprese, rispettive associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici o privati anche del terzo settore, ordini professionali, musei, istituzioni pubbliche e private, e altro, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;

la misura ha lo scopo di rendere curricolare la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro nel triennio finale di tutti i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado e risponde agli orientamenti europei in tema di diffusione di forme di apprendimento che si avvalgano della transizione scuola-lavoro, alla base della strategia « Europa 2020 » per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermati nella « *New skills agenda for Europe* » del 2016;

il recepimento nel *curriculum* scolastico di esperienze di transizione scuola-lavoro si fonda sulla necessità di elevare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere

in maniera adeguata al bisogno di nuove competenze. In tal senso, si favorisce in primo luogo l'orientamento dei giovani al futuro inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini della scelta consapevole dell'eventuale percorso di studi nel sistema di istruzione superiore (università, Ifts, Its), ed inoltre si facilita l'acquisizione, da parte dei giovani, di apprendimenti non esclusivamente legati agli aspetti disciplinari, ma anche di competenze cosiddette trasversali, necessarie affinché si possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro;

la norma ha dunque lo scopo primario di garantire il diritto delle studentesse e degli studenti a partecipare ad esperienze di alternanza di qualità, che siano effettivamente orientanti ed assicurino la conoscenza del mondo del lavoro nella prospettiva di un accesso critico e consapevole;

l'esperienza in una struttura ospitante non è finalizzata allo svolgimento di una mansione per se stessa, ma si interpreta come metodo di apprendimento sia di conoscenze e di capacità apprese in contesto scolastico, che di sviluppo di competenze (*problem solving*, lavoro in team, organizzazione del tempo e delle attività e altro) indispensabili per l'inserimento in contesti lavorativi sempre più caratterizzati da forti componenti di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto. Un'esperienza che non solo aiuta le studentesse e gli studenti a conoscersi meglio, ma anche a scoprire attitudini, preferenze e talenti che possono essere utili ad orientare le loro future scelte di studio o di lavoro;

l'alternanza scuola-lavoro ha, dunque, una prioritaria valenza educativa e non è sempre e principalmente finalizzata all'acquisizione di competenze per svolgere « un lavoro », ma per svolgere ogni « lavoro »;

l'alternanza è di particolare importanza in un Paese dove l'abbandono scolastico rappresenta una sfida e dove il tasso di passaggio degli studenti dal secondo ciclo all'università è di circa il 50 per cento rispetto al 70 per cento registrato dalla Francia. Conseguentemente, nel nostro Paese il tasso di iscritti a percorsi di studi di istruzione superiore rispetto al totale della popolazione del gruppo di età di riferimento è più basso rispetto ai principali paesi europei (il 44,1 per cento contro il 63,7 per cento della Germania, il 72,4 per cento della Spagna, il 61,2 per cento del Regno Unito, il 63 per cento della media dei Paesi dell'Europa a 22 e il 68 per cento della media dei Paesi Ocse);

inoltre, in Italia si registra il maggior numero di Neet (giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in corsi di formazione) tra i 20 e i 24 anni: nel nostro Paese sono il 33,85 per cento della popolazione del gruppo di età di riferimento, mentre in Germania sono il 9,27 per cento, il 20,9 per cento in Francia, il 27,2 per cento in Spagna e il 15,64 per cento nel Regno Unito. Il dato dei Neet è preoccupante non solo per il livello raggiunto ma anche perché si tratta di un fenomeno che registra una crescita maggiore rispetto ad altri Paesi europei: tra il 2008 e il 2015 la percentuale di Neet nel nostro Paese è cresciuta di 11 punti percentuali rispetto agli 8 della Spagna e i 4 della Francia, mentre Germania e Regno Unito sono riuscite a diminuire l'incidenza, rispettivamente di 4 e 2 punti percentuali. Le ragioni di questo disallineamento sono varie ma il rapporto tra sapere e saper fare (favorito da un buon raccordo tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro) e l'orientamento (inteso come conoscere sé stessi, i propri punti di forza e gli aspetti su cui lavorare, il

proprio percorso e le opportunità che questo può generare) rappresentano elementi imprescindibili per la crescita personale e professionale degli studenti, specialmente in un mondo e un'economia sempre più basate sulla conoscenza;

per facilitare l'organizzazione dei percorsi di alternanza, la citata legge n. 107 del 2015 ha previsto l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, in cui i dirigenti scolastici individuano le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad ospitare le studentesse e gli studenti e a stipulare convenzioni con i soggetti ospitanti;

la legge n. 107 del 2015 ha previsto, altresì, la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio e disciplinando le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza, compresa l'attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dalle scuole si sta, ormai, concludendo l'iter formale di approvazione della suddetta carta dopo il confronto con il Forum nazionale delle associazioni studentesche, e che sono stati resi i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;

per le finalità previste dalla sopra citata normativa, è stata, anche, autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, ripartiti tra le istituzioni scolastiche in ragione del numero degli studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno dei percorsi di studi. Queste risorse, gestite autonomamente dalle scuole, hanno la funzione di

coprire, tra l'altro, i costi della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione dei *tutor* scolastici e altro. A queste risorse, nell'anno scolastico 2016/2017, si sono aggiunti ulteriori 140 milioni di euro, stanziati nell'ambito del PON scuola;

l'alternanza scuola-lavoro, oltre ad essere un potente metodo per generare innovazione didattica, rappresenta un percorso stimolante, ma che, nella sua fase di implementazione, non è sempre stato semplice;

richiede, infatti, un notevole sforzo progettuale e operativo interdisciplinare per: definire obiettivi formativi chiari e condivisi; garantire formazione del personale che presidia le diverse fasi del percorso (progettazione, comunicazione, tutoraggio, documentazione delle esperienze, monitoraggio, valutazione); promuovere la massima partecipazione di studentesse e studenti; sostenere il coinvolgimento degli attori di un territorio;

appare dunque fisiologico che, nei primi due anni di applicazione, siano emerse delle criticità che rendono necessario uno sforzo aggiuntivo per sostenere le scuole nella progettazione dei percorsi educativi e nella gestione delle procedure. A tal fine saranno di grande importanza le osservazioni delle studentesse e degli studenti che chiedono di poter far emergere i problemi riscontrati durante la loro esperienza;

è, infatti, di tutta evidenza che tale massa critica deve essere accompagnata da misure di supporto significative, che possano rendere partecipi tutti gli attori in campo, in primis le istituzioni scolastiche, in particolare gli studenti e i docenti come diretti interessati dalla misura introdotta, oltre ai soggetti ospitanti e in genere il mondo del lavoro;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già messo in atto, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, una serie di misure finalizzate a favorire la

diffusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle istituzioni scolastiche, anche in quelle che non avevano esperienze pregresse sull'argomento, si segnala in particolare:

la sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa con associazioni di imprese, enti pubblici e privati anche del terzo settore, grandi aziende di dimensione nazionale e internazionale, altri Ministeri, associazioni professionali, finalizzati alla sensibilizzazione del mondo del lavoro e alla percezione della responsabilità sociale degli operatori di settore. Ad oggi tali protocolli sono oltre 70 a livello nazionale a cui si aggiungono oltre 100 accordi stipulati dagli uffici scolastici regionali;

la pubblicazione della guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro, finalizzata a raccogliere le buone pratiche di alternanza sviluppate anche prima dell'obbligatorietà e a coordinare le nuove norme contenute nella legge n. 107 del 2015 con quelle già in vigore;

l'implementazione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di attivare il monitoraggio quantitativo di alternanza scuola-lavoro;

l'avvio del Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 (PNF), tra le cui misure è prevista la formazione sul tema « Scuola-lavoro », con uno stanziamento di circa 6 milioni di euro per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla comprensione dei percorsi di alternanza, intesi come esperienze che fanno parte del curriculum scolastico;

l'istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro previsto dal comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, al quale le strutture ospitanti possono iscriversi, in modo del tutto gratuito, e mettere a disposizione delle scuole la disponibilità di ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro;

l'avvio del monitoraggio qualitativo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, destinato a dare risalto agli aspetti qualitativi di maggior pregio e alle criticità manifestate dalle scuole nella realizzazione dei percorsi, al fine di comprendere le difficoltà riscontrate dalle scuole per sviluppare misure di accompagnamento più puntuali, informate e rispondenti agli effettivi bisogni;

la pubblicazione del bando relativo al PON «Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento», per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con lo stanziamento di 140 milioni di euro (come già ricordato, aggiuntivi rispetto ai 100 milioni di euro stanziati annualmente a favore delle scuole per l'alternanza scuola-lavoro);

oltre a ciò, sono state attuate misure finanziarie a sostegno delle imprese per favorire l'accoglienza delle ragazze e dei ragazzi da parte delle stesse attraverso misure di decontribuzione e incentivi. Questi ultimi sono finanziati da risorse derivanti dagli oneri camerali pagati dalle imprese iscritte a Unioncamere; le camere di commercio, infatti, mettono tali risorse a disposizione delle imprese che si impegnano sull'alternanza scuola-lavoro;

nel quadro di un generale consenso sulla valenza formativa delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, intesa come opportunità di orientamento e di acquisizione di un «etica del lavoro» che favorisce la costruzione del bagaglio culturale e professionale delle studentesse e degli studenti e facilita il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro, sono emersi – tuttavia – pareri contrastanti sugli standard di qualità dei percorsi, non del tutto uniformi sul territorio nazionale, e sul verificarsi di esperienze non in linea con gli obiettivi previsti. Accanto a casi di eccellenza, in cui le studentesse e gli studenti coinvolti raccontano di aver partecipato ad attività in cui hanno acquisito effettive competenze lavorative e un effi-

cace orientamento al mondo lavorativo, non sono rari i casi di studenti che lamentano, anche tramite le loro associazioni, esperienze di alternanza che li hanno portati a rivestire mansioni esecutive poco qualificanti e slegate dal proprio profilo di studi. Si tratta spesso di esperienze non accompagnate da chiari ed esplicitati obiettivi formativi o gestiti come esperienza «altra» rispetto al curriculum scolastico;

dal corrente anno scolastico 2017/2018 il sistema va a regime con il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte per un totale di circa 1,5 milioni di studenti interessati da questo tipo di esperienza e l'impegno organizzativo e progettuale richiederà misure di accompagnamento e di sostegno alle scuole all'altezza delle importanti finalità perseguite,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per emanare, in tempi rapidi, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 107 del 2015;

a monitorare con incisività i fattori di qualità dei percorsi di alternanza scuola lavoro quali:

a) il rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) la gratuità dei percorsi di alternanza;

c) l'efficacia e la coerenza delle esperienze di alternanza rispetto agli obiettivi dichiarati;

d) il pieno diritto all'accesso all'alternanza scuola-lavoro degli studenti e

delle studentesse con disabilità, prevedendo, a tal fine, strumenti di supporto per tali studenti;

e) la formazione dei *tutor* coinvolti nell'ambito di tali percorsi, tale da coinvolgere consapevolmente studentesse e studenti in esperienze per loro qualificanti;

a promuovere tali iniziative anche attraverso l'impianto di una piattaforma web dedicata all'alternanza scuola-lavoro che consenta un'agile gestione delle varie fasi caratterizzanti l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, quali:

a) erogazione gratuita in modalità e-learning della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, *ex* articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, generale e specifica per i settori della classe di rischio basso, ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli studenti e le studentesse che devono espletare l'alternanza scuola-lavoro;

b) gestione dell'alternanza semplificando la produzione, l'utilizzo e la conservazione della documentazione obbligatoria;

c) certificazione delle competenze in via automatizzata, attraverso modelli di certificazione che rispondano all'attuale normativa e alle direttive europee;

d) sistema delle verifiche e delle valutazioni;

e) scambio di buone pratiche e conoscenze specifiche sull'alternanza tra scuole e personale scolastico;

f) ogni altra misura di monitoraggio che si renda necessaria ai fini della valu-

tazione del livello quali/quantitativo del sistema, nell'ottica del continuo miglioramento;

a prevedere, altresì, nell'ambito della piattaforma, la possibilità, da parte degli studenti, di segnalare le criticità con un sistema di alert che consenta in tempo reale di operare le segnalazioni ai competenti uffici in ordine al mancato rispetto di diritti/doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro;

a promuovere misure di accompagnamento, anche in sinergia con altri Ministeri, volte a favorire l'istituzione di figure intermedie che svolgano principalmente attività di supporto all'incontro tra domanda e offerta di alternanza scuola-lavoro, creando occasioni di conoscenza tra strutture ospitanti e scuole, nonché a facilitare l'interlocuzione tra le parti e realizzare sistemi di continuità/sinergia con gli organismi che gestiscono le politiche attive per il lavoro;

a favorire la semplificazione degli adempimenti burocratici per le istituzioni scolastiche e le imprese che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;

a garantire la massima attenzione e anche la massima fermezza di intervento in caso di situazioni in cui il patto formativo tra scuola e struttura ospitante, che sta alla base dell'alternanza, sia violato, eventualità che impedisce a studentesse e studenti di fare un percorso formativo di qualità.

(7-01404) «Coscia, Malpezzi, Rocchi, Carrocci, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, D'Ottavio, Coccia, Iori, Manzi, Rampi, Ventricelli, Narduolo, Blažina, Bonaccorsi, Dallai, Pes».

ALLEGATO 6

7-01407 NICCHI ed altri.

RISOLUZIONE PARZIALMENTE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

(premesse approvate):

le prime norme volte a disciplinare l'alternanza scuola-lavoro per far acquisire ai giovani sopra i quindici anni, delle competenze spendibili nel mercato del lavoro, sono contenute nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 73;

la normativa prevedeva due modalità di realizzazione del progetto: *a*) percorsi di alternanza scuola-lavoro regolamentati dal decreto legislativo n. 77 del 2005 e dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88, 89 del 2010, da realizzare negli istituti tecnici, nei licei, e negli istituti professionali; *b*) percorsi di alternanza scuola-lavoro per le classi IV e V degli istituti professionali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010), ovvero 132 ore obbligatorie di attività di alternanza che sostituivano la cosiddetta ex « terza area » o « area di professionalizzazione »;

ad integrare e aggiornare la suddetta normativa, è intervenuta la legge n. 107 del 2015, cosiddetta « Buona scuola », che, tra l'altro, prevede un piano « alternanza scuola-lavoro » da 200 ore per ogni studente del liceo e da 400 ore per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, e l'obbligatorietà dell'alternanza per gli studenti delle classi terze dell'anno scolastico 2015/2016, i quali si diplomeranno nel 2017/2018 con il completamento del triennio finale del percorso;

il Governo prevede che, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, quando

l'alternanza sarà entrata a regime, saranno circa 1,5 milioni gli studenti coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro;

(premesse respinte):

il piano operativo di estensione dell'alternanza scuola-lavoro (ASL) a tutti gli studenti del triennio, e l'obbligatorietà prevista dalla legge n. 107 del 2015, hanno fatto sì che se l'alternanza prima era composta principalmente da progetti pilota e percorsi consolidati, oggi invece ci si trova davanti a progetti di tutti i tipi, spesso incoerenti e approssimativi;

l'alternanza scuola-lavoro, da metodologia didattica, utile per approfondire la conoscenza della realtà del territorio e del lavoro e contribuire a trasformarla e migliorarla, divenuta obbligatoria con la legge della « Buona scuola », si è trasformata in strumento facilmente orientabile verso prestazioni gratuite e di sfruttamento. L'alternanza ha delle potenzialità che possono essere positive, ma il percorso cui si è arrivati, con la legge n. 107 del 2015, ha creato disparità e se ci sono realtà che hanno saputo dare risposte positive, ne restano una gran parte, molto problematiche;

è necessario mettere in campo nuovi strumenti per riformare l'alternanza scuola-lavoro, e rivedere l'intera impostazione della legge cosiddetta della « Buona scuola », rivedendo questa esperienza formativa che relaziona la scuola col territorio di cui il mondo del lavoro rappresenta un elemento di fondamentale importanza;

va rivisto l'obbligo delle ore di alternanza scuola-lavoro, così come la sua stessa trasformazione da metodologia didattica in materia curricolare, facendola diventare oggetto dell'esame di maturità;

come recentemente ha ben sottolineato Francesco Sinopoli, segretario della Flc Cgil, « il punto non è la mancanza di controllo (come invece ritiene la ministra Fedeli, per la quale basta una piattaforma digitale per denunciare gli abusi per fare in modo che spariscono), ma l'obbligo di effettuare un numero preciso di ore, che costringe gli stessi studenti a cercarsi un'azienda, un'impresa commerciale, un luogo (parrocchie, enti di beneficenza, enti pubblici, ecc.), in cui poter fare esperienza di alternanza, senza badare ai criteri e ai progetti formativi, quando ci sono »;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 12 ottobre 2017 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal) volto a favorire « l'integrazione fra il sistema dell'istruzione e formazione e il mondo del lavoro, mettendo a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado dei *tutor* specializzati ». L'Anpal sottolinea come i *tutor* abbiano la funzione di « facilitatori » in grado di migliorare e implementare l'alternanza scuola lavoro « attraverso la qualificazione delle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi ». Essi hanno anche il compito di supportare le scuole « nella costruzione di rapporti stabili con il mondo imprenditoriale e nella progettazione di percorsi di integrazione tra studio e lavoro »;

la Flc Cgil, ha evidenziato come la lettura dell'intero documento mostra « la distanza tra le parole (metodologia didattica) ed una pratica che orienta le scelte non verso il miglioramento dei processi educativi, ma verso processi di mera gestione organizzativa e procedurale, tutti finalizzati a dare una risposta immediata alle richieste del mercato del lavoro. Insomma una scuola che trova il suo orizzonte non nel creare cittadini competenti in grado di affrontare la realtà con auto-

nomia di giudizio e creatività nelle scelte, ma nel preparare lavoratori (?) in possesso di competenze (se va bene) utili alle esigenze momentanee di questa o quella azienda »;

in questi mesi si è assistito a centinaia di cortei in tutta Italia, dove gli studenti della scuola secondaria di II grado sono scesi in piazza per protestare contro queste modalità di concepire l'alternanza scuola-lavoro, introdotte dalla legge n. 107 del 2015, sull'utilità formativa di simili esperienze, scollegate al percorso di studi e che si traducono troppo spesso in manodopera a costo zero per molte aziende. Manifestazioni, dove a essere messo in discussione non è solamente il cattivo funzionamento di questo metodo, ma un'intera concezione di un progetto che espone un milione e mezzo di studenti del triennio delle superiori, a situazioni troppo spesso « vicine » allo sfruttamento gratuito di manodopera, con un sistematico ricorso a mansioni improvvisate, eterogenee e casuali. Le rivendicazioni studentesche sono chiare: uno Statuto che garantisca gli studenti in alternanza scuola-lavoro e che impedisca ad aziende che sfruttano i lavoratori o inquinano l'ambiente, di stringere accordi con le scuole; tutele e formazione durante i tirocini; un'istruzione gratuita e di qualità per tutti e tutte;

sono troppi i progetti di alternanza scuola-lavoro squalificati e non inerenti ai percorsi di studio. Esperienze negative di studenti che hanno affrontato dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, e che si sono rivelati un'esperienza che ha finito per avere a che fare più con lo sfruttamento che costituire una vera esperienza didattica alternativa;

quello dell'alternanza scuola-lavoro dovrebbe essere un progetto per garantire l'apprendimento mediante un'esperienza di lavoro. Ma in troppi casi la realtà è ben diversa. E questo è uno dei motivi delle proteste degli studenti che parlano di « sfruttamento »;

sotto questo aspetto, vale la pena ricordare, una tra le innumerevoli, la

recente esperienza di uno studente del quarto anno di istituto agrario di Castel-franco Veneto per il quale, il progetto volto ad approfondire presso una azienda agricola, i nuovi metodi di mungitura delle mucche-robot, sistemi di valutazione della portanza delle mammelle, schede tecniche e processori intelligente; si è tradotto in attività di bassa manovalanza in una stalla: forca e badile in mano e letame da spalare. Il contenuto formativo della sua «alternanza» con gli studi in classe sarebbe consistito nel supplire alla più bassa manovalanza aziendale;

si rileva anche il progetto che ha riguardato gli studenti di un liceo scientifico e linguistico di Tradate, in provincia di Varese, che ha portato settanta ragazzi del terzo e quarto anno a lavorare per una decina di giorni in quattro ristoranti McDonald's, per assistere i clienti, accoglierli all'ingresso, prendere le ordinazioni, accompagnarli ai tavoli e ritirare i vassoi;

in troppi casi si assiste, di fatto, ad una sostituzione di forza lavoro retribuita con forza lavoro non pagata;

nell'ottobre 2017, è stata pubblicata l'inchiesta, realizzata durante l'anno scolastico 2016/2017, curata dalla Rete degli studenti medi, con il supporto della Fondazione Di Vittorio e della Cgil sull'alternanza scuola-lavoro;

riguardo alla capacità di risposta delle scuole e dei soggetti ospitanti nel mercato del lavoro, e alla presenza del *tutor* scolastico e aziendale, emerge che c'è una migliore risposta da parte delle strutture scolastiche: quasi 1 studente su 2 è stato adeguatamente seguito dalla scuola, contro 1 studente su 4 che è stato adeguatamente seguito dal soggetto ospitante. Se per il 41,2 per cento degli studenti, il loro *tutor* interno è stato scelto casualmente senza aver ricevuto prima un'adeguata preparazione, il 5 per cento degli studenti non ha avuto un *tutor* scolastico. Per queste ragioni è fondamentale una discussione sulle competenze che devono acquisire i *tutor* scolastici per poter ricoprire quel ruolo e su come queste com-

petenze devono venire certificate. Ugualmente importante sarebbe un investimento sulla formazione dei docenti, in modo tale che questi ultimi possano contribuire, con delle competenze acquisite, a un corretto svolgimento e monitoraggio dell'esperienza dello studente;

sempre dall'inchiesta della Rete degli studenti medi, il mondo del lavoro (pubblico e privato), ha forti difficoltà a formare, non tanto gli studenti in alternanza, quanto in primis i propri lavoratori. Infatti, il dato che emerge dall'indagine è che solo il 25 per cento degli studenti è stato seguito da un dipendente con delega specifica, mentre risulta che il 33 per cento degli studenti ha avuto come *tutor* aziendale un dipendente con altre mansioni; il 24,6 per cento ha avuto lo stesso datore di lavoro. Infine, il 15,4 per cento di studenti è stato completamente lasciato a sé stesso, privo di una qualsivoglia guida;

il dato che emerge in maniera abbastanza preoccupante è che quasi il 50 per cento degli studenti ritiene che il proprio percorso non sia stato tarato sui propri interessi e capacità;

è da valutare criticamente la misura concernente le agevolazioni e gli sgravi per le assunzioni, da parte di datori di lavoro privati, di giovani che abbiano effettuato il 30 per cento delle attività di alternanza scuola-lavoro nell'azienda che chiede lo sgravio, laddove invece l'alternanza scuola-lavoro (ASL) non può e non deve essere una politica attiva al lavoro ma una esperienza didattica alternativa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per rivedere l'obbligatorietà delle 400 o 200 ore di alternanza scuola-lavoro previste dalla legge n. 107 del 2015, nonché la previsione dell'alternanza scuola-lavoro come materia curricolare e prova d'esame di maturità a tutti gli effetti; (*respinto*)

ad adottare iniziative per stanziare le opportune risorse e garantire che nessuno

studente debba sostenere economicamente gli oneri connessi all'alternanza scuola-lavoro; *(approvato)*

ad adottare, di concerto con gli enti territoriali, tutte le iniziative normative, stanziando puntuali risorse finanziarie, volte a garantire realmente agli studenti con disabilità il pieno diritto all'accesso all'alternanza scuola-lavoro; *(approvato)*

ad adottare tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, volte a garantire l'utilità formativa dell'alternanza scuola-lavoro, e la sua piena coerenza col percorso di studi dello studente, impedendo che l'alternanza finisca per tradursi in un'opportunità per molte aziende e strutture ospitanti di manodopera a costo zero; *(approvato)*

ad investire sulle competenze che devono acquisire i *tutor* scolastici per poter ricoprire questo ruolo, e sulla formazione dei docenti, in modo tale che questi ultimi possano contribuire, con delle competenze acquisite, a un corretto svolgimento e monitoraggio dell'esperienza dello studente; *(approvato)*

ad adottare iniziative per prevedere maggiori risorse, anche attraverso l'attivazione di fondi europei, per una reale attività di formazione dei *tutor* e delle professionalità educative nei posti di lavoro, nonché per introdurre negli accordi contrattuali riconoscimenti normativi e retributivi per il personale impegnato nelle esperienze scuola-lavoro; *(approvato)*

ad adottare iniziative per introdurre opportuni indicatori di qualità delle aziende e delle strutture ospitanti, e co-

munque a mettere in atto tutte le iniziative volte a garantire la qualità delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, selezionando i soggetti ospitanti in base a criteri che ne assicurino la qualità e la capacità formativa; *(approvato)*

ad adottare iniziative per prevedere che le aziende e le strutture ospitanti debbano comunque possedere capacità strutturali, tecnologiche e organizzative adeguate al percorso progettato, ed essere in grado di progettare, insieme alla scuola, i percorsi formativi in alternanza; *(approvato)*

ad adottare iniziative per prevedere un sempre maggior utilizzo del registro nazionale per l'individuazione dei soggetti ospitanti fino a prevederne l'obbligatorietà, dove inserire, tra l'altro, tutte le informazioni sulle attività formative realizzate per i propri dipendenti e sul rispetto dei contratti di lavoro e delle norme in tema di sicurezza. *(approvato con riformulazione)*

(7-01407) « Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Capodicasa, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Fontanelli, Formisano, Fossati, Carlo Galli, Kronbichler, Lacquaniti, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Pierdomenico Martino, Melilla, Mognato, Murer, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragoستا, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Simoni, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zappulla, Zaratti, Zoggia ».

ALLEGATO 7

7-01370 PANNARALE ed altri.**RISOLUZIONE PARZIALMENTE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

(premesse approvate):

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, commi dal 33 al 43, dispone l'attivazione obbligatoria dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, da svolgersi in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche e private per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei, con l'obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;

la suddetta previsione normativa, inserendo organicamente l'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado quale strategia didattica, ha voluto rispondere alle indicazioni della Commissione europea per la quale la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità è uno dei pilastri della strategia « Europa 2020 » per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nella « *New skills agenda for Europe* » del 2016;

il soprarichiamato decreto legislativo n. 77 del 2005 definisce l'alternanza scuola-lavoro l'offerta formativa del secondo ciclo d'istruzione atta ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La normativa ha previsto a tal fine l'istituzione presso le ca-

mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un Registro nazionale delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, stipulando con le scuole interessate convenzioni e accordi;

dal corrente anno scolastico 2017/2018 l'alternanza entra a regime, e secondo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad essere coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro saranno circa un milione e mezzo di studenti;

(premesse respinte):

nello spirito della legge, l'organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente dovrebbe assumere il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si dovrebbero realizzare la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona, al fine di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Ma la breve disamina che segue dimostra come, nel nostro Paese, per la totale assenza di regole etiche e di forme di condivisione tra scuola, territorio e mondo del lavoro – e soprattutto dovendo fare i conti con un mercato del lavoro che, chiedendo sempre più manodopera non qualificata e a basso costo, si allontana da ogni profilo formativo e da ogni terreno di crescita e di progresso –, tali obiettivi sono difficilmente perseguibili;

infatti, da un'inchiesta pubblicata nel mese di maggio del 2017 dal settimanale « *L'Espresso* », emerge che nel, nostro Paese, ogni esperienza di collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro, peraltro attivata in maniera variegata e, senza ossequio al carattere laico della scuola, persino attraverso convenzioni con le diocesi, non ha prodotto i risultati sperati in termini di occupazione, dopo il conseguimento del diploma di maturità. La stessa inchiesta inoltre evidenzia che l'alternanza scuola-lavoro corre lungo la penisola tra casi di eccellenza e storie di sfruttamento, in un contesto che finisce per riproporre il secolare divario tra Nord e Sud. Infatti, solo nelle regioni del Nord e in qualche singolo caso, i neo diplomati sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro, mentre nelle regioni del Centro-Sud hanno dovuto ripiegare su un'occupazione che non garantisce né prospettiva né il riconoscimento di diritti e di tutele per i lavoratori e le lavoratrici. Emerge inoltre un dato inconfutabile, e cioè che, in quasi tutti i casi di alternanza scuola-lavoro, gli studenti e le studentesse vengono impiegati per mansioni superflue e dequalificate, del tutto slegate dal proprio profilo di studi e dall'acquisizione di conoscenze utili ad un eventuale e conseguente accesso al mondo del lavoro;

non solo, un'inchiesta strutturata dall'organizzazione Unione degli studenti (Uds), nell'ambito della campagna « Diritti, non piegati » ha raccolto dati significativi sulla qualità dei percorsi: il 38 per cento degli studenti ha dovuto sostenere delle spese per partecipare alle esperienze di alternanza, il 57 per cento è stato coinvolto in percorsi non inerenti al proprio percorso di studi, il 40 per cento ha visto i propri diritti negati, l'87 per cento vorrebbe poter decidere sul proprio percorso di alternanza scuola-lavoro. I dati raccolti evidenziano come lo spirito della normativa introdotta nel 2015 sarebbe stato ampiamente tradito da situazioni ai limiti dello sfruttamento gratuito di manodopera, dimostrando, in tal modo, come l'alternanza scuola-lavoro sia in realtà un dispositivo di asservimento al profitto ed

al mercato del precariato, come testimoniato dai frequenti casi di abuso, di utilizzo degli studenti per dodici ore consecutive intervallate da brevi pause, o di assegnazione di mansioni dequalificate ed estranee al loro percorso di studio (come pulizia di bagni, fotocopie, pulitura di mitili, trasporto di ombrelloni e lettini, e altro);

secondo un altro recente monitoraggio curato dalla « Rete degli Studenti medi » in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio della Cgil, il 15 per cento dei ragazzi impegnati nei percorsi obbligatori di alternanza scuola lavoro, (che tra l'altro a partire dal 2019 costituiranno titolo per l'accesso e la valutazione finale dell'esame di maturità, in luogo della cosiddetta « tesina ») sarebbe abbandonato a se stesso; il 33 per cento si sarebbe ritrovato come *tutor* un dipendente dell'azienda con altre mansioni e solo il 25 per cento degli intervistati è stato seguito da un *tutor* con una delega specifica. In conclusione, solo uno studente su quattro è soddisfatto dell'attenzione ricevuta da parte della struttura ospitante, mentre i restanti sono relegati in situazioni di precarietà, spesso adibiti a tutto fuorché a esperienze formative, o peggio, a mansioni che non competono loro, a riprova dell'indifferenza e del disinteresse delle aziende a scegliere percorsi congruenti con gli studi e le attitudini degli studenti, e a dimostrazione del fatto che l'investimento in formazione non è considerato una risorsa per l'impresa e per il Paese;

dalle diverse inchieste emerge chiaramente l'estraneità di questa esperienza rispetto al percorso scolastico e di formazione dello studente. Infatti, la mancanza di una reale discussione sugli obiettivi formativi e sui programmi ha alimentato una sovrapposizione tra didattica scolastica ed extrascolastica, in luogo di una collocazione dell'alternanza all'interno dell'orario curricolare. A tal proposito, oltre la metà degli studenti intervistati afferma di aver svolto quasi tutto il percorso di alternanza al di fuori dell'orario curricolare, al punto da costituire un osta-

colo per la fruizione del tempo libero, del riposo o per coltivare altre attività;

tali indagini confermano che, fino ad oggi, le azioni messe in campo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per attrarre l'attenzione delle imprese verso i percorsi di alternanza, incidano secondo i presentatori del presente atto di indirizzo solo ed unicamente sul versante del tornaconto economico per le aziende, senza che sia adottato alcun criterio di selezione delle stesse né che siano assicurate garanzie sulla formatività e la qualità dei percorsi che queste metteranno a disposizione;

recenti fatti di cronaca hanno evidenziato che oltre ai contenuti educativi sono spesso assenti anche le più elementari misure di sicurezza, e che accanto alle suddette situazioni si sono consumati anche episodi inaccettabili di violazioni dei diritti. Molto spesso gli studenti sostituiscono in toto i dipendenti (segno che, per alcune aziende, l'alternanza scuola-lavoro rappresenta un mero strumento per reperire manodopera a basso costo), altre volte sono esposti a gravi abusi come le molestie, subite da alcune studentesse in un centro estetico della Brianza, fino all'incidente accaduto a La Spezia ad uno studente diciassettenne che, essendo stato coinvolto dalla sua stessa scuola in un'attività del tutto impropria, ha riportato la frattura di una tibia a causa del ribaltamento del carrello elevatore su cui lavorava;

tutto quanto precede dimostra che gli studenti sono gli unici a vivere sulla propria pelle l'attuale modello di alternanza scuola-lavoro e che ad essere lesa sembra, in particolar modo, la necessaria relazione coerente fra il percorso di studi e l'esperienza lavorativa. Pertanto quella che avrebbe dovuto essere, nello spirito della legge, un'opportunità di crescita formativa, si è trasformata in un ulteriore meccanismo di sfruttamento gratuito di manodopera e di lavoro coatto, privo di qualunque contenuto formativo, e più in generale, in un drammatico addestra-

mento a quello che gli studenti e le studentesse troveranno al termine del percorso scolastico: lavoro gratuito, sfruttato, dequalificato, povero e non riconosciuto;

la notizia del recente successo accordato alla campagna per l'emissione, da parte delle camere di commercio, di *voucher* alle imprese che hanno attivato o attiveranno i percorsi di alternanza, è un'ulteriore prova di come l'alternanza scuola-lavoro possa rappresentare per certe aziende un facile canale di reclutamento di manodopera a basso costo;

inoltre, poiché la normativa oltre ad introdurre il monte ore da dedicare all'alternanza scuola-lavoro non pone limitazioni allo sviluppo dei percorsi anche nei mesi estivi e durante le sospensioni didattiche, vi è il fondato rischio che molti ragazzi, magari spinti da necessità economiche, si ritrovino coinvolti in percorsi di ricatto e sfruttamento lavorativo;

con imponenti cortei svoltisi in tutta Italia il 13 ottobre 2017 gli studenti hanno espresso in modo chiaro e nelle più variegate forme espressive e comunicative la propria protesta contro la deriva dell'alternanza scuola-lavoro così come imposta dalla cosiddetta legge sulla « Buona scuola », trasformatasi da metodologia didattica utile per approfondire la conoscenza della realtà del lavoro e contribuire a trasformarla e migliorarla, a strumento facilmente orientabile verso prestazioni gratuite e di mero sfruttamento, o verso forme di specializzazione produttiva a basso contenuto di sapere e di innovazione;

nell'ambito della suddetta manifestazione gli studenti hanno avanzato anche la richiesta, fino ad oggi inevasa, che vengano definitivamente varati uno « Statuto » che tuteli i diritti degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, ed un « Codice etico » destinato alle aziende, che escluda dai percorsi quelle che inquinano i territori, quelle a rischio di infiltrazioni mafiose e quelle che non rispettano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

il 31 gennaio 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha annunciato l'avvio, assieme al Dicastero del lavoro e delle politiche sociali di una « Cabina nazionale di regia sull'alternanza scuola lavoro », con il compito di costituire una sede permanente di supporto, monitoraggio e valutazione di tutte le attività svolte dagli studenti italiani nell'ambito della formazione « *on the job* », senza però coinvolgere nel suo ambito le parti sociali e, soprattutto, le rappresentanze studentesche. L'idea di mettere a disposizione « un luogo tecnico » in cui far dialogare tutti gli attori coinvolti escludendo proprio chi, invece, l'alternanza la vive e la pratica ogni giorno e, da protagonista, ne conosce molto bene i limiti, le lacune, e i rischi, ha reso l'iniziativa per i presentatori del presente atto completamente inutile e disancorata da un'analisi lucida della realtà,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte ad eliminare l'obbligatorietà dei percorsi di didattica di cui ai commi da 33 a 43 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e per prevedere l'adesione volontaria a tali percorsi, consapevole e condivisa tra docenti e studenti, esclusivamente nell'ambito dell'orario curriculare e scolastico; **(respinto)**

ad assumere iniziative per garantire l'effettiva gratuità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la loro inerenza al percorso formativo degli studenti e delle studentesse; **(approvato)**

ad assumere iniziative per garantire il pieno diritto all'accesso all'alternanza scuola-lavoro degli studenti e delle studentesse con disabilità, prevedendo, a tal fine, strumenti di supporto e risorse certe per il trasporto di tali studenti; **(approvato)**

ad avviare un'indagine ministeriale, sui percorsi attivati fino ad oggi, al fine di

valutarne la qualità, i loro esiti e la loro capacità di permettere agli studenti di approfondire la conoscenza del mondo del lavoro nella prospettiva di un accesso critico e consapevole assumendo altresì iniziative affinché, al termine dell'indagine, sia predisposta una relazione sui suoi esiti da presentare in Parlamento; **(respinto)**

a promuovere l'adozione di un « codice etico » che vincoli le aziende coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'applicazione agli studenti che partecipano a tali progetti delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché all'applicazione delle norme in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione continua dei dipendenti che svolgono attività di *tutor* nell'ambito di tali percorsi, e all'osservanza di comportamenti rigorosi sul piano della trasparenza, dell'eco-sostenibilità e dell'estraneità ad infiltrazioni mafiose e illecite; **(respinto)**

a promuovere l'istituzione di un apposito Registro delle aziende, degli enti e delle strutture ospitanti l'alternanza, che abbiano aderito al codice etico; **(respinto)**

a tenere conto delle richieste delle organizzazioni studentesche soprarichiamate, in particolare in merito all'adozione di una « Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro », al fine di garantire loro il diritto a poter decidere e co-organizzare il percorso di alternanza, sulla base dei diversi interessi, attitudini e motivazioni; **(approvato con riformulazione)**

a coinvolgere nell'ambito della « Cabina nazionale di regia sull'alternanza scuola-lavoro », quali componenti attive, le parti sociali e le rappresentanze studentesche **(approvato)**.

(7-01370) « Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Paglia, Pellegrino, Andrea Maestri ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 478 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12924 Segoni: Sulla documentazione dei profili geologici e di vulnerabilità sismica nella realizzazione di edifici pubblici	134
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-12925 Borghi: Per la sicurezza della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga .	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-12926 Terzoni: Per il completamento della strada Pedemontana Fabriano-Sassoferrato .	134
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	139

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Atto n. 479.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione ambiente non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata sullo schema in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 478.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, nel ricordare che, come già evidenziato in sede di illustrazione del provvedimento, l'unico elemento di criticità riguarda, analogamente a quanto verificatosi per gli altri Ministeri, la riduzione dello stanziamento in oggetto, permanendo immutati i criteri di riparto delle risorse, presenta una proposta di parere favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolineando il tentativo della Commissione Ambiente di intervenire, in sede di riforma della legge quadro n. 394 del 1991, sull'incapacità di spesa degli enti parco, testimoniata dall'entità dei loro residui passivi, segnala al relatore l'opportunità di fare riferimento nella proposta di parere all'opportunità di adeguate risorse finanziarie in considerazione dell'istituzione di nuovi parchi prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2018 in corso di esame parlamentare.

Enrico BORGHI (PD), concordando con le osservazioni del presidente, ricorda ai colleghi che in più occasioni, tanto in Commissione quanto in Assemblea è stata posta la questione della difficoltà di spesa degli enti parco, evidenziando l'esigenza di una semplificazione delle procedure amministrative. Ricordando altresì che nelle medesime occasioni è stato anche ventilato il rischio che l'entità delle risorse non spese inducesse il Ministero dell'economia e delle finanze ad intervenire, nello stig-

matizzare il fatto che alcuni gruppi parlamentari abbiano preferito concentrare l'attenzione su altri temi, rileva che lo stanziamento del Ministero dell'ambiente da ripartire per il 2017 è stato decurtato di 500.000 euro. A tale proposito, annuncia che il gruppo parlamentare del Partito democratico ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio 2018 all'esame della Commissione Bilancio teso a ripristinare la misura originariamente prevista nel testo del disegno di legge di riforma della legge n. 394 del 1991, destinando agli enti parco 10 milioni di euro in tre anni.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, accogliendo la proposta del presidente, riformula la proposta di parere inserendovi una premessa tesa a sottolineare l'opportunità di adeguate risorse finanziarie in considerazione dell'istituzione di nuovi parchi prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2018 in corso di esame parlamentare (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12924 Segoni: Sulla documentazione dei profili geologici e di vulnerabilità sismica nella realizzazione di edifici pubblici.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare il sottosegretario, evidenziando che la risposta fornisce una interpretazione cristallina delle disposizioni in oggetto, analoga a quella avanzata dall'Ordine dei geologi, stigmatizza tuttavia il mancato rispetto delle norme da parte di molte amministrazioni locali. Sottolinea inoltre che una delle azioni fondamentali per praticare la prevenzione dal rischio idrogeologico e sismico di cui tanto si parla consiste nel rispetto delle prescrizioni tecniche.

5-12925 Borghi: Per la sicurezza della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga.

Veronica TENTORI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Veronica TENTORI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che sulla base degli elementi di risposta forniti dal sottosegretario non si prevedono al momento limitazioni al traffico sulla strada statale in oggetto, pur rilevando che permangono problemi per quanto riguarda il perdurante movimento del versante montuoso. Sollecita pertanto il Ministero a vigilare con la massima attenzione sulla situazione in oggetto, anche considerato il fatto che lungo il percorso della strada statale 36 è prevista l'apertura di cantieri per la ricostruzione di due cavalcavia. Evidenzia pertanto che, se a fronte di tale quadro si dovessero verificare ulteriori restrizioni o rallentamenti del traffico, la situazione diventerebbe insostenibile, con grave danno anche del tessuto produttivo della zona.

5-12926 Terzoni: Per il completamento della strada Pedemontana Fabriano-Sassoferrato.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel ringraziare il sottosegretario, sottolinea che anche lo spiraglio aperto dalla risposta fornita rappresenta un passo in avanti considerato che l'opera è stata iniziata nel 1971 ed è tuttora incompiuta. Nell'eviden-

ziare che il mancato completamento della Pedemontana in oggetto causa agli imprenditori della zona di Sassoferrato gravi difficoltà per raggiungere il vicino asse viario denominato Quadrilatero, sollecita la massima attenzione sulla vicenda.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 478.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 478);

valutata l'opportunità di prevedere stanziamenti adeguati a fronte dell'istituzione di nuovi parchi prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2018 in corso di esame parlamentare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-12924 Segoni: Sulla documentazione dei profili geologici e di vulnerabilità sismica nella realizzazione di edifici pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici precisa che le attuali Norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, al punto 6.1.2 prescrivono che *i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al paragrafo 6.2.1, devono essere esposti in una specifica relazione geologica*; a seguire, il predetto paragrafo 6.2.1 ribadisce tale prescrizione, distinguendo, fra l'altro, la relazione geologica – che deve essere redatta da un geologo incaricato – dalla relazione geotecnica, che deve essere redatta dal progettista.

Il Consiglio sottolinea inoltre che le nuove Norme tecniche, peraltro di prossima pubblicazione, riprendono tali principi rafforzandoli e ancor più puntualizzandoli.

ALLEGATO 3

5-12925 Borghi: Per la sicurezza della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, ANAS evidenzia che la galleria Monte Piazza, sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, presenta un quadro idrogeologico molto complesso ed è da lungo tempo oggetto di monitoraggio da parte della stessa ANAS.

Nel corso degli anni, e anche di recente, sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione su numerosi tratti di entrambe le canne del traforo, sia in direzione nord che sud, tratti che, ad oggi, non hanno manifestato nuove criticità.

Ulteriori interventi di manutenzione sono in corso di realizzazione, senza che siano sopraggiunte problematiche tali da non garantire la piena percorribilità dell'infrastruttura.

Le rilevanti lavorazioni finalizzate alla definitiva messa in sicurezza della galleria richiedono, tuttavia, la preventiva definizione con la Regione Lombardia di una comune strategia che permetta di gestire la necessità di chiusure prolungate del traforo, con evidenti ripercussioni sul traffico.

Inoltre, con la Regione Lombardia vanno valutati scenari differenti di inter-

vento, quali ad esempio la realizzazione di una nuova galleria o la sistemazione idrogeologica del versante montuoso.

Per quanto riguarda, invece, il distacco di calcinacci, ANAS precisa che gli stessi sono caduti a seguito dell'urto di un mezzo pesante sulla parete della galleria. Il danno provocato necessita di un intervento di ripristino che rientra nel lavoro ordinario e i frammenti di calcestruzzo distaccati sono stati temporaneamente depositati al km 89+450, in una zona interdetta al pubblico dove è presente un cantiere di manutenzione.

Il rifacimento del tratto di marciapiedi e dei limitrofi collettori di scarico delle acque di piattaforma risultano, invece, previsti all'interno di un intervento di manutenzione straordinaria già programmato da ANAS.

Infine, ANAS comunica che nel complesso lo stato della galleria Monte Piazza, come detto puntualmente monitorato dalla società, ad oggi non presenta criticità tali da richiedere l'adozione di limitazioni al traffico.

ALLEGATO 4

**5-12926 Terzoni: Per il completamento della strada Pedemontana
Fabriano-Sassoferrato.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, il Piano di potenziamento della viabilità di accesso al cratere sismico 2016 attualmente coinvolge le principali infrastrutture stradali di competenza ANAS che attraversano o garantiscono l'accessibilità all'area terremotata, come la SS 3 Flaminia, la SS 4 Salaria, la SS 685 Delle tre Valli e altre.

Attraverso accurati studi di tipo trasportistico, si stanno individuando gli interventi necessari per il potenziamento dell'accessibilità da e per le zone colpite dagli eventi sismici del 2016, determinandone anche le priorità.

Alla luce di quanto detto, si potrà valutare la possibilità di inserire l'opera Pedemontana Fabriano-Sassoferrato tra quelle ricomprese nel suddetto Piano.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
ERRATA CORRIGE	140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.25 alle 13.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 924 del 6 dicembre 2017:

a pagina 182, seconda colonna, ventesima riga, le parole: « Tullo 4768/IX/1.6 » sono sostituite dalle seguenti: « Gandolfi 4768/IX/1.6 »;

a pagina 183, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole: « Tullo 4768/IX/1.6 » sono sostituite dalle seguenti: « Gandolfi 4768/IX/1.6 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01392 Benamati: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.	
7-01393 Crippa: Revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche.	
7-01400 Ricciatti: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici (<i>Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00281, n. 8-00282 e n. 7-01400</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	151

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	145
5-12878 Galgano: Prospettive produttive dell'azienda Iosa Carlo Srl	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-12881 Civati: Eliminazione degli incentivi per gli impianti con produzione inferiore a 1 MW .	145
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-12927 Ricciatti: Installazione di una nuova piattaforma adibita alla produzione di gas nel mare antistante alle località di Pesaro e Gabicce	145
5-12928 Benamati: Stato di attuazione del <i>capacity market</i>	145
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-12929 Crippa: Situazione e prospettive della società Piaggio Aero Industries Spa	146
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	146
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017)487).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali. (COM(2017)494) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	147
ALLEGATO 7 (<i>Documento finale approvato</i>)	158

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 481 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	147
ALLEGATO 8 (<i>Riformulazione della relazione trasmessa al Parlamento</i>)	161
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.

7-01392 Benamati: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

7-01393 Crippa: Revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche.

7-01400 Ricciatti: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici.

(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00281, n. 8-00282 e n. 7-01400).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata il 21 novembre 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Ricciatti 7-01400 che, vertendo sullo stesso argomento, sarà discussa congiuntamente.

Constatata l'assenza della deputata Ricciatti, invita il rappresentante del Governo a intervenire.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, premette che la riforma tariffaria dell'energia elettrica per i clienti domestici è stata implementata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in attuazione del decreto legislativo n. 102 del 2014, con l'obiettivo principale di superarne la struttura progressiva ai consumi, secondo criteri di gradualità, in un arco temporale il cui termine era previsto per il 1° gennaio 2018. Lo stesso decreto aveva previsto, inoltre, l'aggiornamento della disciplina del *bonus* elettrico per compensare gli effetti della riforma sui clienti che ne avrebbero sofferto maggiormente i riflessi.

Osserva che la segnalazione dell'AEEGSI n. 733 del 2 novembre 2017 sullo stato di implementazione e completamento della riforma delle tariffe ne ha evidenziato gli effetti sulla spesa per la fornitura elettrica in relazione a diversi *benchmark* di clienti finali domestici (in funzione sia della potenza impegnata che del consumo medio annuo) che non usufruiscono di *bonus* sociale. Sottolinea che tali effetti sono analizzati in conseguenza dell'ultima fase della riforma e in combinazione con gli effetti della riforma delle tariffe degli oneri di sistema per i clienti non domestici, nonché con la revisione delle agevolazioni per le imprese energivore. Le variazioni di spesa sono state stimate dall'Autorità rispetto alle condizioni economiche in essere nel quarto trimestre 2017.

Anche in riferimento alle perplessità espresse dall'Autorità nella suddetta segnalazione, ovvero che l'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici contestualmente all'avvio delle misure previste dalla revisione della

cosiddetta «disciplina energivori» (che accoglie le prescrizioni della decisione della Commissione europea C (2017) 3406 recepite nella legge europea 2017) comporterebbe effetti economici riconducibili a maggiori esborsi per larghe fasce di popolazione, che coincidono spesso con coloro che presentano un profilo di consumo medio-basso. Sottolinea che l'opportunità di rinviare il completamento della riforma è ampiamente condivisa, come dimostrato anche dall'accoglimento dell'impegno (contenuto nell'ordine del giorno n. 9/4505-B/8 presentato al disegno di legge europea 2017 lo scorso 8 novembre) a dare ulteriori indicazioni all'AEEGSI al fine di estendere la gradualità temporale della riforma per i clienti domestici, in coordinamento con la riforma del cosiddetto *bonus* sociale elettrico e gas.

Ricorda che quest'ultima riforma è in fase attuativa, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) per cui il Ministero dello sviluppo economico ha il compito di elaborare il relativo provvedimento a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati, o che versano in gravi condizioni di salute e sono costretti ad utilizzare apparecchi elettrici salvavita. Rileva che, nell'attuazione di questo dispositivo, saranno tenute in debito conto le modalità per rendere quanto più sterili gli effetti della riforma tariffaria, compresi i sistemi di comunicazione necessari per accompagnare i consumatori, specie quelli più vulnerabili, nella fase di transizione verso la prevista liberalizzazione del mercato *retail*. Ritiene che, in considerazione di quanto esposto, sarà pertanto possibile focalizzare le misure di sostegno sui clienti più bisognosi, nel senso di un rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento. Sempre in riferimento all'aspetto della «disciplina energivori», chiarisce che la modifica dell'agevolazione a favore delle imprese energivore avviene a parità di fabbisogno per coprire gli oneri di sistema e, pertanto, non determina un incremento degli oneri generali. Sottolinea che l'effetto di questa modifica comporta

esclusivamente una redistribuzione degli oneri, con una maggiorazione di quelli già attualmente pagati dai soggetti non agevolati. Al riguardo, nella menzionata segnalazione dell'AEEGSI dello scorso 2 novembre viene evidenziato che il cliente domestico tipo con profilo di consumo più basso, sempre a condizione *ceteris paribus*, per l'effetto combinato dell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e della riforma «energivori», potrebbe subire un aumento della bolletta elettrica di circa il 9 per cento, di cui solo l'1,9 per cento sarebbe imputabile agli effetti della «disciplina energivori».

Sottolinea che, come ricordato nella risoluzione Ricciatti n. 7-01400, proprio nel mese di gennaio 2018 è prevista l'attivazione contestuale di diverse riforme sugli oneri di sistema elettrico: l'ultima fase di implementazione della riforma tariffaria per i clienti domestici, la riforma tariffaria degli oneri per i clienti diversi dai domestici, la misura per le imprese energivore. Tale concentrazione di azioni è stata oggetto di interventi da parte di differenti forze parlamentari concordi nel segnalare timori per il potenziale impatto sulle bollette elettriche delle famiglie. Evidenzia che il tema degli effetti della riforma tariffaria domestica sui consumatori è da sempre all'attenzione del Governo che, in tale circostanza, si è già impegnato a valutare gli effetti complessivi delle suddette misure al fine di adottare ogni iniziativa utile per estendere la durata della transizione della riforma tariffaria domestica fino alla emanazione del decreto relativo alla revisione della disciplina del *bonus* sociale. L'obiettivo è quello di assicurare adeguata tutela agli utenti nelle condizioni di maggior disagio e, più in generale, maggiore gradualità nelle variazioni tariffarie, così come da più istanze richiesto.

Accoglie quindi l'impegno della risoluzione Benamati n. 7-01392, condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a individuare gli obiettivi da privilegiare nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e ad

indicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'opportunità di rinviare di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie ».

Accoglie l'impegno della risoluzione Crippa n. 7-01393 a condizione che sia riformulato nei modi seguenti termini: « a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa adottando ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a rivedere l'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa agli utenti domestici ».

Accoglie infine l'impegno della risoluzione Ricciatti n. 7-01400.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, sottolineando come essa sia volta a rendere più efficace il testo della parte dispositiva della propria risoluzione. Osserva che, come sottolineato dall'AEEGSI nella nota di approfondimento inviata alla Commissione sulle risoluzioni in discussione, il fabbisogno complessivo del conto A3 nel 2018 sarà inferiore di circa 2 miliardi rispetto al 2016. Esprime quindi apprezzamento per il fatto che il Governo abbia accettato l'impegno di segnalare all'AEEGSI di rinviare di un anno l'entrata in vigore della riforma delle tariffe elettriche al fine di distribuire equamente le variazioni tariffarie. Apprezza altresì l'attivazione del *bonus* energetico e gas e, infine, l'adozione del decreto ministeriale sui cosiddetti energivori, sul quale la X Commissione esprimerà il parere nella prossima settimana.

La Commissione approva la risoluzione Benamati n. 7-01392, come riformulata, che assume il numero 8-00281 (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) accetta con rammarico la riformulazione proposta dal

rappresentante del Governo, evidenziando l'inadeguatezza della prevista riforma delle tariffe elettriche in cui non sono state prese nella dovuta considerazione le difficoltà delle famiglie socialmente più deboli. Ritene, infatti, che nella definizione della riforma l'AEEGSI non abbia verificato la corretta applicazione dei *bonus* sociali in maniera che il loro costo non gravasse sulla bolletta energetica.

Lamenta che la riforma delle tariffe penalizza l'autoproduzione di energia e le fasce deboli e, unitamente alle richiamate problematiche sugli energivori, avrà effetti distorsivi sulle bollette elettriche dei clienti domestici. Sottolinea che l'accoglimento del proprio ordine del giorno n. 9/4505-B/8 presentato alla legge europea 2017 e dell'impegno, sia pure riformulato, della parte dispositiva della propria risoluzione n. 7-01393 dimostra che vi era effettivamente il rischio che la riduzione della componente A3 della bolletta elettrica non fosse così immediata come preannunciato con toni trionfali dal Governo. Auspica pertanto che il Governo trasferisca, quanto prima, all'AEEGSI l'impegno contenuto nel proprio atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione Crippa n. 7-01393, come riformulata, che assume il n. 8-00282 (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constatata l'assenza della deputata Ricciatti e di tutti i firmatari della risoluzione n. 7-01400, la sottoscrive.

La Commissione approva quindi la risoluzione Ricciatti n. 7-01400.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12878 Galgano: Prospettive produttive dell'azienda Iosa Carlo Srl.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo. Prende atto della disponibilità del Governo ad aprire un tavolo negoziale e dichiara che si attiverà in tal senso al più presto. Sottolinea che il 27 gennaio 2017 il tribunale di Terni potrebbe dichiarare il fallimento della Iosa Carlo Srl e ciò rappresenterebbe un grave danno in quanto nel territorio umbro tale azienda è l'unica ad occuparsi del trattamento di rifiuti speciali dell'acciaieria di Terni che, in caso di fallimento dell'azienda, sarebbero trasferiti in Sardegna.

5-12881 Civati: Eliminazione degli incentivi per gli impianti con produzione inferiore a 1 MW.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea che lo spirito che ha animato la COP21, che tutti, compreso il Governo, hanno sostenuto, non era quello di recare danno al patrimonio ambientale a vantaggio di un sistema di incentivazione che garantisce una strepitosa rendita economica ad alcuni piccoli imprenditori. Ritiene, quindi, che sarebbe più opportuno continuare a incentivare il fotovoltaico, che sicuramente presenta un impatto ambientale più contenuto. Ricordato che la sua parte politica si è battuta a lungo per disincentivare la produzione di energia da fonti fossili, sottolinea che oggi la Banca Mondiale ha annunciato che non finanzia l'esplorazione e l'estrazione di combustibili fossili dal 2019, collocandosi in questo modo nello spirito sotteso alla COP21. Sollecita infine il Governo a rivedere la propria politica energetica, in particolare a favore del fotovoltaico. Ricorda infine che, nel 2015, 2536 mini impianti hanno prodotto 2556 gigawatt, mentre nello stesso anno 1137 impianti superiori a un gigawatt hanno prodotto 42.981 gigawatt, pari al 94 per cento della produzione idroelettrica.

5-12927 Ricciatti: Installazione di una nuova piattaforma adibita alla produzione di gas nel mare antistante alle località di Pesaro e Gabicce.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Ricciatti: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-12928 Benamati: Stato di attuazione del capacity market.

Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, in quanto il *capacity market* rappresenta uno strumento essenziale per il funzionamento del sistema elettrico. Segnala, tuttavia, di avere due preoccupazioni. In primo luogo, ritiene che desti preoccupazione lo slittamento della partenza del *capacity market* al 2018. A tale proposito, chiede che il Governo attivi tutte le azioni di raccordo con Terna Spa per l'individuazione dei passaggi necessari per la messa a regime operativo del sistema della capacità. Sottolinea, infatti, che è necessario raffinare la proposta di operatività del sistema di *capacity market*, in quanto esso diventerà ancora più essenziale in futuro. In secondo luogo, auspica che il Governo mantenga una posizione chiara in sede di Unione europea, al fine di evitare che si affermi un meccanismo distorsivo dei mercati, configurandosi come una prebenda a favore di sistemi obsoleti. Al riguardo, sottolinea che il nostro Paese ha già identificato (da ultimo nella legge di bilancio 2017) i requisiti degli impianti che devono essere considerati nell'ambito del *capacity payment*. Aggiunge che in sede europea l'Italia deve vigilare sul tema dell'emissione di CO₂ per kilowattora prodotto è essenziale perché fonti come il carbone non possano godere di questo sostegno. In conclusione, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo inquadri bene il percorso da compiere, ma esprime preoccupazione rispetto ai tempi dilatati di tale percorso.

5-12929 Crippa: Situazione e prospettive della società Piaggio Aero Industries Spa.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del

rappresentante del Governo, in quanto permane poca chiarezza rispetto alla possibilità di cessione separata di rami dell'azienda Piaggio Aero Industries Spa. Sottolinea la mancanza di connessione tra l'erogazione di ingenti finanziamenti (167 milioni di euro dal 2000 ad oggi) a favore dell'azienda e il controllo dell'attuazione del piano industriale per cui i finanziamenti sono stati riconosciuti. Ricorda che i lavoratori della Piaggio Aero domani sciopereranno per avere una risposta chiara dal Governo sulle prospettive e gli assetti della società prima della fine dell'anno. Concludendo, evidenzia la necessità di dare risposte diverse a questa crisi aziendale, anche tramite chiarimenti sul piano industriale dell'azienda che dovrebbe essere concertato con il Governo e non unicamente assoggettato alle esigenze di mercato o dell'investitore principale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: la I Commissione ha espresso parere favorevole, la II Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, la III Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, la IV Commissione ha espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, la VII Commissione ha espresso parere favorevole, la IX Commissione ha espresso parere con la formula del « nulla osta », la XIV Commissione ha espresso parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017)487).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti

esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali.

(COM(2017)494).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Bargerò ha presentato una proposta di documento finale.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, comunica che non sono pervenute proposte di modifica o integrazione al documento finale presentato, di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 15.

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 481.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che ieri il Ministero dello sviluppo economico, in seguito alle richieste in tal senso formulate dal relatore Montroni, ha fatto pervenire integrazioni al testo che meglio rendicontano le attività finalizzate allo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (*vedi allegato 8*).

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, nell'esprimere soddisfazione per le informazioni fornite dal Ministero che documentano più dettagliatamente le attività svolte nel 2016 e meglio chiariscono i servizi offerti dal Ministero alle imprese con riferimento ai processi produttivi in chiave Industria 4.0, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione analoga a quella del parere deliberato dalla Commissione il 15 novembre 2016 sul medesimo Programma di utilizzo riferito al 2016. Tenuto conto che lo stanziamento iniziale 2016, pari a 105.994 euro è stato utilizzato per 80.342,25 euro, registrando un'economia di gestione di 25.651,75 euro, e considerata l'importanza delle attività di studio e ricerca per la definizione di politiche industriali, ritiene opportuno sollecitare il Governo a utilizzare completamente per l'anno 2017 l'intero stanziamento previsto di 101.632 euro. Osserva altresì che, in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministero, non ritiene opportuno mantenere la lettera *b*) delle osservazioni re-

cata dalla proposta di parere ieri informalmente anticipata ai colleghi per email.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 9*).

Marco DA VILLA (M5S), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva – come negli anni precedenti in occasione dell'espressione del parere sul medesimo Programma di utilizzo – che sarebbe opportuno modificare la legge n. 140 del 1999 ed esonerare le Camere dall'espressione di un parere sull'utilizzo di somme assolutamente irrilevanti da parte del Ministero dello sviluppo economico, al quale sono invece riconosciute autorizzazioni di spesa di ben altro valore sulle quali non è previsto alcun parere parlamentare.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

7-01392 Benamati: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,
premessò che:

L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha stabilito che, con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità e modalità atte a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, e favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, senza determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva;

a chiusura di un lungo e articolato procedimento di analisi di impatto della regolazione, con la deliberazione 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto l'avvio formale della riforma tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2016, con una gradualità che avrebbe la sua conclusione solo al 1° gennaio 2018, prevedendo due anni di regime transitorio ed ottemperando in tal modo al requisito di gradualità espressamente formulato dal decreto legislativo n. 102 del 2014;

dal 1° gennaio 2017 è entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete relative a trasmissione, distribuzione e misura, caratterizzata dal completo superamento della progressività e dalla com-

pleta aderenza delle tariffe ai costi dei relativi servizi. Resta invece da completare, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario di fine 2017, il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, previsto al 1° gennaio 2018, sulla base del già menzionato percorso di gradualità;

il 2 novembre 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella segnalazione n. 733/2017/l/eel al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, ha comunicato lo stato di avanzamento delle attività che dal 2015 sta svolgendo per attuare la riforma delle tariffe elettriche (tariffe di rete e componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) applicabili ai clienti domestici;

nella citata segnalazione, l'Autorità evidenzia che per alcuni dei *benchmark* di clienti considerati, rappresentativi di un numero significativo di clienti domestici con consumi bassi o medio bassi, il completamento della riforma tariffaria così come originariamente previsto dall'Autorità relativamente agli oneri generali determinerebbe un aggravio di spesa o la sostanziale invarianza della stessa, mentre per la restante quota di grandi consumatori domestici la riforma comporterebbe sensibili risparmi;

tuttavia, l'Autorità segnala che l'adozione delle disposizioni relative in particolare alla revisione del meccanismo di agevolazioni per le imprese energivore stabilita dall'articolo 19 del disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », approvato in via definitiva dalla Camera l'8 novembre 2017, e finalizzata ad adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, potrebbe tradursi in una concentrazione di interventi nel primo trimestre dell'anno 2018 con impatto tariffario sui clienti domestici;

va ricordato che il medesimo articolo contiene, al comma 1, una disposizione di carattere generale volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi successivi dell'articolo stesso, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma non è chiaro se e in quale misura i risparmi siano già scontati nella stima della spesa annua attuale sostenuta dai clienti domestici contenuta nella citata segnalazione;

nel contempo è in sede attuativa il provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di revisione della disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), volto a migliorare il coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a individuare gli obiettivi da privilegiare nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e ad indicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'opportunità di rinviare di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie.

(8-00281) « Benamati, Scuvera, Becattini, Donati, Camani, Taranto, Montroni, Vico, Impegno, Tentori, Cani, Senaldi, Baggero, Arlotti, Peluffo ».

ALLEGATO 2

7-01393 Crippa: Revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premessi che:

con l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 il Parlamento ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità;

l'Autorità ha stabilito che la fase di transizione della riforma delle tariffe si dovrà concludere entro il 1° gennaio 2018, con il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali;

nell'ambito delle componenti della tariffa elettrica rientrano sia le tariffe di rete sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che comprendono anche gli incentivi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili;

già l'analisi dell'impatto della regolazione della stessa Autorità mostrava come, con la rimodulazione delle tariffe, i consumatori più deboli, che tendenzialmente rientrano sotto la media del consumo nazionale, avrebbero visto la loro bolletta crescere per effetto del nuovo calcolo delle tariffe, che di fatto diventavano regressive;

un recente studio pubblicato dal Gestore dei servizi energetici riporta che, nel 2016, le attività di promozione della

sostenibilità gestite dalla stessa società si siano tradotte in un investimento per famiglie e imprese di 16,1 miliardi di euro, l'1 per cento del Pil nazionale, e la famiglia tipo ha contribuito a questo investimento con circa 136 euro, a fronte di una spesa energetica annua di circa 2.600 euro;

la legge 4 agosto 2017, n. 124 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », all'articolo 1, commi 75 e 76, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dal 29 agosto 2017 un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, nel senso di un auspicato rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento;

nelle more del processo di riforma degli oneri tariffari, la modifica dell'agevolazione per gli energivori di cui all'articolo 19 della legge europea 2017 recentemente approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva, implicherà un incremento ulteriore degli oneri tariffari pari a circa 900 milioni di euro l'anno per arrivare a impegnare 1500 milioni di euro;

tale aumento, come si evince dalla segnalazione al Governo e al Parlamento da parte dell'Autorità dell'energia elettrica, gas e servizi idrici, aggraverà ulteriormente l'incremento delle bollette dei clienti domestici con consumi più bassi, arrivando a incidere per quasi il 9 per cento per chi consuma meno di 1500

kWh all'anno, contro una media nazionale di 2700,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa adottando ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a rivedere l'ultima fase

della riforma tariffaria per i clienti domestici, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa agli utenti domestici.

(8-00282) « Crippa, Vallasca, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati ».

ALLEGATO 3

5-12878 Galgano: Prospettive produttive dell'Azienda Iosa Carlo s.r.l.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Iosa Carlo s.r.l. risulta, così come peraltro noto, aver presentato in data 28 giugno 2017 la domanda di concordato preventivo «in bianco» chiedendo e ottenendo l'assegnazione del termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria. Su istanza della stessa società ricorrente, tale termine è stato prorogato al 29 gennaio 2018, data entro la quale la Iosa Carlo S.r.l. dovrà depositare la proposta concordataria.

Sentito a riguardo il Ministero della Giustizia, lo stesso riferisce che il tribunale fallimentare di Terni non ha disposto alcun sequestro conservativo dei beni della società ricorrente.

Risulta piuttosto che, sul terreno penale, il Giudice per le indagini preliminari di Terni, su richiesta del pubblico ministero, ha adottato in data 16 giugno 2017 un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di euro 4.447.304,00 quale profitto dei reati di omesso versamento di ritenute e di IVA.

Quanto all'istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda presentata dalla società Iosa, con decreto del 13 ottobre 2017 il tribunale fallimentare ha adottato un provvedimento di rigetto in ragione dell'attuale assoggettamento (per stessa prospettazione della società istante) di una parte dei beni aziendali al sequestro preventivo di natura penale.

Nell'emettere il predetto decreto, peraltro, il Tribunale fallimentare ha precisato che è fatta salva la possibilità di riproporre la summenzionata istanza laddove siano rimosse le condizioni ostative all'affitto dell'azienda.

La procura della Repubblica di Terni, dal canto suo, ha chiarito che, al fine di

garantire continuità aziendale della società, restituiva i conti correnti sequestrati conferendo facoltà all'amministratore di movimentarli mentre permane il vincolo su altri beni aziendali.

Infine da ultimo la citata Amministrazione precisa, che allo stato non risultano pervenute istanze di fallimento nei confronti della Iosa Carlo s.r.l.

Sull'aspetto debitorio, legato certamente anche al generale stato di crisi economica del Paese, la società in questione risulta essere creditrice insinuata al passivo della Lucchini di Piombino in AS, per l'importo complessivo di euro 1.780.785,62 (imponibile euro 1.471.723,65 ed IVA al 21 per cento pari a euro 309.061,97).

Sentito a riguardo il Commissario Straordinario della procedura del Gruppo Lucchini, lo stesso ha informato che è prevista l'effettuazione di un primo riparto ai creditori chirografari, qual è la società in questione, nel marzo del prossimo anno.

Allo stato, lo stesso Commissario può prevedere un pagamento complessivo di almeno il 10 per cento del credito vantato, pari ad euro 178.079.

Relativamente alla situazione occupazionale, sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quest'ultimo ha informato che ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali, né è pervenuta alcuna segnalazione al riguardo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infine, nel confermare che a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alle tematiche descritte dà, tuttavia, la propria disponibilità qualora richiesta, a trattare le problematiche emerse.

ALLEGATO 4

5-12881 Civati: Eliminazione degli incentivi per gli impianti con produzione inferiore a 1 MW.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti espongono, tra l'altro, le criticità ambientali connesse agli impianti idroelettrici di piccola taglia (di potenza inferiore ad 1 MW) che porterebbero danni al territorio e vantaggi solo per i produttori beneficiari degli incentivi per le rinnovabili, chiedendo infine di abrogare la pubblica utilità e gli incentivi al minidroeletrico.

Al riguardo, premetto che il tema sollevato è stato oggetto di un primo confronto nei giorni scorsi tra i vertici del Ministero dello sviluppo economico (la Vice Ministra Bellanova) e numerosi comitati rappresentanti delle aree montane in particolare del bellunese, della Valle d'Aosta, della Valtellina e di zone del Trentino e del Friuli. In quell'occasione sono state sentite le ragioni e le richieste di tali comitati – in sostanza sovrapponibili a quelle esposte dagli Onorevoli interroganti – e il rappresentante di vertice del Ministero ha dato mandato agli Uffici competenti di continuare a lavorare sul tema, per proseguire nel confronto.

In termini giuridico-formali, vorrei chiarire che, la produzione di energia da fonte rinnovabile è considerata oggi dalla legge di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti, in considerazione del fatto che l'impiego di fonti energetiche rinnovabili costituisce una delle principali leve per la decarbonizzazione del settore energetico, impegno formalmente assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione qua-

dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), e più recentemente ribadito con gli accordi della COP 21 di Parigi.

Ne consegue che, l'intervento prospettato dagli interroganti – ossia, abrogare il carattere di pubblica utilità per gli impianti idroelettrici – potrebbe costituire un passo indietro rispetto all'attuale quadro normativo, oltre che integrare sul piano formale una possibile violazione o incoerenza rispetto ai predetti obblighi internazionali.

Rispetto ai nuovi target nazionali in materia di rinnovabili elettriche (oggi fissati dalla SEN al 55 per cento al 2030), l'apporto da idroelettrico di piccola taglia è obiettivamente limitato dalle ridotte dimensioni degli impianti ma è comunque utile, soprattutto se pensiamo che il target al 2030 sarà poi seguito da un target ancora più elevato al 2050, in cui la *Road Map* proposta dall'Europa arriva ad una quasi totale decarbonizzazione della generazione elettrica. Anche per la richiesta di rinunciare del tutto a valorizzare il potenziale residuo del mini idro, pertanto, dovrebbe parallelamente porsi il tema di una revisione dei target stessi.

Faccio ancora presente che, i meccanismi di incentivazione realizzati dal Mise sostengono esclusivamente gli impianti già muniti di titolo di concessione e di autorizzazione, rilasciati da Regioni o enti locali.

È quindi in queste fasi – connesse alla programmazione dell'uso delle risorse idriche e alla valutazione dell'impatto del singolo progetto proposto alle autorità

competenti – che occorre verificare la fattibilità degli impianti e la compatibilità degli stessi con gli altri usi dell'acqua, con le esigenze di tutela dei corsi d'acqua, dell'ambiente e delle altre attività economiche connesse all'acqua.

Ritengo che si potrà eventualmente migliorare il quadro normativo in materia territoriale-ambientale o definire delle Linee Guida specifiche che rafforzino l'efficacia di queste fasi, ma eliminare del tutto i regimi di sostegno sembra un rimedio eccessivamente drastico, come se non vi fossero oggi nell'ordinamento, strumenti preventivi di misurazione degli impatti ambientali delle opere.

Per quanto riguarda il livello dell'incentivazione, la parte condivisibile di quanto affermato nell'atto in parola è che esiste indubbiamente un nesso tra incentivi elevati e pressione dei progetti sui territori, come già si è visto nel caso del fotovoltaico, e questo non aiuta i territori a gestire al meglio il processo di crescita delle installazioni. Al riguardo, considerando da un lato il target elevato del 55 per cento e dall'altra la necessità di contenere l'impatto degli incentivi stessi sulle bollette elettriche, i futuri incentivi per le energie rinnovabili dovranno essere maggiormente orientati verso tipologie impiantistiche più efficienti, essere più contenuti e stimolare alla riduzione dei costi, in

particolare i piccoli impianti che oggi godono ancora di un livello di sostegno elevato.

Con il decreto oggi in lavorazione, che coprirà il periodo fino al 2020, sarà attuata questa revisione degli incentivi e rafforzati gli stimoli verso l'efficienza, anche per i piccoli impianti. L'elaborazione del citato decreto può costituire occasione per rivedere anche le regole d'accesso agli incentivi alla luce delle Linee Guida europee sugli Aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia e delle indicazioni contenute nella Strategia Energetica nazionale 2017 (SEN).

In ogni caso, gli incentivi continuerebbero ad essere indirizzati solo ad impianti autorizzati e muniti di concessione, dunque, dotati di requisiti progettuali tali da garantire la tutela dei corsi d'acqua ed in particolare l'assenza di prelievi aggiuntivi da corsi d'acqua. Già con l'ultimo DM 23 giugno 2016 si subordinava l'ammissibilità degli incentivi per tale settore alla presentazione da parte dell'istante di una specifica attestazione dell'Autorità competente che accertasse o confermasse che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti per il corso d'acqua interessato in attuazione della direttiva europea sulle acque.

ALLEGATO 5

5-12928 Benamati: Stato di attuazione del *capacity market*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante circa lo stato di attuazione del *capacity market* – mercato delle capacità – voglio innanzitutto mettere in evidenza che questo nuovo mercato rientra tra gli strumenti che si intende rendere operativi a breve per garantire l'adeguatezza del parco di generazione elettrica nel medio-lungo termine; si è in attesa di varare le prime aste per l'approvvigionamento di capacità nel 2018.

Difatti il documento finale della Strategia Energetica Nazionale 2017 sviluppa adeguatamente le motivazioni ed il contesto di riferimento, evidenziando come i meccanismi di remunerazione della capacità si inseriscano in un quadro più ampio di interventi finalizzati a rendere i mercati dell'energia elettrica più efficienti, integrati a livello europeo e adeguati a gestire, in sicurezza, gli effetti della transizione ad un sistema energetico decarbonizzato, in linea con quanto previsto dal Clean Energy Package attualmente in discussione.

La disciplina italiana sul *capacity market* è stata notificata nei mesi scorsi dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea – e segnatamente alla DG COMP –, dopo una lunga fase di interlocuzione tecnica (la così detta pre-notifica) con gli uffici europei. Il dialogo da un punto di vista tecnico può conside-

rarsi concluso, per cui la decisione della Commissione Europea è attesa all'inizio del prossimo anno.

Così come ricordato dall'Onorevole interrogante, anche il *Clean Energy Package* interviene sul tema dei meccanismi di remunerazione della capacità, con l'obiettivo (peraltro condivisibile) di assicurare che il ricorso a tali meccanismi da parte dei Paesi membri che ritengano necessario farlo non abbia effetti distortivi sul mercato integrato dell'energia elettrica.

Da questo punto di vista la proposta italiana sembra quella più in linea con i criteri di trasparenza, concorrenza e neutralità tecnologica, di particolare considerazione da parte della Commissione UE, e tipici di una logica di mercato.

Tra le disposizioni della proposta di Regolamento UE nella sua attuale versione vi è anche l'obbligo, a partire dal 31 dicembre 2025, di non ammettere ai benefici dei meccanismi di remunerazione della capacità gli impianti di generazione di futura realizzazione che presentino emissioni superiori a 550 gr/kWh di CO₂.

Voglio precisare che su quest'ultimo aspetto il dibattito a livello europeo è ancora aperto; come è noto, la posizione dell'Italia sulla proposta in Europa è in linea con quanto rappresentato nella Strategia Energetica Nazionale che ha già programmato il *phase out* della generazione nazionale a carbone nel 2025.

ALLEGATO 6

5-12929 Crippa: Situazione e prospettive della società Piaggio Aero Industries Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al Question Time formulato rammentando che il 19 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha deliberato, con decreto, la possibilità dell'esercizio dei poteri speciali della *golden power* in relazione al procedimento concernente l'operazione di cessione, da parte della società Piaggio Aero Industries Spa, alla Società PAC Investment S.A, del ramo di azienda EVO, anche in connessione al piano industriale e finanziario 2017-2021 della predetta società Piaggio Aero – Settore difesa e sicurezza nazionale.

In ragione della rilevanza dell'operazione per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, il decreto dispone l'esercizio di poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e pre-

scrizioni, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

In merito agli *asset* relativi ai velivoli militari (P1HH e P2HH) non risulta, allo stato, che gli stessi siano oggetto di alcuna cessione.

Inoltre, è allo studio una ipotesi di cessione dell'*asset* riguardante i velivoli civili di Piaggio (P180) su cui il Governo comunque si sta attivando per valersi dei predetti poteri a cui l'eventuale acquirente dovrà sottostare, al fine della salvaguardia di un settore ad alta intensità tecnologica che ha valenza strategica per la sicurezza nazionale.

Sarà cura del Governo aggiornare tale nota qualora intervenissero nuovi sviluppi.

ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (COM(2017)494).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487) e la comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017)494);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

L'Unione europea tuttora è la principale fonte e, allo stesso tempo, la prima destinazione mondiale di investimenti esteri diretti (IED). In base ai dati OCSE, nel 2016 gli IED in entrata nell'Unione europea hanno raggiunto 538 miliardi di dollari; negli ultimi anni, sono in particolare cresciuti gli investimenti provenienti dalla Cina;

in Europa, particolarmente attrattiva per i cosiddetti fondi sovrani – la cui disponibilità finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell'area medio-orientale – per la qualità e l'elevato valore aggiunto del suo tessuto produttivo, sono emerse diffuse preoccupazioni in diversi Stati membri, tra cui

l'Italia, per i rilevanti risvolti politico-strategici di questo fenomeno;

peraltro, a livello internazionale, diversi Paesi, quali Australia, Canada, Cina, India, Giappone, Russia e Stati Uniti, hanno istituito e utilizzano meccanismi di controllo degli IED; allo stesso tempo, alcune istituzioni internazionali, quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno redatto norme che indirizzano l'attività dei fondi sovrani con iniziative di tipo *soft* (codici di condotta o *best practice*), di carattere non cogente, basate sulla volontaria adesione delle parti interessate;

secondo la Commissione europea, un intervento legislativo per disciplinare la materia a livello europeo sarebbe necessario e urgente in considerazione del notevole incremento di casi in cui investitori stranieri, e in particolare fondi sovrani, cercano di acquisire attività strategiche che permettono loro di controllare o influenzare imprese europee le cui attività sono cruciali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra queste, vi sono attività connesse al funzionamento o alla fornitura di tecnologie, infrastrutture e fattori produttivi cruciali o informazioni sensibili;

diversi Stati membri, tra cui l'Italia, già dispongono di normative recanti sistemi di controllo degli IED; non esiste, invece, a livello UE, un quadro giuridico completo che affronti organicamente la materia, motivo per il quale la Commissione europea, anche su sollecitazione dell'Italia, ha proposto di istituirlo;

gli investimenti esteri diretti sono parte integrante della politica commerciale comune, settore nel quale l'Unione europea ha competenza esclusiva, ai sensi degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fermo restando che, come precisato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, l'azione dell'UE non può precludere agli Stati membri di controllare gli IED per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il quadro proposto non impone agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo, non descrive in maniera esaustiva le caratteristiche sostanziali o procedurali che i meccanismi di controllo devono presentare, ma stabilisce soltanto una serie di requisiti essenziali comuni per i meccanismi di controllo degli IED degli Stati membri, né definisce una nozione di controllo puntuale;

la novità più significativa della proposta di regolamento consiste nel riconoscere alla Commissione europea la facoltà di controllare gli IED che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, la Commissione europea può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE,

con le seguenti osservazioni:

a) premesso che appare meritorio l'impegno della Commissione europea di affrontare un fenomeno in rapidissima crescita e in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali, occorre, tuttavia, valutare se in una materia nella quale la competenza dell'Unione europea è così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto;

b) considerato che la trasparenza è essenziale per una corretta valutazione del possibile impatto degli investimenti esteri sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, è auspicabile un intervento dell'UE finalizzato ad accertare senza margini di dubbio la proprietà ultima dell'investitore;

c) posto che la nozione di « controllo » proposta appare eccessivamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri, occorre valutare se non sia più opportuno prospettare una graduazione delle misure attivabili in ragione delle diverse forme di controllo ammesse;

d) con riferimento alla facoltà della Commissione europea, prevista dall'articolo 9 della proposta di regolamento, di emettere un parere allo Stato membro in cui uno IED è in programma o è stato realizzato, sembrerebbe più opportuno prevedere che la Commissione europea possa attivarsi non solamente d'ufficio, ma anche su richiesta di uno Stato membro;

e) nella logica di un rafforzamento dei poteri della Commissione europea e di una maggiore uniformità e coerenza di indirizzi in materia, occorre valutare se non sia più opportuno rafforzare l'efficacia dei pareri espressi dalla Commissione europea che, allo stato, invece, possono essere ignorati dagli Stati membri, salvo l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali

non abbiano ritenuto di adeguarsi. Una volta acquisite tali ragioni, infatti, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento;

f) nella stessa logica, non sembra accoglibile la richiesta, avanzata in sede negoziale da alcuni Stati membri, per cui obbligatoriamente la Commissione europea sarebbe tenuta a presentare uno studio d'impatto completo sulle proposte prima di proseguire l'iter dei negoziati, in quanto ciò potrebbe comportare un appesantimento eccessivamente oneroso, suscettibile di rallentare eventuali azioni che la Commissione europea dovesse assumere;

g) in merito all'obbligo posto in capo agli Stati membri di notificare i propri

meccanismi di controllo e di inviare una relazione annuale alla Commissione europea, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per eventuali modifiche alla legislazione europea in materia;

h) fermo restando che, in ogni caso, è auspicabile che si pervenga in materia ad una regolamentazione comune a livello internazionale, condivisa con i Paesi terzi e non limitata all'ambito europeo, è essenziale garantire effettive condizioni di reciprocità intervenendo su quei Paesi che attualmente pongono ostacoli agli investimenti diretti di provenienza dall'UE.

ALLEGATO 8

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 481).

**RIFORMULAZIONE DELLA RELAZIONE
TRASMessa AL PARLAMENTO**

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0028644.12-12-2017



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_GAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0028644 - 12/12/2017 - USCITA

Alla X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
00187 ROMA

Alla X Commissione
Industria, commercio, turismo
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

Oggetto: Programma di utilizzo per l'anno 2017 autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

Ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, si trasmette una riformulazione della relazione già inoltrata il 15 novembre scorso, contenente informazioni integrative in merito alla rendicontazione per l'anno 2016, nonché elementi di maggior dettaglio sulla programmazione per l'anno 2017.

Il Capo di Gabinetto
(*Prof. Ernesto Somma*)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Relazione per la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140

L'articolo 3 della legge n. 140/1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni Parlamentari, ad avvalersi, mediante appositi contratti, di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive.

Per l'anno 2017 l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui alla richiamata legge n. 140/99, al netto delle riduzioni di legge effettuate, è stabilita in euro 101.632,00 iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico assegnate al Centro di costo "*Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese*" – Missione 11 "*Competitività e sviluppo delle imprese*" – Programma 11.5 – "*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo*" - Azione "*Politica industriale e politiche per la competitività' del sistema produttivo nazionale*" (cap. 2234).

Relativamente all'utilizzo delle risorse, va precisato che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza. Ciò in



quanto la normativa di riferimento ha espressamente limitato gli interventi da realizzare a mere attività di studio, analisi e ricerche, che per loro natura non comportano impegni pluriennali come quelli connessi a programmi di investimento.

Peraltro, le stesse caratteristiche di tale tipologia di spesa garantiscono una gestione contabile - amministrativa sostanzialmente “per dodicesimi”, trattandosi di attività che si articolano con regolarità nel corso dell’esercizio.

Pertanto, anche per la corrente annualità non appare necessaria la redazione di un cronoprogramma, di cui è cenno nel parere espresso dalla competente Commissione del Senato in relazione all’analogo provvedimento per l’anno 2009, in quanto la rappresentazione grafica dell’attività gestionale in questione risulta assolutamente lineare, senza registrare né significative soluzioni di continuità, né “picchi” d’intervento.

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modifiche e integrazioni, si ipotizza di destinare le risorse in questione all’attuazione di alcune linee programmatiche del Ministero enunciate dal Sig. Ministro nell’Atto di indirizzo in data 21 giugno 2016 che individua, tra le priorità per il triennio 2017/2019, l’esigenza di “*porre la politica industriale al centro dell’Agenda europea*” e “*sostenere gli investimenti delle imprese, orientandoli in particolare verso investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione*”.



Al fine di dare attuazione alle priorità politiche sopra indicate, sono state programmate le seguenti attività:

Piano nazionale Industria 4.0

La trasformazione digitale del manifatturiero, definita come la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), rappresenta un'opportunità unica per restituire centralità al settore e per invertire la flessione che ne ha caratterizzato la recente dinamica. Industria 4.0 modifica il modo di fare industria attraverso l'introduzione diffusa di soluzioni avanzate che consentono alle aziende di re-interpretare il proprio ruolo, impattando lungo l'intera catena del valore: dalla progettazione e disegno del prodotto per gestirne l'intero ciclo di vita, ai rapporti di fornitura e sub-fornitura, dai processi produttivi gestiti come spazi cyberfisici ai sistemi di logistica e magazzinaggio, fino al contatto digitale con il cliente finale.

I fattori abilitanti sono molteplici: la robotica e la sensoristica, l'accesso alla Rete, la diffusione di tecnologie mobili e di apparati "intelligenti", la conseguente disponibilità di un enorme quantitativo di informazioni, l'economia della condivisione, la dematerializzazione dei processi, le soluzioni in cloud. Le tecnologie digitali rendono possibile l'integrazione verticale e



orizzontale dei sistemi, la loro completa integrazione e interoperabilità.

Germania e Stati Uniti sono stati i primi Paesi ad affrontare le tematiche inerenti alla quarta rivoluzione industriale, ma negli ultimi anni Industria 4.0 è stata al centro delle politiche industriali di tutte le principali economie avanzate. Nel giugno 2016 la Commissione X della Camera dei Deputati ha presentato l'esito dell'indagine conoscitiva su "Industria 4.0 quale modello da applicare al tessuto industriale italiano", che ha rappresentato il punto di partenza del Piano Industria 4.0 presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico il successivo mese di settembre.

Il Piano si articola in misure concrete - alcune delle quali hanno trovato attuazione nella legge di Bilancio - che agiscono sui cosiddetti fattori abilitanti in una logica di neutralità settoriale e tecnologica. Le direttrici chiave del Piano riguardano il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese e la diffusione delle competenze necessarie alla trasformazione. A queste, si affiancano le direttrici di accompagnamento relative alle infrastrutture abilitanti e agli strumenti pubblici di supporto. La governance del Piano è articolata in una Cabina di Regia e in gruppi tematici di lavoro. La Cabina è costituita da Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 Ministeri, università ed enti di ricerca, associazioni datoriali e sindacali, CdP.



Nell'ambito delle attività di gestione e diffusione del Piano, l'Amministrazione ha valutato la necessità di acquisire una professionalità di livello specialistico, prevedendo un compenso di euro 18.000 (diciottomila/00) annui lordi.

In particolare, sulle misure dell'iperammortamento e del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, le relative norme prevedono la possibilità per il contribuente di acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico rispettivamente nei casi in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino:

- la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 (iperammortamento);
- la riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito di imposta, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, e dell'articolo 2 del decreto attuativo (credito d'imposta per la R&S).

Sebbene le citate misure abbiano natura di agevolazione fiscale "automatica", a oggi hanno usufruito della possibilità di presentare richiesta di chiarimento direttamente al Ministero dello Sviluppo economico oltre 800 imprese, per chiarimenti che attengono ad ambiti estremamente tecnici. Per una corretta valutazione dei quesiti posti e per assicurare un riscontro in tempi rapidi alle imprese, si è ritenuto pertanto necessario integrare le competenze e le risorse



della DGPICPMI (Direzione generale del Ministero competente in materia) con professionalità tecniche di elevata specializzazione e, in particolare, con ingegneri esperti con competenze specifiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0: sistemi cyber-fisici; sistemi avanzati di interfaccia uomo-macchina; strumenti di localizzazione, auto-diagnosi, *sensing* e comunicazione su rete multifunzionali; applicazione del *cloud computing* in ambito manifatturiero (*Cloud Manufacturing*); applicazione allo stesso ambito dell'elaborazione dei *big data*; produzione automatizzata; processi innovativi per la progettazione e la produzione di oggetti e componenti di geometria articolata; innovazione dei materiali (leghe intermetalliche, polimeri e compositi); ecc..

Poiché le procedure di interpello di professionalità interne al Ministero per la copertura dei profili professionali ricercati non ha condotto ad alcuna candidatura, si è reso necessario ricercare professionalità esterne, attraverso avviso di selezione comparativa pubblicato sul sito istituzionale.

È stata pertanto avviata e conclusa una procedura di selezione comparativa.

Inoltre, il Piano Industria 4.0 individua obiettivi quantitativi specifici per ogni misura agevolativa introdotta e prevede una fase di monitoraggio e valutazione necessaria per verificare l'efficacia del Piano stesso. A tal fine, l'Amministrazione ha reputato



necessario affidare alla società MET Monitoraggio Economia Territorio srl un'indagine finalizzata ad acquisire informazioni in merito alle strategie di innovazione attuate dalle imprese italiane, al ricorso alle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 e ai fabbisogni di competenze e formazione. Per tale indagine è prevista una spesa massima pari a euro 36.000/00 (trentaseimila/00) al netto dell'IVA.

Implementazione dei Regolamenti europei

Il servizio nazionale di assistenza tecnica, ai sensi dell'art.124 del regolamento REACH, ha registrato nel 2016 un significativo aumento, sia del livello di attività, che dell'efficienza dell'azione amministrativa, come risulta dal rapporto annuale di monitoraggio degli standard di qualità dei servizi previsti dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2015. Infatti, per quanto attiene alla risposta scritta ai quesiti posti dalle imprese, soprattutto PMI, attraverso il sito dedicato (<http://reach.mise.gov.it/>), a fronte di un flusso di interrogazioni nel 2016 pari a 544 e, quindi, in considerevole crescita (con un incremento del 58 % rispetto ai 344 quesiti del 2015), è stata fornita risposta mediamente entro 5 gg dalla ricezione ed è stato ridotto il tempo massimo di risposta a 15 gg di calendario (laddove i giorni impiegati nell'anno precedente erano rispettivamente pari a 10 e 21 gg). Inoltre, sempre nel 2016, è stato avviato, in via sperimentale, un nuovo servizio di assistenza (cd.



“open day”) mediante incontri face-to-face mensili tra esperti dell’Helpdesk REACH e singole imprese richiedenti, per un totale di n.8 incontri.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevede che entro il 31 maggio 2018 tutte le imprese dello Spazio Economico Europeo produttrici o importatrici di sostanze chimiche in quantitativi a partire da 1 tonnellata all’anno dovranno registrare tali sostanze all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). Considerato il basso quantitativo, l’obbligo coinvolgerà soprattutto le imprese di piccola e media dimensione, spesso inconsapevoli di tale obbligo e degli adempimenti che esso comporta, che sono le principali utenti del servizio pubblico e gratuito di assistenza tecnica offerto dall’Helpdesk Nazionale REACH.

Per sensibilizzare e preparare le imprese agli adempimenti richiesti entro la prossima scadenza di registrazione, l’ “Helpdesk Nazionale REACH” nel 2016 ha condotto una campagna informativa, che ha coinvolto 27 associazioni imprenditoriali, enti camerali e centri di supporto alle imprese, ha raggiunto direttamente più di 3.000 imprese e ha assicurato la partecipazione ad eventi informativi sul territorio.

Allo scopo di fronteggiare il prevedibile ulteriore incremento nell’esercizio 2017 dei quesiti posti dalle imprese all’Helpdesk Nazionale Reach, dovuto all’approssimarsi della scadenza di



registrazione delle sostanze chimiche per bassi tonnellaggi del 31 maggio 2018 - ed essendo stati esperiti, con esito negativo, due interPELLI interni al Ministero per il reperimento di personale in servizio con adeguate caratteristiche professionali – è stato emanato in data 10 maggio 2017 un bando per il conferimento, tramite procedura di selezione comparativa, di un incarico individuale di collaborazione tecnico-scientifica, da svolgersi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un esperto di particolare e comprovata specializzazione, della durata di 12 mesi e per un corrispettivo di € 14.000,00 complessivi (cioè al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore), con esclusione delle eventuali spese per missioni necessarie all'espletamento dell'incarico, oltre che degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. Il 25 luglio è stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale del MISE la graduatoria e nel mese di ottobre si è proceduto alla stipula del contratto con la dott.ssa Stefania Abruzzese, che è stato registrato dai competenti organi di controllo in data 22 novembre 2017.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n.140, si sottopongono al parere delle competenti



Commissioni Parlamentari le linee essenziali del programma illustrato.

Con l'occasione, si fornisce apposita rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2016 per il capitolo 2234.

Rendicontazione anno finanziario 2016

Piano Nazionale Industria 4.0

Nell'ambito delle attività di gestione e diffusione del Piano, l'Amministrazione aveva valutato la necessità di acquisire un servizio specialistico per il supporto al Piano Industria 4.0 che si sarebbe dovuto articolare nelle seguenti attività:

- supporto all'individuazione degli ambiti programmatici di intervento di politica industriale per accompagnare il processo di trasformazione in ottica Industria 4.0;
- assistenza alla DGPICPMI nella gestione della segreteria tecnica della Cabina di Regia e dei Gruppi di lavoro del Piano Industria 4.0;
- supporto organizzativo e predisposizione del materiale di supporto alle riunioni della Cabina di Regia e dei Gruppi di lavoro;
- supporto alla elaborazione di presentazioni per eventi pubblici di illustrazione e comunicazione del Piano Industria 4.0.



L'importo dell'impegno assunto per il citato servizio specialistico era pari a **45.750,00 euro**. Tuttavia, si è successivamente ritenuto che tali attività potessero essere gestite avvalendosi di risorse interne all'Amministrazione e non richiedessero uno specifico supporto. Nel corso dell'anno, infatti, le direttrici del Piano Industria 4.0 hanno portato alla costituzione di tavoli tecnici tematici gestiti nell'ambito delle competenze disponibili presso questa Amministrazione. Si è al contempo ritenuto di riunire la Cabina con una frequenza compatibile con un'efficace gestione organizzativa a carico di risorse interne al Ministero. Infine, anche l'attività di partecipazione a eventi pubblici per l'illustrazione del Piano, pur articolandosi in numerosi interventi, è stata gestita direttamente dalle risorse interne alla DGPICPMI.

Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze

L'OCSE ha proposto all'Italia di mettere a punto una Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze, avvalendosi dello strumento denominato "OECD Skills Strategy", volto ad aiutare i paesi a mettere in pratica tali strategie e adottare un approccio che includa tutti gli attori importanti a livello nazionale e locale.

Il Ministero dell'economia e finanze ha accettato la proposta OCSE ed ha richiesto la partecipazione, per i rispettivi profili di competenza, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al



Ministero del lavoro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Da parte di questo Ministero si è ritenuta necessaria la partecipazione al progetto Skills Strategy OCSE ai fini della completa definizione del documento di posizionamento strategico dell'Italia rispetto alla trasformazione della produzione industriale in chiave Industry 4.0, onde poter indagare e analizzare il sistema delle competenze necessarie per rispondere alle sfide imposte dalla digitalizzazione della manifattura italiana.

Lo studio è in grado di offrire sia un'analisi del mismatch domanda - offerta delle competenze che una previsione di scenari di domanda futura da parte delle imprese appartenenti ai settori produttivi maggiormente impattati da "Industry 4.0".

L'OCSE si finanzia, a norma dell'art.20 dell'accordo istitutivo, oltre che con i versamenti obbligatori di ciascun aderente, anche attraverso contributi erogati a fronte della realizzazione di analisi e studi specifici per Paese; tali contributi sono aggiuntivi rispetto alle attività finanziate attraverso il bilancio generale dell'organizzazione. La partecipazione alla "National Skills Strategy" prevedeva un impegno complessivo per il Paese di € 330.000,00, di cui l'80% a carico della Commissione Europea; la quota rimanente è a carico dello Stato partecipante, per un importo pari a 66.000,00 euro, diviso in parti uguali tra le cinque amministrazioni coinvolte, con un impegno pari a **13.200,00 euro** per ciascuna amministrazione.



In data 26 febbraio 2016 sono quindi stati impegnati e in data 11 aprile 2016 sono stati erogati € 13.200,00 relativi alla quota di partecipazione MiSE al progetto OCSE denominato “OECD Skills Strategy”, volto ad aiutare i paesi ad individuare i fabbisogni di competenze, a definire una strategia efficace di sviluppo delle stesse, a mettere tali strategie in pratica e adottare un approccio che includa tutti gli stakeholder a livello nazionale e locale.

Nel corso del 2016 è stato redatto un primo rapporto sulle sfide e le opportunità del Paese in tema di competenze e sono stati realizzati due workshop rivolti agli stakeholders. Nel luglio 2017 è stato completato il rapporto finale, che analizza i processi di sviluppo delle competenze in Italia per identificare i punti di forza e le criticità riscontrate; il volume, intitolato “OECD National Skills Strategy Diagnostic Report - Italy”, disponibile in formato elettronico, è stato presentato in un workshop tenutosi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 5 ottobre 2017, a cui per il Mise ha partecipato il Viceministro Bellanova.

Implementazione dei Regolamenti europei

Il servizio nazionale di assistenza tecnica, ai sensi dell’art.124 del Regolamento REACH, ha registrato nel 2016 un significativo aumento, sia del livello di attività, che dell’efficienza dell’azione amministrativa, come risulta dal rapporto annuale di monitoraggio degli standard di qualità dei servizi previsti dal Decreto Ministeriale



25 marzo 2015. Infatti, per quanto attiene alla risposta scritta ai quesiti posti dalle imprese, soprattutto PMI, attraverso il sito dedicato (<http://reach.mise.gov.it/>), a fronte di un flusso di interrogazioni nel 2016 pari a 544 e, quindi, in considerevole crescita (con un incremento del 58 % rispetto ai 344 quesiti del 2015), è stata fornita risposta mediamente entro 5 gg dalla ricezione ed è stato ridotto il tempo massimo di risposta a 15 gg di calendario (laddove i giorni impiegati nell'anno precedente erano rispettivamente pari a 10 e 21 gg). Inoltre, sempre nel 2016, è stato avviato, in via sperimentale, un nuovo servizio di assistenza (cd. "open day") mediante incontri *face-to-face* mensili tra esperti dell'Helpdesk REACH e singole imprese richiedenti, per un totale di n.8 incontri.

Avendo l'attività in questione carattere fortemente specialistico ed in previsione del picco di attività relativo alle scadenze di registrazione del Regolamento REACH, in data 16 giugno 2015 era stato conferito un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa a un esperto di particolare e comprovata specializzazione tecnico-scientifica, la dott.ssa Federica Ceccarelli; il contratto ha avuto la durata di 12 mesi, per cui l'attività di collaborazione in oggetto è proseguita fino al 15 giugno 2016, fornendo valido supporto soprattutto nella risoluzione dei quesiti più complessi. Per tale incarico era stata impegnata nell'esercizio 2015 una somma onnicomprensiva (cioè al lordo degli oneri fiscali,



previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore) di 36.000,00 euro più gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del MISE. L'impegno complessivo per i 12 mesi di durata del contratto è ammontato perciò a 45.928,39 euro di cui **21.392,25 euro** gravanti sull'esercizio finanziario 2016.

Complessivamente lo stanziamento iniziale, pari a euro 105.994,00 è stato utilizzato per euro 80.342,25 ed ha registrato una economia di gestione di euro 25.651,75.

ALLEGATO 9

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 481).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato l'atto del Governo recante: « Programma di utilizzo per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale »;

ricordato che nel parere espresso sul Programma di utilizzo relativo al 2013 (Atto del Governo n. 34/2013) la Commissione aveva sollecitato il Governo a presentare i documenti relativi agli anni successivi entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

valutate positivamente le attività programmate nel 2017 e, in particolare, l'acquisizione di servizi specialistici per la gestione e la diffusione del Piano Industria 4.0, con particolare riguardo supporto per i pareri resi dal Ministero su interPELLI relativi alle attività in materia di iper e super ammortamento e di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;

sottolineato che lo stanziamento iniziale 2016, pari a 105.994 euro, è stato utilizzato per complessivi 80.342,25, euro registrando quindi un'economia di gestione di 25.651,75 euro;

ricordato che nel parere favorevole approvato dalla X Commissione, nella seduta del 15 novembre 2016, sul Programma di utilizzo per l'anno 2016, sono state formulate due osservazioni: la prima volta a sottolineare l'opportunità che il Governo utilizzasse completamente per l'anno 2016 lo stanziamento di 105.994 euro previsto ai fini dello svolgimento di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale; la seconda volta a prevedere un incremento per il 2017 degli stanziamenti per lo svolgimento di studi e ricerche, considerata la loro importanza nella determinazione di scelte motivate e lungimiranti nell'ambito della politica industriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) sarebbe opportuno utilizzare completamente per l'anno 2017 lo stanziamento di 101.632 euro previsto ai fini dello svolgimento di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12026 Loreface: Aggiornamento delle linee di indirizzo per i disturbi dello spettro autistico	178
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	181
5-12419 Piazzoni: Indennizzo in favore di persone affette da sindrome da talidomide	178
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	183

RISOLUZIONI:

7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01417 Silvia Giordano</i>)	179
7-01331 Loreface: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01409 Miotto</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.30.

5-12026 Loreface: Aggiornamento delle linee di indirizzo per i disturbi dello spettro autistico.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta in quanto essa fornisce un quadro chiaro relativamente allo stato di avanza-

mento della procedura di aggiornamento delle linee di indirizzo per i disturbi dello spettro autistico. Osservando, tuttavia, che si registra un ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, auspica che la predetta procedura possa essere definita in tempi rapidi.

5-12419 Piazzoni: Indennizzo in favore di persone affette da sindrome da talidomide.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendosi in ogni caso tranquillizzata dal chiarimento ricevuto in

merito all'impossibilità di porre in discussione il diritto rispetto agli indennizzi già erogati. Nel ricordare che la motivazione dei recenti interventi normativi nella materia in oggetto è quella di assicurare un trattamento uniforme a tutte le persone affette da sindrome da talidomide, superando la rigidità delle barriere temporali, esprime qualche perplessità in merito all'ipotesi di restringimento dei criteri da utilizzare per l'erogazione dei futuri indennizzi, prendendo in ogni caso atto del contenuto del parere reso dal Consiglio superiore di sanità.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.45.

7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01417 Silvia Giordano).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il 28 novembre scorso si sono svolte alcune audizioni informali al fine di approfondire la materia oggetto della risoluzione in titolo e che il 12 dicembre scorso è stata presentata la risoluzione Silvia Giordano n. 7-01417, vertente sulla medesima materia. Pertanto, le due ri-

soluzioni saranno discusse congiuntamente.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sul testo della risoluzione Lenzi n. 7-01360, a condizione che il terzo degli impegni ivi contenuti sia modificato nel senso di premettere le parole « a valutare la possibilità di ». Si riserva, poi, di esprimere in una seduta successiva il parere sulla risoluzione presentata dalla deputata Silvia Giordano, non avendo avuto il tempo di esaminarne il contenuto.

Donata LENZI (PD) si riserva di valutare il contenuto della risoluzione presentata nella giornata di ieri dalla collega Silvia Giordano, anche al fine di addivinare, ove sussistano le condizioni, a una risoluzione unitaria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in discussione ad altra seduta.

7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01409 Miotto).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 22 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la deputata Lorefice ha illustrato il testo della risoluzione presentata.

Avverte che il 28 novembre 2017 è stata presentata la risoluzione Miotto n. 7-01409, vertente sulla medesima materia. Pertanto, le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Il sottosegretario Davide FARAONE, entrando nel merito dei singoli impegni contenuti nella risoluzione Lorefice n. 7-01331, esprime parere favorevole sul

primo impegno, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad assumere iniziative normative per prevedere che il Ministero della salute, in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti conseguenti agli eventuali danni procurati dai vaccini di cui al decreto-legge n. 73 del 2017, in caso di accertato nesso di causalità, debba rivalersi sulla casa farmaceutica di produzione ». Esprime, poi, parere contrario sul secondo, sul quarto, quinto, sesto e settimo impegno. Esprime, quindi, parere favorevole sul terzo impegno, a condizione che le prime parole siano così sostituite: « a ribadire che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano al diritto all'indennizzo dei soggetti che hanno subito un danno a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, assicurando quindi tale diritto a tutti coloro che siano stati danneggiati da vaccinazioni, non solo quelle di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma anche quelle previste dal Piano nazionale vaccini 2017-2019 ». Esprime, infine, parere favorevole sull'ottavo ed ultimo impegno, a condizione che il relativo contenuto sia preceduto dalle parole « a valutare la possibilità di ».

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnalando che la deputata Miotto è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnata nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere anche sulla risoluzione da lei presentata, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di effettuare una valutazione compiuta prima di procedere alla votazione delle risoluzioni, che si terrà in una seduta successiva.

Il sottosegretario Davide FARAONE, con riferimento alla risoluzione Miotto n. 7-01409, esprime parere favorevole sul primo degli impegni in essa contenuti. Esprime, poi, parere favorevole sul secondo impegno, a condizione che il relativo contenuto sia preceduto dalle parole « a valutare la possibilità di ». Esprime,

quindi, parere favorevole sul terzo impegno, analogo all'ultimo impegno della risoluzione precedentemente esaminata, a condizione che il relativo contenuto sia preceduto dalle parole « a valutare la possibilità di », nonché sul quarto impegno, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a ribadire che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano anche alle vaccinazioni raccomandate e non solo a quelle obbligatorie, ai fini dei risarcimenti alle persone danneggiate da vaccinazioni ».

Esprime, infine, parere favorevole sul quinto ed ultimo impegno, a condizione che ad esso siano premesse le parole « a valutare la possibilità di ».

Marialucia LOREFICE (M5S), nel comprendere, alla luce delle modifiche contenute nel disegno di legge di bilancio, in corso di approvazione alla Camera, la contrarietà espressa in merito al quinto impegno, relativo alla conclusione delle procedure di equa riparazione entro il 2017, invita invece il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso in relazione al sesto impegno contenuto nella risoluzione a sua prima firma. Ricorda, infatti, che la XII Commissione nei giorni scorsi ha approvato a larga maggioranza, con il parere favorevole del Governo, un emendamento presentato dal Partito Democratico al disegno di legge di bilancio, avente le medesime finalità di tale impegno. Segnala, inoltre, che il riconoscimento del diritto alla riparazione anche per gli eredi che hanno agito *iure proprio* comporta un esborso finanziario assai limitato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-12026 Lorefice: Aggiornamento delle linee di indirizzo per i disturbi dello spettro autistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli On.li interroganti per avermi offerto l'opportunità di fornire le richieste informazioni sullo stato dei lavori circa l'adozione del decreto di aggiornamento delle linee di indirizzo relative ai disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), tema da sempre molto caro al Ministero della salute.

Ed infatti, ritengo opportuno ricordare che, proprio al fine di garantire la compiuta attuazione della legge n. 134 del 2015 cui si fa riferimento nell'atto ispettivo in esame, è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Per stabilire i criteri e le modalità di utilizzo di tale Fondo, nonché per attuare gli adempimenti enunciati e per disciplinare lo svolgimento delle attività indicate nel citato provvedimento normativo, è stato predisposto un decreto interministeriale tra il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, approvato come Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 dicembre 2016.

Questa intesa ha previsto la costituzione (avvenuta con decreto ministeriale del 10 aprile scorso) di una cabina di regia con il compito di coordinare, monitorare, valutare lo svolgimento di tutte le attività poste in atto allo scopo di dare piena attuazione agli adempimenti di legge.

La cabina di regia coinvolge tutti coloro che abbiano interesse in merito alla problematica in questione, espressamente citati dalla legge n. 134 del 2015 (e, quindi,

Ministero della salute, regioni, comuni, Istituto superiore di sanità, associazioni rappresentative).

Inoltre, segnalo, che lo scorso 26 luglio è stato stipulato un Accordo di collaborazione (con validità 24 mesi) tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per consentire di disciplinare lo svolgimento, in costante collaborazione, delle attività di comune interesse rivolte alla piena realizzazione delle attività previste dalla citata legge, tra cui, per l'appunto, l'aggiornamento delle linee di indirizzo in questione.

A tal riguardo, faccio presente che per la stesura aggiornata delle Linee di indirizzo in esame, presso l'Istituto superiore di sanità è stato istituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero della salute e composto da rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle associazioni e dello stesso Istituto. In via preliminare, questo Ministero ha chiesto, sia alle regioni che alle rappresentanze delle associazioni presenti nella cabina di regia, che fossero segnalate le criticità e le priorità.

Raccolti tutti i suggerimenti, il gruppo di lavoro ha redatto una bozza di documento, attualmente sottoposto alle valutazioni dei componenti della cabina di regia.

In particolare, tengo a precisare che le osservazioni formulate dalle citate associazioni sono in via di recepimento e la relativa procedura – mi preme far presente – si concluderà entro il corrente mese.

Pertanto, concludo rassicurando gli On.li interroganti che la procedura per l'adozione del decreto di aggiornamento

delle linee di indirizzo è in corso di finalizzazione e, appena completato con il recepimento delle citate osservazioni, verrà trasmesso in Conferenza Stato-Regioni.

Ciò consentirà di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la giusta tutela e cura a tutti i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico nonché sostegno alle rispettive famiglie.

ALLEGATO 2

5-12419 Piazzoni: Indennizzo in favore di persone affette da sindrome da talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Torno su un tema più volte affrontato, quello dell'indennizzo a favore di persone affette da sindrome da talidomide, sul quale è ancora opportuno soffermarsi al fine di chiarire alcuni profili che giustamente coinvolgono i soggetti interessati da una disciplina che è mutata di recente.

Tengo a rimarcare, peraltro, che le recenti modifiche normative sono state ispirate proprio dalla volontà, di cui si è fatto carico questo Parlamento, di andare sempre più incontro alle esigenze dei soggetti affetti da tali patologie.

Pertanto, in questa sede mi limiterò a fare il punto della situazione su questa tematica di particolare delicatezza e sensibilità, nonché di elevata complessità giuridica e tecnica, rispondendo ai quesiti, peraltro puntuali, posti dai medesimi interroganti.

Non essendo necessario ricordare in questa sede le novità legislative introdotte di recente al fine di estendere la portata applicativa della precedente disciplina – novità ben note a tutti e sulle quali ho già avuto modo di soffermarmi in precedenti occasioni – ritengo opportuno concentrarmi sul valore e sulla funzione, anche giuridica, del parere reso dal Consiglio superiore di sanità, il quale – voglio precisarlo fin da ora – costituisce l'organo tecnico consultivo del Ministero della salute su tutti gli atti, non solo di natura normativa, che riguardino il preminente interesse della tutela della salute pubblica.

Innanzitutto, mi preme evidenziare che il Consiglio superiore di sanità – al quale, come noto, il Ministero della salute si è rivolto al fine di definire, con proprio regolamento, i criteri di inclusione e di

esclusione delle malformazioni per l'accertamento del diritto di indennizzo in favore dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966 – nel rendere il proprio parere, ha ritenuto di dover attualizzare quanto già precedentemente espresso in materia dall'Istituto superiore di sanità nel 2010.

È il caso di segnalare, al riguardo, che, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dal parere reso dall'Istituto nel 2010, il Consiglio Superiore di Sanità è pervenuto ad una individuazione più puntuale delle caratteristiche precipue della patologia derivante da assunzione da talidomide, sulla base – è bene rimarcare – della letteratura scientifica internazionale più accreditata e, soprattutto, più recente.

Sulla base dei citati studi, il CSS ha dunque aggiornato le modalità di diagnosi clinica per i casi dubbi.

Tra questi, volendo citare una situazione particolarmente emblematica, segnalo il caso della diagnosi differenziale – quella, cioè, effettuata soprattutto nei casi di malformazione unilaterale (ritenuta rara, ma non esclusa, nella sindrome talidomidica) – la quale se, in passato, si è potuta basare solo sulle dichiarazioni del danneggiato circa l'esistenza di malformazioni simili tra consanguinei, di converso, al giorno d'oggi, deve essere valutata mediante lo svolgimento di una indagine genetico-molecolare, posto che tale pratica diagnostica è divenuta, oramai, di facile accessibilità.

In considerazione dell'indiscusso valore delle precisazioni effettuate dal Consiglio superiore, le quali – come detto – hanno portato anche ad un aggiornamento gene-

rale delle indicazioni fornite precedentemente dall'Istituto sulla base delle nozioni scientifiche più recenti ed accreditate, non vi è dubbio che di esse sia necessario tener conto nella valutazione di tutti i casi sottoposti alla procedura di accertamento prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, per tutti coloro che hanno presentato una richiesta di indennizzo per danni da talidomide, in mancanza di una comprova oggettiva del nesso di causalità tra l'assunzione di detto farmaco durante la fase della gestazione da parte della madre e le lesioni o infermità da cui è derivata la menomazione permanente, ed in mancanza, altresì, di indagini genetiche a conforto, il Ministero della salute è sempre abilitato a richiedere – anche alla luce di quanto stabilito dal CSS e comunque nell'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni – ulteriori approfondimenti, se del caso trasmettendo nuovamente gli atti alla Commissione medico-ospedaliera per una integrazione del responso che tenga

conto delle metodiche indicate nel parere del Consiglio superiore di sanità.

Tutto ciò – tengo a precisarlo – al fine di assicurare l'uniformità delle valutazioni medico scientifiche connesse alla questione in esame, il che costituisce la principale funzione attribuita al Ministero in tale procedura.

Pertanto, fermo restando quanto sopra esposto e pur ribadendo l'importanza, per i principi in esso espressi, del parere reso dal Consiglio superiore di sanità, concludo rassicurando gli On.li interroganti che il medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 ha espressamente fatto salvi gli indennizzi già erogati e le procedure già definite, delimitando, in tal modo, l'ambito di applicazione del citato parere e, conseguentemente, la possibilità, paventata nell'atto ispettivo ma oggettivamente priva di fondamento, che possano essere riviste anche le posizioni dei soggetti già definite da anni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian 185

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) . 185

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 dicembre 2017.

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni
e C. 3361 Schullian.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.15.

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni
e C. 3361 Schullian.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Comitato ristretto, testé riunitosi, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato*).

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*). Sottolinea come tale testo risulti coerente con gli obiettivi sottesi alla pluralità dei progetti di legge dai quali ha preso avvio l'iter legislativo. Evidenzia inoltre che la formulazione dell'articolato è il risultato dei pregevoli contributi tecnici forniti nel corso delle audizioni dai docenti universitari esperti della materia e di un impor-

tante lavoro di sintesi delle varie esigenze emerse.

Luca SANI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte

di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini,
C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE****AGRICOLTURE FAMILIARI E VALORIZ-
ZAZIONE DELLA TERRA A FINI AGRICOLI****CAPO I****AGRICOLTURE FAMILIARI****ART. 1.***(Finalità).*

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione, ha la finalità di:

a) promuovere la custodia della terra quale fonte originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario;

b) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica;

c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agricola

attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate.

ART. 2.*(Campo di applicazione).*

1. Sono considerati agricoltori familiari i coltivatori diretti come definiti dall'articolo 2083 c.c., che abbiano i requisiti e svolgano le attività indicate al comma 2, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale essi conducono il terreno o sullo stesso svolgano attività di allevamento di animali, iscritti nell'apposita sezione presso il registro delle imprese.

2. La presente legge si applica altresì alle cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente i cui soci siano coltivatori diretti.

3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese agricole familiari quelle che:

a) sono gestite dal titolare, dai suoi familiari e, nel caso di cooperative, dai soci delle stesse, attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione;

b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, adottino le tecniche di allevamento che comportino prevalen-

temente la pratica del pascolo e aderiscano ai disciplinari di produzione dell'agricoltura biologica;

c) producano per l'autoconsumo o anche per la vendita diretta, controllino le varie fasi del ciclo produttivo, in caso di trasformazione, trasformino i propri prodotti in azienda o comunque in strutture locali escludendo processi industriali, applichino criteri di economia solidale e partecipata.

4. Le imprese agricole familiari possono costituire:

a) cooperative agricole con l'obiettivo di custodire la terra come indicato nell'articolo 1, lettera a, composte esclusivamente da imprese che hanno lo stesso obiettivo;

b) forme associative con enti pubblici e privati e in particolare con università e altri enti di ricerca mediante contratti di rete.

ART. 3.

(Albo delle imprese agricole familiari).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire l'Albo delle imprese agricole familiari presenti nei loro territori.

2. All'Albo potranno essere iscritte le imprese agricole che hanno i requisiti di cui all'articolo 2.

3. L'iscrizione è gratuita ed avviene tramite comunicazione al Sindaco del Comune di cui al comma successivo. Il Comune, tramite posta certificata, provvede a trasmettere telematicamente alla regione la domanda di iscrizione.

4. I beni aziendali devono essere prevalentemente ubicati nello stesso Comune dove ha la residenza il titolare e, nel caso di cooperative, la maggioranza dei soci.

5. L'uso dei beni a qualsiasi titolo può essere concesso dal titolare e, in caso di cooperative, dal singolo socio solo a uno

dei propri familiari. Si intendono per familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile.

5. Il titolare è chiamato ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

6. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari l'iscrizione all'albo è revocata d'ufficio.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura familiare o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

ART. 4.

(Norme per la semplificazione delle norme di produzione e dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienici dei locali).

1. Le Regioni possono stabilire norme di semplificazione per la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole familiari conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n.852/2004 e n.853/2004, del 29 aprile 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

b) equiparazione dei requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti a quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso civile di abitazione;

c) individuazione dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti;

d) definizione di procedure semplificate urbanistiche per la realizzazione di strutture rimovibili e senza possibilità di

cambio di destinazione d'uso, quali ricoveri animali, fienili, serre e altri annessi destinati all'attività agricola del titolare e per la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco, con possibilità di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici rurali, sia per uso abitativo del titolare e della sua famiglia sia come annessi agricoli aziendali, anche in economia diretta.

ART. 5.

(Accesso ai mercati).

1. Alle imprese agricole familiari è consentito l'accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza e di quelli confinanti.

ART. 6.

(Servizi di ristorazione).

1. All'articolo 144, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: « e da sistemi di filiera corta » sono aggiunte le seguenti: « , di imprese agricole familiari ».

CAPO II

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
TERRA E DEI BENI AGRICOLI

ART. 7.

(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati).

1. Lo Stato, in virtù di quanto previsto agli articoli 42 e 44 della Costituzione, provvede alla valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che presentano un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene, con priorità a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per cia-

scun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti interessati, con priorità a quelli che al momento della domanda risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a) i dati di identificazione catastale;

b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.

10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi

dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del

beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. S. 2957, Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. S. 2977, approvato dalla Camera (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO:	
Esame del regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (<i>Esame e approvazione</i>) ..	195
ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato</i>)	199
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.	
Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. S. 2957, Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 6^a Finanze e Tesoro e 10^a Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 2957, recante « Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo », approvato dalla Camera.

Il disegno di legge – che conferisce delega al Governo per la revisione e il

riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto della normativa europea – si compone di due articoli.

All'articolo 1 sono definiti i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi.

In particolare, i criteri e le modalità di affidamento devono assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, devono garantire l'imparzialità e la trasparenza, devono tener conto della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore (comma 1, lett. a)).

Si prevede che, nell'ambito di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni previsti dai decreti legislativi, le Regioni: determinino la durata delle concessioni medesime tale da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico; possano conferire a un operatore economico la titolarità di un numero massimo di concessioni, fatta comunque salva – nel territorio di riferimento – una adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta (comma 1, lett. b)).

I decreti legislativi provvedono a ridefinire la misura dei canoni concessori e a classificare i beni in questione sulla base della loro valenza turistica, applicando a quelli di maggior pregio turistico un canone più elevato. Una quota del canone – calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio – è assegnata alla Regione e al Comune interessati come corrispettivo dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e con la finalità di sostegno alle attività del settore turistico-ricreativo (comma 1, lett. f)).

È posto a carico dei Comuni l'obbligo di rendere pubblici, tramite i propri siti *internet*, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni (comma 1, lett. h)).

Si prevede l'introduzione di un periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 (comma 1, lett. d)), nonché la regolamentazione, in detto periodo, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata (comma 1, lett. e)).

Si prevede, infine, un'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, con la promozione sia dell'interscambio dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte sia della trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (comma 1, lett. l)).

Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata (comma 2).

L'articolo 2 reca clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

S. 2977, approvato dalla Camera.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 8^a (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2977, approvato dalla Camera (C. 2305 e abb.), recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in prima lettura, alla IX Commissione Trasporti della

Camera, in data 13 settembre 2016, nel corso dell'esame in sede referente, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati a tale data, e, successivamente, il 6 aprile 2017, sul testo come risultante a seguito dell'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente.

Richiamando per il resto le relazioni già svolte, segnala le seguenti modificazioni successivamente apportate dalla Camera.

All'articolo 1, comma 1, è stato previsto che l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta sia perseguito in coerenza con le previsioni in materia di ferrovie turistiche di cui alla legge n. 128 del 2017, nonché con i seguenti atti di programmazione: il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato dal Governo su proposta del Ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza Stato-regioni (articolo 34-*quinquies* del decreto-legge n. 179 del 2012); il piano straordinario della mobilità turistica, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza Stato-regioni (articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014).

All'articolo 3, comma 1, è stata prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché in sede di Conferenza permanente, come risultava nel testo proposto dalla Commissione di merito – per l'adozione del Piano generale della mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

È stato, inoltre, previsto che tale Piano sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche (articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015), nonché con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016).

All'articolo 4, è stata definita la procedura di approvazione dei progetti regionali necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia », prevedendo che essi siano approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione, salvo che risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica (comma 7). Tale procedura va a sostituirsi all'approvazione per silenzio-assenso prevista nel testo proposto dalla Commissione di merito. Il silenzio-assenso resta, invece, in caso di nuova trasmissione del progetto modificato dalla regione su richiesta del Ministro delle infrastrutture (comma 8).

All'articolo 6, con riferimento ai « *biciplan* », adottati dai Comuni non facenti parte di Città metropolitane e dalle Città metropolitane quali piani urbani della mobilità ciclistica, è stato previsto che il programma finanziario per l'attuazione degli interventi in essi contenuti sia di durata triennale anziché – come nel testo proposto dalla Commissione di merito – pluriennale (comma 2, lett. q)).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.35 alle 8.40.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Esame del regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(Esame e approvazione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123. La proposta di regolamento è stata già esaminata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 novembre 2017 e nella riunione odierna.

Ricorda che il nuovo testo dell'articolo 52, comma terzo, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dispone quanto segue: «La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». Occorre dunque procedere all'approvazione del regolamento interno che definisce le modalità con cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge le funzioni ivi attribuite.

Fa presente che la richiamata disposizione legislativa interviene nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che demanda ai regolamenti parlamentari l'eventuale integrazione della Commissione con rappre-

sentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e stabilisce una particolare valenza procedimentale al parere reso dalla Commissione stessa, se riferito a disposizioni di legge che incidono sulle materie assegnate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o sull'autonomia finanziaria delle autonomie territoriali (articolo 119 della Costituzione). Nel caso in cui la Commissione di merito non si adegui al parere, «sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Sottolinea in proposito la rilevanza dell'attività della Commissione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali italiani nel corso della XVII legislatura, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze», nonché nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Richiama altresì la Relazione all'Assemblea della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11) e le risoluzioni con cui l'Assemblea del Senato, nella seduta del 31 maggio 2017, e l'Assemblea della Camera, nella seduta del 13 settembre 2017, ne hanno approvato i contenuti.

Dal lavoro svolto dalla Commissione è emersa la necessità di instaurare un confronto costante con le autonomie territoriali, sulla base del principio costituzionale di leale collaborazione, prevedendo forme istituzionalizzate di raccordo con le medesime.

Illustra quindi i contenuti del regolamento, ricordando che lo stesso è stato il frutto di un lavoro condiviso dai gruppi parlamentari e di una consultazione informale con il mondo delle autonomie.

Pone quindi in votazione il regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto CIAMBETTI, *Presidente del Consiglio regionale del Veneto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Francesco RIBAUDO (PD), la deputata Gessica ROSELLATO (PD), il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut), il deputato Michele MONGNATO (MDP), la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Roberto CIAMBETTI, *Presidente del Consiglio regionale del Veneto*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e i colleghi intervenuti.

Ricorda che il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, e la Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera, non hanno potuto prendere parte all'audizione a causa di una modifica dell'orario della seduta, dovuto ai concomitanti lavori delle Assemblee di Camera e Senato. Hanno comunque fatto pervenire le loro memorie, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (S. 2957, Governo, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2957, recante « Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo », approvato dalla Camera;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge:

sono prioritariamente riconducibili alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », di competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lett. *e*), *l*) ed *s*), Cost.);

incidono altresì sulle materie:

« coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », anch'essa di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. *r*), Cost.);

« governo del territorio » e « valorizzazione dei beni ambientali », di com-

petenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

« turismo » di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

considerato altresì che il provvedimento è finalizzato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concessioni demaniali, costituisce un limite alla competenza legislativa regionale (cfr. sentenze n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010 e n. 233 del 2010);

preso atto che:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi è richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 4);

sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (S. 2977, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2977, recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », approvato dalla Camera;

richiamati i propri pareri espressi alla IX Commissione Trasporti della Camera nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura, in data 13 settembre 2016 sul nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati a tale data,

e, successivamente, il 6 aprile 2017, sul testo come risultante a seguito dell'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Regolamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la consultazione delle autonomie territoriali (articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

TESTO APPROVATO

ART. 1.

(Oggetto).

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presente regolamento disciplina le forme e le modalità con cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali procede alla consultazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché di rappresentanti degli enti territoriali.

ART. 2.

(Programmazione dei lavori della Commissione e sessione delle autonomie territoriali).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione della programmazione dei lavori, tiene conto delle indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome e delle associazioni di enti locali.

2. A tal fine, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolge incontri informali con i soggetti di cui al comma 1.

3. Nell'ambito dei lavori della Commissione, è prevista ogni semestre la convocazione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale.

ART. 3.

(Esame degli atti assegnati alla Commissione).

1. La Commissione procede, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione:

a) può richiedere alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di trasmettere i propri rilievi;

b) può svolgere audizioni dei rappresentanti dei soggetti indicati alla lettera *a)*, anche su loro richiesta.

ART. 4.

(Segnalazione degli enti territoriali alla Commissione).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, segnalano alla Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione.

ART. 5.

(Trasmissione di atti e documenti).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Commissione gli atti già approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione.

2. La Commissione richiede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori).

1. Per le sedute di cui all'articolo 2, comma 3, i rilievi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), e le audizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), la Commissione prevede idonee forme di pubblicità, individuate nell'ambito di quelle previste dall'ordinamento parlamentare, anche attraverso il sito *internet* delle due Camere.

ART. 7.

(Collaborazione tra uffici).

1. L'ufficio di segreteria della Commissione e gli uffici tecnici della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali collaborano ai fini della più efficace attuazione delle forme di informazione e consultazione previste dal presente regolamento.

ART. 8.

(Modifiche al regolamento).

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun membro della Commissione.

2. Le proposte di modifica, accompagnate dalla relazione illustrativa, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima e ne dà altresì comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alle associazioni di enti locali.

3. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno 48 ore di anticipo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù (relatrice: on. Dadone) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
Esame della proposta di relazione su mafia e calcio (rel.: on. Bindi e on. Di Lello) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
AVVERTENZA	202

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame della proposta di relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù (relatrice: on. Dadone).

(Esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno. Dà quindi la parola alla deputata Fabiana DADONE (M5S) che illustra la proposta di relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù.

Interviene per formulare osservazioni la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e fissa alle ore 12 di giovedì 14 dicembre il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica.

Esame della proposta di relazione su mafia e calcio (rel.: on. Bindi e on. Di Lello).

(Esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno. Dà quindi la parola al deputato Marco DI LELLO (PD) che illustra la proposta di relazione su mafia, e calcio.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Luigi GAETTI (M5S) e Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e fissa alle ore 12 di giovedì 14 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica. Indi dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) 203

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	204
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	205
<i>ALLEGATO 1: (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive (Relatore on. Giuseppe Galati))</i>	206
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
<i>ALLEGATO 2: (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive (Relatore on. Giuseppe Galati))</i>	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce. (*Svolgimento e conclusione*).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce.

Emilio CROCE, *Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmaci-*

sti (ENPAF), svolgono una relazione sulla materia oggetto dell'indagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Croce per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'EPPI, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 25.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP).

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'EPAP, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 26.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).

**RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE (Relatore on. Giuseppe Galati)**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 29 novembre 2017.

1. Struttura ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati EPPI è stato istituito a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento previdenziale di cui al Decreto interministeriale dell'11 agosto 1997 emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La normativa primaria di riferimento è il Decreto legislativo n. 103 del 1996 e, di rinvio, il Decreto legislativo n. 509 del 1994. In base a tali disposizioni, è disciplinata l'obbligatorietà del rapporto previdenziale per tutti i periti industriali iscritti nell'Albo professionale di categoria e che esercitano l'attività professionale autonoma nelle sue diverse forme. L'Ente attiva la tutela previdenziale a favore degli iscritti e dei loro famigliari e superstiti.

L'Ente può concorrere anche alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione e può attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti della legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente (secondo le disponibilità risultanti dal bilancio) oppure ricorrendo ad apposita contribuzione.

Il sistema di calcolo delle prestazioni erogate è di tipo contributivo. Nel 2012 è entrata in vigore una riforma che permette all'iscritto di versare sia un contributo soggettivo volontario - oltre a quello obbligatorio da regolamento pari al 14% del reddito netto - sia di destinare una quota del contributo integrativo a finalità esclusivamente previdenziali.

Il numero dei trattamenti pensionistici nel 2015 è aumentato dell'11% rispetto al dato del 2014 (3.477 contro 3.128), a fronte di un correlativo calo del numero degli iscritti, che nel 2015 risultano nel numero di 14.255 a fronte dei 14.514 del 2014.

1.2 Gli organi

A norma dell'art. 5 dello Statuto sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri eletti in concomitanza con l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale dagli iscritti;
- c) il Presidente, eletto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti;
- d) il Collegio dei Sindaci, composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio; un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali; un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il costo complessivo relativo al funzionamento degli organi è pari a circa 1,4 milioni di euro nel 2015 e 1,5 milioni nel 2014, con un decremento tra i due esercizi del 4%. Come riportato nel documento di Bilancio 2015, la variazione in diminuzione è relativa ai minori gettoni di presenza erogati ai componenti gli Organi Statutari per l'espletamento dei relativi incarichi istituzionali, come si evince dalla tabella che segue, riepilogativa delle singole voci di costo per gli esercizi 2014 e 2015.

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	variazione assoluta	variazione percentuale
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO				
COMPENSI ORGANI ENTE				
Compensi CIG	452.962	453.104	- 142	0%
Compensi CDA	356.777	351.534	5.243	1%
Compensi Collegio Sindacale	96.552	94.386	2.166	2%
Totale	906.291	899.024	7.267	1%
RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA				
Ind. Partecip. CIG	137.195	140.420	- 3.225	-2%
Rimborso spese CIG	154.248	209.819	- 55.571	-26%
Ind. Partecip. CDA	41.009	62.780	- 21.771	-35%
Rimborso spese CDA	139.869	135.956	3.913	3%
Ind. Partecip. Coll. Sind.	55.308	52.726	2.582	5%
Rimborso spese Coll. Sind.	42.548	44.270	- 1.722	-4%
Totale	570.177	645.971	- 75.794	-12%
TOTALE ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO	1.476.468	1.544.995	- 68.527	-4%

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Eppi

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 la consistenza del personale amministrativo è di 26 dipendenti, di cui tre figure dirigenziali. Il costo complessivo è di 1,7 milioni di euro, con un aumento del 9% rispetto al 2014 per effetto dell'incremento di due unità tra i due esercizi di cui una dirigenziale.

2. I DATI RELATIVI AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 risulta pari a 932,3 milioni di euro, e rispetto al corrispondente valore del 2014 – che ammontava a 851,9 milioni di euro – presenta una crescita del 9%.

Il Patrimonio netto risulta composto dalle seguenti riserve statutarie dell'Ente:

- Fondo contribuito soggettivo, che accoglie gli accantonamenti annui dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti all'Ente;
- Fondo contribuito integrativo ex L. n. 133 del 2011, che accoglie la quota di contribuzione integrativa dovuta dagli iscritti dell'Ente destinata ad incremento dei montanti previdenziali individuali;
- Fondo rivalutazione ex L. n. 133 del 2011, che accoglie gli accantonamenti per anno di competenza della rivalutazione calcolata sul montante contributivo in base al tasso di capitalizzazione comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- Fondo contribuito maternità che accoglie gli accantonamenti annui delle contribuzioni dovute dagli iscritti ai fini delle erogazioni legislativamente previste delle indennità di maternità per le libere professioniste;
- Riserva straordinaria, che accoglie la destinazione dell'avanzo dell'esercizio precedente;
- Riserva per utili su cambi, che accoglie l'eventuale utile netto su cambi rilevato alla data di chiusura dell'esercizio per effetto della valutazione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla suddetta data.

La relativa distribuzione contabile è riportata nella tabella che segue:

Patrimonio Netto	Valore
Fondo contribuito soggettivo e int.vo L. 133/2011	626.581.123
Fondo rivalutazione L.335/95	96.733.815
Fondo contribuito indennità di maternità	6.895
Riserva straordinaria	209.040.937
Riserva utili su cambi	
Totale	932.362.770

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Eppi

Il conto economico a chiusura del 2015, mostra un avanzo di circa 52,7 milioni di euro, mentre nel 2014 il corrispondente valore è pari a 33,6 milioni di euro.

2.1 I proventi della gestione del patrimonio.

Al 31 dicembre 2015 il valore contabile del portafoglio complessivamente investito dell'Eppi ammonta a 997,5 milioni di euro, cui corrisponde un valore di mercato pari a 1,04 miliardi di euro. I medesimi valori relativi al 31 dicembre 2014 risultano essere 919,2 e 989,8 milioni di euro.

Come riportato nel documento di bilancio 2015, gli investimenti finanziari sono effettuati principalmente per il tramite di società finanziarie professionali, alle quali l'Ente conferisce il mandato di gestione del proprio patrimonio mobiliare.

Nelle due tabelle che seguono viene riportata la suddivisione tra le diverse forme del patrimonio impiegato negli esercizi 2014 e 2015:

Strumento	Valore Contabile	Valore Mercato	%Comp al Valore Contabile	%Comp al Valore Mercato	Plus/Minus
AZIONI	681.227,76	726.244,64	0,1%	0,1%	45.016,88
IMMOBILI (*)	9.018.077,87	22.000.000,00	1,0%	2,2%	12.981.922,13
LIQUIDITA'	114.264.626,38	114.264.626,38	12,4%	11,6%	-
DEPOSITI VINCOLATI	11.157.301,91	11.157.301,91	1,2%	1,1%	-
OBBLIGAZIONI	255.483.636,78	307.224.493,76	27,8%	31,0%	51.740.856,98
OICR	248.596.113,64	254.402.313,68	27,0%	25,7%	6.806.200,04
POLIZZE	38.511.677,37	38.511.677,37	4,2%	3,6%	-
OICR IMMOBILIARI	206.942.544,73	207.018.786,53	22,5%	20,6%	76.251,80
PARTECIPAZIONI	33.023.968,27	33.023.968,27	3,6%	3,3%	-
RATE	1.524.792,66	1.524.792,66	0,2%	0,2%	-
TOTALE GENERALE	919.203.967,27	989.854.215,10	100,0%	100,0%	70.650.247,83

(*) Il valore degli immobili si riferisce alla sede strumentale dell'Ente, il cui costo di acquisto è pari ad euro 14.363.289 e il valore netto contabile (al netto del fondo ammortamento) è pari ad euro 9.018.078.

Il valore di mercato, pari ad euro 22.000.000 è relativo ad un offerta vincolante ricevuta nel corso del 2014

Fonte: Bilancio consuntivo 2014 dell'Eppi

Strumento	Valore Contabile	Valore Mercato	%Comp al Valore Contabile	%Comp al Valore Mercato	Plus/Minus
AZIONI	145.950,00	145.950,00	0,0%	0,0%	-
IMMOBILI (*)	-	-	0,0%	0,0%	-
LIQUIDITA'	116.597.663,00	116.597.663,00	11,7%	11,1%	-
DEPOSITI VINCOLATI	136.506.072,81	136.506.072,81	13,7%	13,0%	-
OBBLIGAZIONI	134.581.736,27	176.716.828,41	13,5%	16,8%	42.135.092,14
OICR MOBILIARI	296.287.237,54	299.994.989,32	29,7%	28,6%	3.707.751,78
POLIZZE	39.447.287,74	39.447.287,74	4,0%	3,8%	-
OICR IMMOBILIARI	230.434.642,88	236.735.296,68	23,1%	22,6%	6.300.653,80
PARTECIPAZIONI	32.707.177,29	32.707.177,29	3,3%	3,1%	-
RATE	665.438,03	665.438,03	0,1%	0,1%	-
COMMODITY	10.152.804,18	9.347.161,20	1,0%	0,9%	- 805.642,98
TOTALE GENERALE	897.628.008,74	1.048.883.864,48	100,0%	100,0%	61.837.864,74

(*) Il valore degli immobili è pari a zero, in seguito alla vendita dell'immobile strumentale avvenuta nel mese di settembre 2015.

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Eppi

Si rileva come nel passaggio tra i due esercizi considerati vi sia un azzeramento del patrimonio immobiliare detenuto direttamente a seguito della cessione, nel settembre 2015, dell'immobile destinato a sede istituzionale la cui vendita - motivata in relazione alla necessità di disporre di luoghi di lavoro adeguati alla normativa, alla dimensione occupazionale e alla modalità organizzativa dell'ente, come espresso nel corso dell'audizione del 29 novembre 2017 - ha determinato ricavi per 22 milioni di euro, con un incremento di circa 8 milioni di euro rispetto al valore di acquisto di 14 milioni.

Si evidenzia che nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie, per l'esercizio 2015 risulta presente una rettifica negativa per 543mila euro del valore di carico delle azioni della Banca Popolare dell'Etruria, che vanno ad aggiungersi ad una svalutazione effettuata nell'esercizio 2014 pari a 455mila euro. In seguito a tale rettifica - come specificato nel documento di bilancio per l'esercizio 2015 - il valore delle azioni è stato azzerato producendo una Minusvalenza totale di circa 998mila euro, sulla quale è stata espresso da parte dell'ente - nel corso dell'audizione del 29 novembre 2017 - l'intendimento di valutare "eventuali e diverse possibili azioni a tutela del proprio patrimonio".

Tra i titoli immobilizzati, l'investimento nel Fondo immobiliare Fedora al 31/12/2015 ammonta a 164,4 milioni di euro, di cui 69 milioni di euro costituiti dall'apporto, nel 2012, di immobili detenuti direttamente dall'ente.

Le disponibilità liquide nel 2015 ammontano a circa 116,6 milioni euro - in sostanziale equivalenza con il valore 2014 pari a 114,2 milioni di euro - e includono sia le giacenze presso i conti correnti gestiti dalle società di gestione del risparmio sia la liquidità presso i conti ordinari dell'Ente.

Il rendimento netto contabile degli investimenti è del 3,27% nel 2015, cui corrispondono introiti pari a 29,3 milioni di euro, e del 1,95% nel 2014, con un corrispondente valore di introiti pari a 13,7 milioni di euro.

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Nel 2015 i contributi soggettivi sono pari a 48,1 milioni di euro (44,2 milioni nel 2014) cui corrispondono prestazioni previdenziali per 10,8 milioni di euro (8,7 milioni nel 2014).

L'importo complessivo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali risulta invece pari a 14,08 milioni di euro, con un aumento rispetto all'esercizio 2014 pari a 3,2 milioni, come dettagliatamente riportato nella tabella che segue:

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014	Variazione	Variazione %
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
PENSIONI AGLI ISCRITTI				
Pensione di vecchiaia	8.952.954	7.704.569	1.248.385	16%
Pensione di invalidità	144.159	129.607	14.552	11%
Pensione di inabilità	31.623	25.416	6.207	24%
Pensioni ai superstiti	545.271	486.000	59.271	12%
Perequazione automatica delle pensioni	1.143.182	382.310	760.872	199%
Totale	10.817.189	8.727.902	2.089.287	24%
LIQUIDAZIONI IN CAPITALE				
Liquidazioni in capitale L.45/90	249.797	105.510	144.287	137%
Altre	-	-	-	-
Totale	249.797	105.510	144.287	137%
INDENNITÀ DI MATERNITÀ (Legge 379/90)				
Indennità di maternità L.379/90	67.940	98.636	- 30.696	-31%
Totale	67.940	98.636	- 30.696	-31%
RIMBORSI AGLI ISCRITTI				
Rimborsi agli iscritti (art.20 Reg.to EPPI)	381.270	331.615	49.655	15%
Altre	-	1.294	- 1.294	-100%
Totale	381.270	332.909	48.361	15%
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
Benefici assistenziali	1.783.545	1.174.561	608.984	52%
Altre prestazioni prev.li ed ass.li (integrazioni al min)	105.394	85.698	19.696	23%
Altre	678.875	321.053	357.822	111%
Totale	2.567.814	1.581.312	986.502	62%
TOTALE PRESTAZIONI PREV. E ASSIST	14.084.010	10.646.269	3.237.741	30%

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Eppi

Secondo i dati contabili riportati nella Relazione sulla gestione al bilancio 2015, il rapporto tra l'ammontare della Riserva "Fondo conto pensioni" e le pensioni liquidate nell'esercizio 2015 è in media pari a 14, in linea rispetto all'esercizio precedente. Tale rapporto viene ritenuto "indicatore di un buon equilibrio finanziario, rappresentando lo stesso il grado di sostenibilità dei fondi pensione nella liquidazione dei trattamenti pensionistici".

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico è stato elaborato con i dati relativi al 31 dicembre 2014 (tenendo conto delle modifiche apportate al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012) per il periodo 2015-2064. Sul presupposto della validità del quadro di ipotesi adottato, i risultati attuariali mostrano un sostanziale equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi. I saldi di bilancio si mantengono positivi e, conseguentemente, il patrimonio segue un *trend* crescente passando da circa 975 milioni di euro del 2014 a circa 5,4 miliardi di euro del 2064. A partire dall'anno 2042 si ha un'inversione di segno del saldo previdenziale che registra pertanto un valore negativo. A tal proposito si evidenzia che, negli schemi previdenziali a contributo definito retti dal sistema finanziario di gestione della capitalizzazione individuale (Enti Previdenziali *ex* decreto legislativo n. 103/1996), i saldi previdenziali possono risultare negativi pur in presenza di una situazione di equilibrio tecnico-finanziario: il pagamento delle prestazioni avviene mediante il patrimonio a copertura dei montanti individuali e non attraverso i contributi degli attivi vigenti.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'analisi del conto economico mostra la sussistenza di un avanzo che nel 2015 è risultato pari a 52,7 milioni di euro, mentre nel 2014 il corrispondente valore è pari a 33,6 milioni di euro;
- b) il patrimonio netto nel 2015 presenta una crescita del 9% rispetto al corrispondente valore del 2014 e si attesta a 932,3 milioni di euro, importo che risulta congruo in relazione alla copertura richiesta per le riserve patrimoniali e tecniche dell'ente;
- c) con riferimento alla gestione previdenziale ed assistenziale, i relativi indicatori mostrano una situazione di equilibrio finanziario, stante la presenza di un rapporto tra l'ammontare della Riserva "Fondo conto pensioni" e le pensioni erogate che nell'esercizio 2015 risulta pari a circa 14;
- d) Il valore del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 è di circa 997,5 milioni di euro; nell'ambito del medesimo si renderà opportuno valutare nel tempo l'andamento del Fondo immobiliare Fedora – il cui investimento al 31/12/2015 ammonta a 164,4 milioni di euro – stante anche l'avvenuto apporto nel novembre 2012 degli immobili detenuti dall'ente;
- e) per ciò che concerne il comparto delle partecipazioni direttamente detenute dall'ente, in merito ad Arpinge - di cui Eppi è uno dei soci fondatori, con un 33,33 per cento di partecipazione azionaria - occorrerà verificare nei prossimi esercizi la redditività di tale investimento, in termini di dividendi forniti. In relazione a ciò si richiede agli amministratori ed al management di Eppi di fare tutto ciò in loro possesso per promuovere progetti di Arpinge che abbiano una distribuzione territoriale omogenea nel territorio nazionale, anche con riferimento ad opere di sviluppo infrastrutturale per il Mezzogiorno d'Italia;

- f) per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2015-2064, si rileva che esse confermano una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo, con un valore del patrimonio che segue un *trend* crescente per attestarsi a circa 5,4 miliardi di euro alla fine del periodo di osservazione.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP).**RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE (Relatore on. Giuseppe Galati)**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 5 dicembre 2017.

1. Struttura ORGANIZZATIVA**1.1 Funzioni e iscritti**

L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del Decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

Il sistema di calcolo delle prestazioni erogate è di tipo contributivo.

Nell'esercizio contabile 2015 si registra un decremento del numero degli iscritti attivi che passano da 18.779 del 2014 a 18.377 del 2015, interrompendosi un trend di crescita della platea degli iscritti attivi registrato negli esercizi precedenti, mentre il numero complessivo dei trattamenti pensionistici erogati è di 1.774 nel 2014 e 2.096 nel 2015. Sulla base delle indicate cifre il rapporto iscritti attivi/pensioni è pari a 10,59 nel 2014 e 8,77 nel 2015.

1.2 Gli organi

A norma dell'art. 5 dello Statuto sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. I membri eletti durano in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di altri due mandati;
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti. Il Consiglio di Amministrazione "ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo

Generale” (art. 9 dello Statuto dell’Epap). I componenti durano in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di altri due mandati;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile per non più di altre due volte;

d) il Comitato dei Delegati, composto da tre membri per ognuna delle categorie professionali rappresentate nell’ente ed eletti da ciascun iscritto ai rispettivi ordini professionali nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale. I Comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso e di indirizzo nei confronti degli organi di amministrazione per la conservazione dell’equilibrio gestionale di ogni singola categoria (art. 12 dello Statuto dell’Epap). I componenti durano in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di altri due mandati;

e) il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio; un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.

Nel 2015 non sono variate nei loro importi le indennità di carica attribuite ai titolari degli organi dell’ente, la cui misura è stabilita in 75.000 euro annui per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e 45.000 euro annui per quella di componente; 15.000 euro annui per la carica di componente del Consiglio di indirizzo generale; 11.000 euro annui per l’incarico di membro del Collegio sindacale e 4.000 euro annui per la carica componente del Comitato dei delegati.

Nella tabella che segue vengono riportati i costi complessivi relativi agli organi dell’ente nel 2015, comprensivi dei rimborsi per le spese e confrontate con l’esercizio precedente per dare evidenza alle differenze tra le due annualità.

Dettaglio degli oneri per Organi amministrativi e di controllo

Organi statuari	C.d.A.		C.I.G.		C.d.D.		Coll. Sindacale		Coll. Sindacale (Presenza a sedute organi)		Totali	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Emolumenti	326.828	339.617	452.863	449.841	50.413	51.943	36.655	36.730		0	866.759	878.131
Indennità	5.897	21.200	11.414	30.887	1.394	2.288	0	0		0	18.705	54.375
Gettoni di presenza	49.716	60.568	86.780	131.018	19.313	17.276	11.286	12.430	13.609	23.257	180.704	244.549
Rimborsi spese per l'attività istituzionale	93.598	105.338	110.694	150.557	14.089	12.894	1.154	3.744	3.816	10.103	223.351	282.636
Totale	476.039	526.723	661.751	762.303	85.209	84.401	49.095	52.904	17.425	33.360	1.289.519	1.459.691

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell’Epap

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 la consistenza del personale amministrativo (che include il direttore generale) è di 25 unità (dato invariato rispetto al 2014), di cui un dirigente, 3 quadri e restante personale impiegatizio e ausiliario.

Per l’esercizio 2015 al direttore generale risulta spettare un compenso annuale di 97.944 euro.

2. I DATI RELATIVI AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Con riferimento alle risultanze desumibili dal conto economico, l'esercizio 2015 registra un avanzo della gestione di 8,50 milioni di euro, con una diminuzione di 8,35 milioni rispetto al risultato registrato nel 2014, pari 16,86 milioni di euro. Come riportato nella "Relazione sulla gestione" al bilancio 2015, la diminuzione dell'avanzo è dovuta all'effetto combinato di diversi fattori. In particolare: una minor differenza tra valori e costi della produzione per 529 mila euro, minori ricavi della gestione finanziaria per 951 mila euro, maggiori oneri di rivalutazione dei fondi previdenziali per 3,14 milioni di euro, maggiore svalutazione titoli per 1,27 milioni di euro, minori proventi e oneri straordinari per 130 mila euro, maggiori imposte per 2,33 milioni di euro.

Il Patrimonio netto (costituito dalla riserva legale a garanzia delle pensioni future, dalla riserva regolamentare e dai risultati economici) si attesta nel 2015 su 73,67 milioni di euro, con un incremento del 13,05 per cento rispetto all'esercizio precedente.

2.1 L'entità dei crediti verso gli iscritti

Rilevante appare l'ammontare dei crediti verso gli iscritti, che passano da 66,5 milioni di euro del 2014 a 69,1 milioni del 2015, cui corrisponde nel 2015 un valore del relativo fondo svalutazione di 13,7 milioni di euro, somma che esprime la quantificazione del probabile rischio economico conseguente alla quota di crediti vantati dall'ente ritenuti inesigibili.

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il patrimonio complessivamente al 31 dicembre del 2015 è pari a circa 750 milioni di euro, di cui il 66 per cento circa è affidato in gestione, mentre il rimanente 34 per cento è in gestione diretta. Le diverse *asset class* risultano così ripartite: azionario al 31,42 per cento; obbligazionario al 50,06 per cento; fondi al 10,40 per cento; polizze e capitalizzazione al 2,21 per cento; liquidità 5,92 per cento. E' da evidenziare che l'Epap non dispone di immobili a fini di investimento: l'unico immobile di proprietà dell'ente è strumentale alla propria attività poiché destinato a sede della stessa.

Complessivamente, nel 2015 il rendimento degli investimenti al netto delle imposte è 7,08 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quello registrato nel 2014 che era di 11,6 milioni. Secondo quanto riportato nella "Relazione sulla gestione" del Bilancio consuntivo 2015, il corrispondente risultato percentuale risulta pari a allo 0,20%, e deriva *"da diversi fattori quali le congiunturali condizioni dei mercati mondiali, le caratteristiche dello storico portafoglio dell'ente, una oggettiva lunghezza delle gare di affidamento degli incarichi ai gestori azionari che non ha consentito di cogliere la fase di vivace crescita del primo trimestre 2015"*.

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Con riferimento alla gestione caratteristica, nel 2015 il valore totale dei contributi risulta pari a 52,3 milioni di euro, con una variazione negativa del 4,6 per cento rispetto al corrispondente valore registrato nel 2014 (54,8 milioni di euro). Le prestazioni previdenziali ammontano complessivamente a 5,1 milioni nel 2015 e 4,5 milioni nel 2014.

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, la componente più rilevante è quella relativa all'indennità di maternità e paternità. Il numero delle prestazioni erogate è

185 nel 2015 e 196 nel 2014, per un importo complessivo pari a 1,07 milioni di euro nel 2015 e 1,18 milioni di euro nel 2014.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico è stato elaborato con i dati relativi al 31 dicembre 2014 per il periodo 2015-2064. Dalle relative risultanze si evidenzia la sostenibilità finanziaria della gestione dell'Ente per tutto il periodo considerato sia in termini complessivi che per ciascuna delle quattro categorie professionali di iscritti all'EPAP. In particolare per ciò che concerne le risultanze complessive, il saldo previdenziale si mantiene sempre positivo, il saldo totale non assume mai un valore negativo e il patrimonio complessivo dell'Ente mostra una crescita regolare per tutto il periodo di osservazione arrivando ad assumere un valore finale pari a 8,4 miliardi di euro.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) il valore del patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 73,6 milioni di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto al valore del 2014. Il risultato economico del 2015 risulta pari a 8,5 milioni di euro, in flessione del 49,5 per cento rispetto al corrispondente valore del 2014 a causa del maggior incremento registrato dai costi rispetto ai ricavi;
- b) come si rileva dalle risultanze della gestione caratteristica, le entrate contributive per tutti gli anni considerati presentano una consistente eccedenza rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, stante un favorevole rapporto tra iscritti attivi e pensioni che è pari a 10,59 nel 2014 e 8,77 nel 2015, pur registrandosi nel 2015 una interruzione del *trend* di crescita della platea degli iscritti attivi registrato negli esercizi precedenti;
- c) circa la formazione di crediti vantati nei confronti degli iscritti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che risultano significativi, essendo pari a 66,5 milioni di euro nel 2014 e 69,1 milioni nel 2015. Nel prendere atto - come riferito nell'audizione del 5 dicembre 2017 - delle iniziative recentemente intraprese dall'Ente sia nella fase dell'accertamento (attraverso la stipula di un accordo con l'Agenzia delle Entrate per un controllo incrociato dei redditi dichiarati dagli iscritti) che nella fase della riscossione (attraverso una specifica convenzione sottoscritta con la società Equitalia), si renderà successivamente necessario verificare la reale efficacia operativa delle stesse;
- d) sotto il profilo degli investimenti, rilevato per l'esercizio 2015 una quota impiegata nel comparto azionario pari al 31,4 per cento, si raccomanda l'attenzione al ricorso ad investimenti con alta qualità creditizia come titoli di Stato del debito pubblico italiano ed obbligazioni;
- e) Per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2015-2064, si rileva che esse confermano una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo, con la presenza di un saldo previdenziale e totale sempre positivo e un patrimonio netto che mostra

una crescita regolare per tutto il periodo di osservazione, arrivando a conseguire al termine del medesimo un valore pari a 8,4 miliardi di euro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	218
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autodemolitori di qualità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218
Esame testimoniale di Albino Cordiali, sindaco del comune di Vidor (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
Comunicazioni del Presidente	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza della presidente Chiara BRAGA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autodemolitori di qualità.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autodemolitori di qualità. È presente Ruggero Delvecchio, presidente dell'associazione, accompagnato da Nicola Giovanni Grillo, vicepresidente, che ringrazia della presenza.

Ruggero DELVECCHIO, *presidente dell'associazione nazionale autodemolitori di qualità*, e Nicola Giovanni GRILLO, *vicepresidente dell'associazione nazionale autodemolitori di qualità*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Ruggero DELVECCHIO, *presidente dell'associazione nazionale autodemolitori di qualità*, e Nicola Giovanni GRILLO, *vicepresidente dell'associazione nazionale autodemolitori di qualità*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Quindi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 14.

Esame testimoniale di Albino Cordiali, sindaco del comune di Vidor.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'esame testimoniale di Albino Cordiali, sindaco di Vidor, che ringrazia della presenza. Dopo avere avvertito l'audito che in qualità di testimone ha l'obbligo di dire la verità e che la legge penale punisce i testimoni falsi e reticenti, ne introduce l'esame testimoniale, invitandolo a rendere la dichiarazione d'impegno di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a fornire le proprie generalità.

Albino CORDIALI, *sindaco del comune di Vidor*, dopo avere reso la dichiarazione d'impegno di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e fornito le proprie generalità, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Albino CORDIALI, *sindaco del comune di Vidor*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto, per il contributo fornito e dichiara concluso l'esame testimoniale. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.30 è ripresa alle termina alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, nonché per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi del deposito ex Cemerad di Statte, dottoressa Vera Corbelli, ha trasmesso, alla Commissione, in data 20 novembre 2017, copia del decreto commissariale n. 28 del 16 novembre 2017 e del relativo « Piano Operativo di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito ex Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici », in virtù del quale hanno preso avvio le operazioni per l'attuazione del servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito. Si tratta di un risultato che premia anche l'impegno della Commissione, che alla bonifica del deposito ex Cemerad ha dedicato una parte significativa della propria attività e di cui si darà conto anche nella relazione finale.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	220
Esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	220
AVVERTENZA	220

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania).

(Svolgimento e rinvio).

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione, avvertendo che è stato distribuito a tutti i componenti per posta elettronica lo schema della relazione in oggetto.

Ringraziando tutti i colleghi per il contributo assicurato nel corso della legislatura, illustra quindi il testo da lui predisposto.

Intervengono i deputati Davide BARUFFI (PD), Filippo GALLINELLA (M5S) e Mattia FANTINATI (M5S).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare per l'attenzione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Comunicazioni del Presidente	223

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 13 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'Amministratore delegato di Consip,
Cristiano Cannarsa.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa, accompagnato dall'ingegner Renato Di Donna, Direttore progetti per la PA, dal dottor Luca Mastrogregori, Direzione E-Procurement, dall'ingegner Stefano Tremolanti, Direttore Programma Razionalizzazione Acquisti PA, e dal dottor Francesco Licci, Direttore Pianificazione Strategica e Supporto alle Operazioni, ringraziandoli per la presenza.

Cristiano CANNARSA, *Amministratore delegato di Consip*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Mara MUCCI (MISTO), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *Amministratore delegato di Consip* e Renato DI DONNA, *Direttore progetti per la PA*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, durante la seduta della scorsa settimana, la Commissione ha ricevuto documentazione dall'Agenzia delle entrate che, d'accordo con gli autori, ritiene di inclu-

dere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito *web* della Commissione. Lo stesso avverrà per la documentazione ricevuta in data odierna dalla Consip.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione del dottor Andrea Lupi, Procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e del dottor Massimiliano Minerva, Sostituto procuratore presso la predetta Procura	224
Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione del professor Salvatore Maccarone, Presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi	225
Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione del professor Guido Tabellini, già rettore dell'Università Bocconi dal 2008 al 2012, e professore ordinario di Economia nella stessa università	225
Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione del dottor Gianni Zonin, ex Presidente di Banca popolare di Vicenza, accompagnato dal legale, avvocato Ambrosetti	226
Sui lavori della Commissione	226

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Andrea Lupi, Procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e del dottor Massimiliano Minerva, Sostituto procuratore presso la predetta Procura.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Andrea Lupi, Procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e del dottor Massimiliano Minerva, Sostituto procuratore presso la predetta Procura e illustra brevemente le ragioni della loro convocazione.

Il dottor LUPI e il dottor MINERVA svolgono la propria relazione.

Pone quesiti l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) cui replicano i dottori LUPI e MINERVA.

L'onorevole ZOGGIA (MDP) chiede di valutare la possibilità di proseguire i lavori in seduta segreta.

Il PRESIDENTE replica che non ve ne è la necessità.

La Commissione prende atto.

Pongono ulteriori domande gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS) e RUOCCO (M5S), il senatore MARTELLI (M5S), gli onorevoli SIBILIA (M5S), BRUNETTA (FI-PdL) e VILLAROSA (M5S).

I dottori LUPI e MINERVA rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI. — Indi del Vicepresidente Mauro Maria Marino indi del Vicepresidente Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del professor Salvatore Maccarone, Presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Salvatore Maccarone, Presi-

dente del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il dottor MACCARONE svolge la propria relazione.

Pongono quesiti gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS) e VILLAROSA (M5S), i senatori DEL BARBA (PD) e Mauro Maria MARINO (PD), l'onorevole SIBILIA (M5S), le senatrici GIANNINI (PD) e DE PIN (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)).

Il professor MACCARONE risponde alle domande poste.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del professor Guido Tabellini, già rettore dell'Università Bocconi dal 2008 al 2012, e professore ordinario di Economia nella stessa università.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Guido Tabellini.

Il professor TABELLINI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audito il PRESIDENTE, il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) e gli onorevoli DELL'ARINGA (PD) e BRUNETTA (FI-PdL) il senatore GIROTTO (M5S).

Il professor TABELLINI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.20.

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Gianni Zonin, ex Presidente di Banca popolare di Vicenza, accompagnato dal legale, avvocato Ambrosetti.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Zonin.

Pongono quesiti all'audito il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), l'onorevole DAL MORO (PD) e il PRESIDENTE, cui risponde il dottor ZONIN.

Su richiesta dell'onorevole DAL MORO (PD), la Commissione prosegue in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 19 alle 19.20).

Pongono ulteriori quesiti all'audito i commissari SIBILIA (M5S), D'ALÌ (FI-PdL XVII), ZOGGIA (MDP), RUOCCO (M5S), GIROTTO (M5S), TOSATO (LN-Aut), VILLAROSA (M5S), DE PIN (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)), BELLOT (Misto-Fare!) e VAZIO (PD), cui replica il dottor ZONIN.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Intervengono i commissari ORFINI (PD), SIBILIA (M5S) e AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) e il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 20.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	4
------------------------------------	---

AVVERTENZA	4
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	5
-----------------------------------	---

Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Violeta Bulc, sulle prospettive della politica dei trasporti dell'Unione europea nei settori stradale, ferroviario e delle reti transeuropee (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	11
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	13
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	21
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci adottato come testo base)</i> ...	31

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento presentato)</i>	32
<i>ERRATA CORRIGE</i>	30

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo base)</i>	36
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di correzioni di forma approvata)</i>	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	41
---	----

RISOLUZIONI:

7-01396 Toninelli: Sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00283</i>)	41
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	49
5-12922 Parisi e altri: Sull'adozione di interventi correttivi della disciplina sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017	44
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	50
5-12918 Toninelli e altri: Sul contrasto del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni criminali in Liguria	44
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	51

5-12919 D'Atorre e Roberta Agostini: Sullo stato di attuazione delle norme sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con più di 3.000 abitanti	44
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	53
5-12920 Plangger e Bueno: Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165	44
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	54
5-12921 Fiano e Fabbri: Sull'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni e sull'accesso alla banca dati dei veicoli rubati	45
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	55
5-12923 Costantino e altri: Sul concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, svolto a partire dal 2015	45
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	56

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (Emendamenti riformulati)	63
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	65
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	67

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.	
Audizione di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
ERRATA CORRIGE	62

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione del Ministro Plenipotenziario Carmine Robustelli, Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (<i>Senior Arctic Official</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'onorevole Luis Stefanelli, deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela .	70
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Pensionati della Repubblica Bolivariana del Venezuela Residenti nella Repubblica Italiana (APEVEREIT) sulle problematiche concernenti l'attuazione degli accordi italo-venezuelani in materia di sicurezza sociale	70
--	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di divisione Dario Giacomini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno	71
Audizione dell'Ispettore generale della sanità militare, generale ispettore capo Enrico Tomao, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	77
Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose. C. 4662 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	80
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti, C. 4608 Ruocco, C. 4749 Petrini e C. 4769 Busin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Abbinamento della proposta di legge C. 4769</i>)	75
Sui lavori della Commissione	75
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>) ..	76
ALLEGATO 3 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-12471 Carocci: Sull'applicazione della sentenza 21593 della Corte di cassazione in materia di uscita da scuola di minori non accompagnati	108
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-12382 Luigi Gallo: Sul tirocinio formativo attivo (TFA) per il sostegno	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-12493 Bossa: Sulle candidature per l'elezione del nuovo direttore del Conservatorio di Napoli	109
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-12354 Pannarale: Sull'istituzione della classe di concorso A65 «teoria e tecnica della comunicazione»	109
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	118

RISOLUZIONI:

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia, 7-01407 Nicchi e 7-01411 Luigi Gallo: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione</i> – <i>Esiti diversi</i>)	109
ALLEGATO 5 (7-01404 Coscia ed altri – <i>Risoluzione approvata</i>)	119
ALLEGATO 6 (7-01407 Nicchi ed altri – <i>Risoluzione parzialmente approvata</i>)	124
ALLEGATO 7 (7-01370 Pannarale ed altri – <i>Risoluzione parzialmente approvata</i>)	128

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 478 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12924 Segoni: Sulla documentazione dei profili geologici e di vulnerabilità sismica nella realizzazione di edifici pubblici	134
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-12925 Borghi: Per la sicurezza della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga .	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-12926 Terzoni: Per il completamento della strada Pedemontana Fabriano-Sassoferrato .	134
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	139

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
ERRATA CORRIGE	140

X Attività produttive, commercio e turismo**RISOLUZIONI:**

7-01392 Benamati: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.	
7-01393 Crippa: Revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche.	
7-01400 Ricciatti: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici (<i>Discussione e conclusione</i> – <i>Approvazione delle risoluzioni n. 8-00281, n. 8-00282 e n. 7-01400</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	149

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	151
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	145
5-12878 Galgano: Prospettive produttive dell'azienda Iosa Carlo Srl	145
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	153
5-12881 Civati: Eliminazione degli incentivi per gli impianti con produzione inferiore a 1 MW .	145
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	154
5-12927 Ricciatti: Installazione di una nuova piattaforma adibita alla produzione di gas nel mare antistante alle località di Pesaro e Gabicce	145
5-12928 Benamati: Stato di attuazione del <i>capacity market</i>	145
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	156
5-12929 Crippa: Situazione e prospettive della società Piaggio Aero Industries Spa	146
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	157
SEDE REFERENTE:	
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	146
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. (COM(2017)487).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali. (COM(2017)494) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	147
ALLEGATO 7 (Documento finale approvato)	158
ATTI DEL GOVERNO:	
Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 481 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	147
ALLEGATO 8 (Riformulazione della relazione trasmessa al Parlamento)	161
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-12026 Loreface: Aggiornamento delle linee di indirizzo per i disturbi dello spettro autistico	178
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	181
5-12419 Piazzoni: Indennizzo in favore di persone affette da sindrome da talidomide	178
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	183
RISOLUZIONI:	
7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01417 Silvia Giordano</i>)	179
7-01331 Loreface: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01409 Miotto</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian	185
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	185
--	-----

ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	187
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. S. 2957, Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197
--	-----

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. S. 2977, approvato dalla Camera (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
---	-----

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO:

Esame del regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (<i>Esame e approvazione</i>) ..	195
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato</i>)	199
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù (relatrice: on. Dadone) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
---	-----

Esame della proposta di relazione su mafia e calcio (rel.: on. Bindi e on. Di Lello) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
--	-----

AVVERTENZA	202
------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)	203
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	204
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	205
<i>ALLEGATO 1: (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive (Relatore on. Giuseppe Galati))</i>	206
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
<i>ALLEGATO 2: (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive (Relatore on. Giuseppe Galati))</i>	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	218
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale autodemolitori di qualità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218
Esame testimoniale di Albino Cordiali, sindaco del comune di Vidor (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
Comunicazioni del Presidente	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	220
Esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	220
AVVERTENZA	220
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Comunicazioni del Presidente	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione del dottor Andrea Lupi, Procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e del dottor Massimiliano Minerva, Sostituto procuratore presso la predetta Procura	224
Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione del professor Salvatore Maccarone, Presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi	225
Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione del professor Guido Tabellini, già rettore dell'Università Bocconi dal 2008 al 2012, e professore ordinario di Economia nella stessa università	225
Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione del dottor Gianni Zonin, ex Presidente di Banca popolare di Vicenza, accompagnato dal legale, avvocato Ambrosetti	226
Sui lavori della Commissione	226

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009480